

CXII.

TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — Nella discussione generale del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 361) parlano il senatore Finali presidente della Commissione di finanze (pag. 3373) e il ministro del tesoro (pag. 3370) — I capitoli del bilancio e gli articoli del disegno di legge sono approvati senza discussione — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti l'emigrazione » (N. 311) parlano i senatori Scialoja (pag. 3463, 3466), Foà (pagina 3466, 3474), Bodio relatore (pag. 3469) e i ministri di grazia e giustizia (pag. 3466), degli affari esteri (pag. 3472) e della marina (pag. 3474) — Gli articoli sono approvati senza osservazioni — Presentazione di relazioni (pag. 3474, 3476, 3493, 3505) — È approvato il disegno di legge: « Modificazioni alla imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno » (pag. 3474) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito » (N. 324) parlano i senatori Tarditi (pag. 3476), Mainoni presidente dell'Ufficio centrale, che presenta un ordine del giorno (pag. 3479) e il ministro della guerra (pag. 3477) — Sugli articoli 1 e 3 parlano il senatore Lamberti (pag. 3487, 3490) e il ministro della guerra (pag. 3487, 3490) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — Sono approvati i disegni di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi » (N. 326) (pag. 3494); « Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito » (N. 327) (pag. 3494); « Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e genio » (N. 328) (pag. 3495) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della Regia marina » (N. 344) parlano i senatori Astengo (pag. 3498), Gualterio (pag. 3499) e Martinez (pag. 3500) dell'Ufficio centrale, Maurigi relatore (pagina 3501) e il ministro della marina (pag. 3498, 3500) — Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge — È approvato il disegno di legge: « Avanzamento del personale civile e tecnico della Regia marina » (N. 345) (pag. 3504) — Proposte del senatore Astengo (pag. 3504), Borgatta (pag. 3504) e Torlonia pag. (3507) sull'ordine del giorno — Risultato di votazione (pag. 3506).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e

giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica e delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri:*

Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato all'Esposizione di Torino nel 1911 e concorsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche;

Conversione in legge dei Regi decreti del 14 aprile 1910, n. 172 e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio;

Riduzione della tariffa telegrafica interna;

Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 4,674,715.29 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-910;

Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica;

Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alle Assicurazioni popolari di rendite vitalizie della Cassa nazionale di previdenza degli operai;

Aumenti di stanziamenti per l'erigenda manifattura dei tabacchi in Bari;

Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 361).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Signori senatori! La sintetica relazione del senatore Finali, l'illustre presidente della Commissione di finanze, in brevi pagine, dense di cifre sapientemente distribuite e di acute osservazioni, racchiude un voto, una domanda e un'ammonizione, cara agli amici della finanza.

Il voto è per l'abolizione dell'assestamento del bilancio. La nostra legge di contabilità volle che il 30 novembre si presentassero contemporaneamente il conto consuntivo dell'esercizio scaduto, l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso, e il bilancio di previsione dell'esercizio seguente. Fu mosso il legislatore da questo giusto concetto, che cioè il consuntivo dovesse servire di guida all'esame parlamentare del bilancio di assestamento e dall'assestamento si potesse trarre lume per il bilancio di previsione.

Però una lunga, ed ormai non più mutabile, consuetudine parlamentare ha invertito l'ordine, e, come i signori senatori fanno, da molti anni si discute prima il bilancio di previsione, poi l'assestamento, e per ultimo il conto consuntivo.

Quindi non posso che associarmi di gran cuore al voto della Commissione di finanze, voto che risale al 1897, quando una Commissione reale, presieduta dall'onor. Vacchelli, e composta d'insigni parlamentari ed eminenti funzionari, si pronunciò con sette voti contro due per l'abolizione dell'assestamento.

Ora si trova innanzi all'altro ramo del Parlamento un disegno per la riforma della legge

di contabilità, in cui appunto si propone di abolire l'assestamento. Ma, se il Senato me lo consente, il ministro del tesoro vorrebbe aggiungere un altro voto, quello cioè che i conti consuntivi si potessero discutere senza ritardo, poichè il non breve ritardo toglie l'utilità che verrebbe dalla sollecita discussione del conto consuntivo; e contrasta con la premura che pone l'Amministrazione nel preparare il rendiconto.

Sono già tre, e presto saranno quattro, i conti consuntivi che aspettano l'approvazione del Parlamento, mentre l'Amministrazione, da parte sua, fa dei prodigi...

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. È verissimo.

TEDESCO, *ministro del tesoro*... preparando in cinque mesi appena quel grande volume che, per la sua struttura e per la dovizia di dati che contiene, è fra i migliori documenti finanziari. E qui sia lecito ricordare, ad onore della contabilità italiana, che in altri Stati il periodo di tempo che corre tra la chiusura dell'esercizio e la presentazione del rendiconto, è molto più lungo che non sia in Italia.

Difatti in Francia ci corre un anno, 22 mesi in Austria, 28 mesi nel Belgio, 45 mesi in Prussia e 55 nell'Impero Germanico: soltanto in Inghilterra il consuntivo si prepara in tre mesi, ma la brevità è spiegabile per il fatto che il bilancio inglese è un semplice bilancio di cassa, non di competenza come quello italiano.

Modesta e semplice è la domanda che muove la Commissione di finanze: « In quanto agli economati dei benefici vacanti - dice l'on. Finali - ameremmo sapere, se sia stata trovata degna di studio la proposta da noi fatta l'anno scorso di riassumerli in uno; parendoci che occupino troppo spazio i singoli bilanci d'amministrazioni omogenee e poco importanti ». L'appello autorevole non poteva che essere ascoltato dal Governo ed il ministro del tesoro, d'accordo col ministro di grazia e giustizia, esaminò la questione coi migliori intendimenti, e si è potuto semplificare togliendo dei riepiloghi e riassunti inutili, per cui nel bilancio 1909-910 si ridussero 21 pagine. Non è stato però possibile ottenere l'unificazione dei bilanci economici, e le ragioni si possono riassumere in questi termini. I sette economati generali dei be-

nefici vacanti sono per l'origine e per il loro ordinamento altrettante amministrazioni autonome e distinte, non soltanto perchè posseggono una amministrazione per conto proprio e patrimoni di differente consistenza, ma anche perchè sono fornite di diverse rendite, con taluni oneri speciali, provvedono in diversa misura, a seconda delle differenti disponibilità, della diversa circoscrizione territoriale e delle particolari esigenze, alle spese delle amministrazioni rispettive e ai fini delle proprie istituzioni.

Ed ora al monito salutare della Commissione di finanze. L'insigne relatore incomincia col dire: « Il bilancio è ormai in pareggio, anzi con qualche avanzo; ma siamo al punto in cui un troppo facile abbandono a spese, per quanto plausibili nel loro oggetto e nei loro fini, lo farebbe miseramente venir meno. Governo e Parlamento facciano che questo non avvenga: il Paese che, lavorando e risparmiando, progredisce dà il buon esempio ai suoi governanti ».

E poi proseguendo il metodo rossiniano di ripetere i motivi (ed il motivo del tema « freno alle spese » non sarà mai ripetuto abbastanza) la relazione conclude: « Ma purtroppo, se la prudenza e la fermezza non sapessero resistere agli eccessi delle spese e dei conseguenti aggravii, il fare poi il cammino a ritroso è opera teoreticamente difficile e praticamente impossibile, come ci ha insegnato l'esperienza ».

Auree parole che suscitano nell'animo del ministro del tesoro la più viva riconoscenza! Mi permetta il Senato di ricordare che, due anni or sono, nell'altro ramo del Parlamento, quale presidente della Giunta generale del bilancio, io scriveva che allo scopo di frenare le spese « basterà evocare la memoria di non lontane vicende, basterà ricordare i duri sacrifici ai quali forse il Paese non si saprebbe sobbarcare la terza volta, le dolorose astinenze che mal sarebbero ancora tollerate, le coraggiose e spietate economie che forse non si potrebbero rinnovare ».

Come dichiarai anche alla Camera in questi giorni, le entrate fanno meravigliosamente il loro dovere. Il bilancio che oggi si discute ci presenta questi risultati sintetici ed analitici. Le entrate offrono 100,709,000 lire in più in confronto dell'esercizio precedente e se si tolgono 15,500,000 per minore importazione di grano,

il maggiore aumento dell'entrate si riduce a 85.209,000 lire. E analizzando i diversi cespiti, è confortante rilevare che le tasse sugli affari che nel precedente esercizio declinavano lentamente, hanno avuto una magnifica ripresa e presentano un aumento di 26 milioni e 962 mila lire.

Continuando ad analizzare, osservo che se il reddito delle successioni che supera quello del precedente esercizio di quasi 9 milioni è aleatorio, si può anche aggiungere che per merito dell'Amministrazione finanziaria i servizi sono meglio ordinati; quindi si può confidare in un costante maggior gettito.

Inoltre le tasse di registro e bollo che prima avevano avuto una diminuzione, segnano quest'anno nientemeno che 16 milioni e mezzo di aumento. Le imposte dirette, salvo una lieve diminuzione dell'imposta sui terreni per effetto di sgravi, si elevano di circa 9 milioni, non compreso l'aumento per l'imposta sui fabbricati di lire 1,400,000. Le tasse di fabbricazione offrono 19 milioni in più. Le private ci danno anch'esse un reddito notevole. Infatti i tabacchi fruttano 14 milioni e mezzo in più; i sali lire 5,190,000, mentre prima si aggiravano intorno ad una somma consolidata di 80 milioni. E il lotto, a cui ha dedicato alcune parole simpatiche il relatore on. sen. Finali, anch'esso ci dà quest'anno un aumento notevole. In questo certamente il sociologo è in conflitto col finanziere, il quale può tenere il broncio alla Dea Fortuna che ha fatto vincere ai giocatori nientemeno che lire 9,381,000 in più dell'anno precedente. (*Commenti*).

Soltanto le dogane presentano una diminuzione di lire 22,600,000, ma le cause che l'hanno determinata sono tali che l'economia nazionale può compiacersene. Infatti si sono avute lire 15,500,000 di minore importazione di grano, e 6 milioni e mezzo per minore importazione di zucchero, giacchè le fabbriche nazionali hanno ripresa la loro attività. Quest'anno i proventi doganali incominciano sotto lieti auspici: nella prima decade di luglio gettano un milione in più al confronto della prima decade del luglio 1909.

Ma guardiamo il rovescio della medaglia, cioè le spese.

Debbo constatare che nel decennio 1900-01, 1909-10 le spese, calcolate nei soli elementi

costanti, e però trascurando quelle d'indole straordinaria, sono cresciute complessivamente di 464 milioni (*commenti*), ossia di 100 milioni nel primo e di 364 milioni nel secondo quinquennio, in modo che l'aumento medio è stato di 20 milioni nel primo e di circa 73 milioni nel secondo quinquennio.

Non basta. In confronto delle spese previste per l'esercizio corrente 1910-1911, comprese quelle fuori di bilancio, cioè le spese che dipendono da leggi emanate, da disegni di legge che si trovano dinanzi al Parlamento e da proposte alle quali il ministro del tesoro ha già dato la sua adesione, l'esercizio 1911-1912, avrà un maggior onere di 45 milioni, l'esercizio 1912-1913 di 78 milioni, l'esercizio 1913-1914 di 57 milioni, e l'esercizio 1914-1915 di 65 milioni.

E il conto non è finito, perchè a queste spese ormai acquisite è da aggiungerne altre che saranno inesorabili. Infatti è inevitabile una maggior dotazione al bilancio della marina per l'incremento dei servizi, è inevitabile un aumento di fondi al bilancio dell'interno per spese di pubblica sicurezza sotto qualunque forma, sia sotto la forma di creazione di battaglioni mobili di carabinieri, sia sotto la forma di movimento di truppe. E, infine, anche la parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici potrà aver bisogno di essere rinforzata.

Signori senatori! Ligio alla precisa volontà dei due rami del Parlamento, univocamente espressa per mezzo delle sue Commissioni finanziarie, esecutore fedele dei propositi concordati del Ministero, posso assumere innanzi al Senato il meditato impegno di concorrere ad attuare con fermezza il programma di contenere in angusti limiti l'aumento delle spese.

Fra le alte benemerenze del Senato italiano non è chi non riconosca quella che deriva dall'antica ed inviolata tradizione di porre a difesa della finanza dello Stato le principali sue cure, la sua indiscussa competenza e la sua rispettata autorità. A questa tradizione il ministro del tesoro, mi è grato poterlo dichiarare, è deciso di conformarsi, attingendone nuovo vigore per compiere il suo dovere indeclinabile di salvaguardare a qualunque costo l'integrità del bilancio.

Nessun grido di allarme, che nelle presenti condizioni non sarebbe giustificato; ma una

voce chiara e forte, una voce esortatrice che si propaghi da per tutto e dica al Paese, al Parlamento e al Governo: nella continenza delle spese è la salute della nostra finanza. (*Bene! - Applausi generali.*)

FINALI, *presidente della Commissione di finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze.* La Commissione di finanze confidava che le sue brevi e sobrie osservazioni sarebbero state bene accolte dal senno dell'onorevole ministro del tesoro. Oggi ne è ben certa in seguito al discorso che il Senato ha udito e che ha giustamente applaudito. La Commissione di finanze, e il suo relatore, sono lieti di aver dato occasione all'onorevole ministro di esporre al Senato notizie, avvedimenti e propositi che tutti insieme formano un sistema che non può tornare che a giovamento della cosa pubblica, che soprattutto si raccomanda alle buone condizioni della finanza.

Io, a nome della Commissione di finanze, ringrazio l'onorevole ministro e gli dichiaro che essa ha fiducia nel suo senno teoretico, avvalorato dalla esperienza e sempre animato dal desiderio del pubblico bene. (*Vive approvazioni.*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla votazione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'asestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1909-910 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1909-1910 rettificato in conformità al precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive:

Entrata L.	2,156,214,113.70
Spesa »	2,117,118,921.60
Avanzo L.	<u>+ 39,095,192,10</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata L.	36,501,875.48
Spesa »	43,330,000 »
Eccedenza passiva . . L.	<u>— 6,828,124.52</u>

Movimento di capitali.

Entrata L.	243,892,964.30
Spesa »	227,692,943.19
Eccedenza attiva . . . L.	<u>+ 16,200,021.11</u>

Partite di giro:

Entrata L.	56,318,562.61
Spesa »	56,318,562.61
	<u>»</u>

È approvata la tabella B che contiene i suddetti stanziamenti ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata L.	2,492,927,019.86
Spesa »	2,444,459,931.17
Avanzo L.	<u>+ 48,467,088.69</u>

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidati i decreti Reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste indicate nell'annessa tabella C-bis. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella C, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª).

(Approvato).

Art. 4.

All'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1909-910 sono portate le variazioni indicate nella tabella D, unita alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, descritte nella tabella *E* annessa alla presente legge.

Per gli stati di previsione della stessa Amministrazione, le reintegrazioni di somme nella spesa ed i prelevamenti dal « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » saranno disposti con decreti del ministro delle finanze i prelevamenti del « Fondo di riserva per le spese impreviste » con decreti da esso promossi.

Gli stanziamenti dei capitoli dell'entrata e della spesa, inscritti *per memoria* negli anzidetti stati di previsione riguardanti l'aumento o la diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, saranno determinati in fine di esercizio con decreto del ministro delle finanze, in corrispondenza coi risultati effettivi del conto del magazzino stesso.

È fatta facoltà al ministro delle finanze di aumentare con suoi decreti, in corrispondenza al bisogno, gli stanziamenti dei capitoli della spesa riguardanti la massa individuale.

(Approvato).

Art. 6.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella *F*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare sugli esercizi 1909-910 e 1910-911 tutti i pagamenti del capitolo n. 51 - « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 8.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, descritte nella tabella *G*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Sono approvate le variazioni ai bilanci della entrata e della spesa degli Economati dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1909-1910 descritte nella tabella *H* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Sono approvate le variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910 descritte nella tabella *I* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

L'ammontare del fondo di dotazione di magazzino delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1909-1910 in lire 119,422,020.01.

(Approvato).

Art. 12.

Il limite massimo delle annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1909-910 pei collocamenti a riposo, sia di autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in lire 455,000 con l'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 350 che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, è elevato alla somma di lire 550,000 ripartita nella seguente misura fra i vari Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia e giustizia	»	20,000
Id. degli affari esteri.	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno.	»	73,000
<i>A riportarsi</i>		L. 152,000

	<i>Riporto</i>	L.	152,000
Ministero dei lavori pubblici . . .	»		20,000
Id. delle poste e dei tele- grafi.	»		18,000
Id. della guerra	»		240,000
Id. della marina	»		100,000
Id. dell'agricoltura, indu- stria e commercio.	»		20,000
Totale		L.	<u>550,000</u>

(Approvato).

Art. 13.

Con decreti del ministro del tesoro sono autorizzate le variazioni necessarie a stabilire la corrispondenza prescritta dall'art. 12 della legge 2 luglio 1908, n. 326, fra gli stanziamenti relativi al Debito vitalizio, inscritti per *pensioni ordinarie e per indennità per una sola volta invece di pensione* negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dell'entrata in relazione con quelli del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 14.

È autorizzata la spesa di lire 500,000 da iscriversi al capitolo 111 *bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-10, per riparazioni degli edifici universitari della città di Napoli.

Sono autorizzate le seguenti diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione medesimo:

Capitolo n. 110. — Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (art. 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e art. 1, lettera *c*, della legge 30 giugno 1909, n. 407)L. 350,000

Capitolo n. 244. — Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori » 150,000

Totale.L. 500,000

(Approvato).

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910.

ENTRATA

CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
1	Redditi dei terreni e fabbricati del Demanio (escluso l'Asse ecclesiastico)	— 50,000 »
2	Redditi del patrimonio mobiliare del Demanio	— 250,000 »
3	Proventi dei beni del Demanio pubblico	+ 400,000 »
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal Demanio	+ 10,000 »
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acque patrimoniali	+ 150,000 »
16	Imposta sui fondi rustici	— 954,000 »
17	Imposta sui fabbricati	+ 800,000 »
18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	+ 4,524,300 »
19	Tasse di successione	+ 4,000,000 »
21	Tasse di registro	+ 2,000,000 »
22	Tasse di bollo	+ 600,000 »
23	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	— 500,000 »
24	Tasse ipotecarie	+ 600,000 »
28	Tasse di fabbricazione	+ 13,300,000 »
29	Dogane e diritti marittimi	— 4,500,000 »
31	Dazio di consumo della città di Roma	+ 1,425,150 »
32	Tabacchi	+ 6,000,000 »
34	Sali	+ 3,000,000 »
36	Lotto e tassa sulle tombole	+ 6,300,000 »
37	Poste	+ 2,400,000 »
38	Corrispondenza telegrafica	+ 100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 39,355,450 »

		<i>Riporto</i> . . .	+ 39,355,450 »
39	Prodotto delle reti telefoniche urbane		+ 122,100 »
40	Prodotto delle linee telefoniche interurbane		+ 440,700 »
41	Proventi eventuali e diversi dell'Amministrazione telefonica.		— 62,000 »
42	Tasse di pubblico insegnamento		+ 500,000 »
43	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali		+ 250,000 »
44	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative.		+ 300,000 »
49	Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichità e d'arte e dall'applicazione di tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 (a)		»
56	Proventi eventuali delle zecche		+ 1,500,000 »
58	Rimborso dai vari Ministeri della spesa per pensioni ordinarie inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro		+ 226,439 »
60	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro		— 326.60
64	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie.		— 104,467 »
64 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie (legge 24 dicembre 1908, n. 731).		+ 261,325.97
65	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino		— 759,046.80
65 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino (legge 24 dicembre 1908, n. 731).		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 41,970,174.57

(a) Variata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

	<i>Riparto</i>	41,970,174.57
66	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi per le somme fornite dal Tesoro, mediante cessione dei certificati stessi alla Cassa depositi e prestiti e ad altri enti, a termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 (articoli 9 e 10), 19 aprile 1906, n. 127 (art. 1) e 23 dicembre 1906, n. 638 (art. 3)	— 8,560,527.65
66 bis	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse per le somme fornite dal Tesoro mediante cessione di obbligazioni a termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 (articoli 9 e 10), 19 aprile 1906, n. 127 (art. 1) e 23 dicembre 1906, n. 638 (art. 3) (legge 24 dicembre 1908, n. 731)	+ 4,988,674.03
67	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi 3.50 per cento netto, sui certificati di credito, emessi per le somme fornite dal Tesoro a termini dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111, da servire all'acquisto ed alla costruzione del materiale navale occorrente per il servizio di navigazione.	+ 50,000 »
71	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.	+ 11,250 »
72	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (legge 25 febbraio 1892, n. 71)	+ 121,198.60
73	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative (legge 12 luglio 1900, n. 259)	+ 210,141.88
74	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici (legge 12 luglio 1900, n. 259)	+ 53,893.20
76	Concorsi per le scuole normali (legge 12 luglio 1896, n. 293)	+ 61,087.12
78	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.	— 35,350.75
79	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2243, art. 138 e seguenti)	— 105,169 »
82	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	+ 46,390 »
83	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra	+ 300,000 »
85	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.	+ 4,900 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 39,116,622 »

		<i>Riporto</i> . . .	+ 39,116,662 »
86	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali ecc.		+ 30,000 »
91	Somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte a sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350, e 3 luglio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai		+ 27,447.46
91 <i>bis</i>	Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio delle Casse di risparmio postali		<i>per memoria</i>
94	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria per liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato, in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638		+ 3,899,411 »
99	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo « Rimonta » del bilancio del Ministero della guerra		+ 164,730.98
102	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti, per le epizoozie, agli effetti dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272		+ 300,000 »
102 <i>bis</i>	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)		+ 765,000 »
114	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie		— 87,321.91
116	Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi, iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016		+ 4,000 »
117	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280		— 47,200 »
118	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56		— 37,700 »
119	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102		+ 17,750 »
122	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 14 luglio 1907, n. 542		— 478,500 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 43,674,279.53

	<i>Riporto</i>	+ 43,674,279.53
122 <i>bis</i>	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime autorizzate colla legge 6 giugno 1907, n. 300	+ 20,000 >
125	Rimborsi diversi di spese straordinarie	— 313,500 >
126	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333.	+ 1,791.32
129	Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di linee telefoniche interurbane (legge 9 luglio 1908, n. 420)	+ 200,000 >
138	Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno nella misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo per miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68 e art. 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458) (a).	>
139	Ritenute fatte dai ricevitori degli uffici del registro sulle mercedi dei loro commessi a termini dell'art. 40 del regolamento 1º agosto 1907, n. 575, e devolute al fondo per il miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali, istituito coll'art. 49 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458 (a)	>
146	Prodotto della vendita delle riproduzioni di cimeli posseduti dalla biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (legge 24 dicembre 1903, n. 490)	+ 2,080 >
149	Quota di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di pertinenza della Società pel risanamento di Napoli, da versarsi dal ricevitore provinciale e dall'esattore per essere accreditate al fondo pel risanamento (legge 7 luglio 1902, n. 290, art. 3)	+ 132,286.06
150	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255	— 30,000 >
151	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore di lire 6000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383	— 40,000 >
152	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, destinata a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+ 9,424,783.74
	<i>Da riportarsi</i>	+ 53,071,720.65

(a) Soppresso.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 53,071,720.65
153	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.	+ 585,503.77
155 <i>lis</i>	Somma dovuta dalla Società delle strade ferrate meridionali per il servizio, al saggio 3.65 per cento, dei capitali spesi per le opere e provviste di cui al terzo comma dell'articolo 9 della Convenzione 26 marzo 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, e pel materiale rotabile e d'esercizio di cui al 4° comma dell'articolo stesso (articolo 1 della Convenzione 9 giugno 1909, approvata colla legge 11 luglio 1909, n. 477)	+ 1,000,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+ 54,657,224.42
	<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.</i>	
157	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	+ 201,875.48
	<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
160	Vendita di beni immobili, esclusi quelli dell'Asse ecclesiastico . . .	— 50,000 »
161	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e recupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	— 50,000 »
164	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	— 50,000 »
169	Ricavo dalle alienazioni di opere fertilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e della legge 14 luglio 1907, n. 493.	+ 1,651,421.87
172	Somma da ricavarsi nei modi prescritti dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e leggi 15 luglio 1906, nn. 324 e 325).	+ 5,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 6,501,421.87

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+ 6,501,421.87
173	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i lavori e provviste di materiale rotabile occorrenti a sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 ed al successivo aumento del traffico (leggi 22 aprile 1905, n. 137, e 19 aprile e 15 luglio 1906, nn. 127 e 324; articolo 3, legge 21 dicembre 1908, n. 731)		+ 20,000,000 »
175 <i>bis</i>	Somma da ricavarsi nei modi prescritti dagli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, e 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per far fronte al pagamento del corrispettivo di riscatto della ferrovia Camposampiero-Montebelluna ai termini della legge 11 luglio 1909, n. 488.		+ 2,075,000 »
175 <i>ter</i>	Somma da ricavarsi nei modi prescritti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per far fronte alle spese inerenti al riscatto della ferrovia Lecce-Francavilla con diramazione Novelli-Nardò (legge 9 luglio 1908, n. 435).		+ 2,044,000 »
175 <i>quater</i>	Somma da ricavarsi nei modi prescritti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima		+ 3,447,000 »
177	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza della frana di Campomaggiore (articolo 3, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140)		+ 60,000 »
180	Somma da mutuarsi dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in virtù del compromesso 1° dicembre 1906, approvato con la legge 5 maggio 1907, n. 271, per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio		+ 500,000 »
184	Rimborso di somme dovute da provincie, comuni e corpi morali per i debiti al 30 giugno 1901, sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497.		+ 10,450 »
186	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)		+ 1,500,000 »
189	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie		— 54,020.14
190	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 36,083,851.73

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i> . . .	+ 36,083,851.73
	cento netto, emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, pel completamento del fondo della dotazione di magazzino	— 234,874.40
191	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per le somme fornite dal Tesoro mediante cessione dei certificati stessi alla Cassa dei depositi e prestiti e ad altri enti a termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 (articoli 9 e 10); 19 aprile 1906, n. 127 (art. 1) e 23 dicembre 1906, n. 638 (art. 3).	— 910,605.53
192	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (legge 22 aprile 1905, n. 137 (art. 9 e 10)	+ 0.10
196	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le Regie navi armate	— 3,500,000 »
202	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	+ 36,000 »
204	Proventi dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia, da destinarsi per le spese e per gli scopi dell'azienda stessa, giusta gli articoli 4 e 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746)	+ 7,380.69
209	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	— 400,000 »
212	Somma da prelevarsi dal fondo di cassa esistente presso la Tesoreria, destinato a far fronte alle spese di miglioramento e di ampliamento dei servizi telefonici (legge 24 marzo 1907, n. 111, art. 5)	+ 208,000 »
212 <i>bis</i>	Prelevamento dal conto corrente del Tesoro dello Stato al fine di fornire al Ministero dei lavori pubblici i mezzi necessari per espropriazioni ed occupazioni di terreni, acquisto di legname ed altri materiali, costruzione di baracche e per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 15 aprile 1909, n. 188, e art. 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421).	+ 25,000,000 »
212 <i>ter</i>	Prelevamento dal conto corrente col Tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari civili dello Stato, che prestano servizio	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 56,289,752.59

		<i>Riporto</i> . . .	+ 56,289,752.59
		nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+ 1,464,000 »
212 <i>quater</i>		Prelevamento dal conto corrente col Tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421, al fine di fornire al Ministero dell'istruzione pubblica i mezzi necessari per provvedere alle spese più urgenti per la salvezza delle opere d'arte e dei monumenti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+ 80,000 »
214 <i>lis</i>		Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato ai termini della legge 15 aprile 1909, n. 188, e dell'articolo 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421, per somministrazione di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esenzione di opere nel loro interesse, da versarsi a reintegro del conto corrente istituito dalla detta legge 15 aprile 1909, n. 188, per provvedere a lavori e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.	<i>per memoria</i>
		Totale delle variazioni alla Categoria III . . .	+ 57,833,752.59
		CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>	
216		Fitti di beni demaniali ad uso ed in servizio di Amministrazioni governative	+ 1,25
218		Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	+ 362.50
222		Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	+ 1,200,000 »
223		Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	— 1,160,700 »
224		Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato, occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	+ 74,850 »
227		Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	+ 1,585,503.77
		Totale delle variazioni alla Categoria IV . . .	+ 1,700,017.52

SPESA

MINISTERO DEL TESORO

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	—	3,570.38
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	—	23,501.71
4	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	+	21,179.28
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	+	1,375 »
12	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	+	37.50
16 <i>bis</i>	Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	5,250,000 »
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse).	—	650 »
19	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	—	2,800,000 »
20	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza, creati colla legge 7 luglio 1901, n. 323 (Spesa obbligatoria) (a)		»
22	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	+	400,000 »
24	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria).	—	3.02
25	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 (Interessi) (Spesa obbligatoria)	—	9,946,254.03
26	Mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	—	3.77
	<i>Da riportarsi</i>		7,101,391.13

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

	<i>Riparto</i>	—	7,101,391.13
28 bis	Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie delle quali lo Stato è comproprietario e di quelle concesse all'industria privata	—	8,750,000 »
30	Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1973 alla società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale Palermo-Marsala-Trapani pel riscatto della ferrovia stessa (nona e decima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1909, leggi 14 luglio 1907, n. 494, e 9 luglio 1908, n. 424, e atto di transazione 17 marzo 1909, approvato con decreto ministeriale 15 aprile successivo	+	342,500 »
38	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	+	226,439 »
39	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 a 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	+	17,917 »
48	Spese per la Camera dei deputati	+	40,000 »
50	Personale di ruolo (Spese fisse)	+	600 »
68	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'art. 107 del testo unico della legge sugl'Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, e compenso al segretario della detta Commissione, e spese diverse inerenti al servizio di vigilanza	—	750 »
75	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	—	13,500 »
79	Personale delle Delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse)	+	9,000 »
92	Spese d'esercizio della Zecca (Spese obbligatorie)	+	25,000 »
95	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	—	1,791.68
100	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)	+	10,000 »
119	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari, da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine)	+	15,410.60
	<i>Da riportarsi</i>	—	15,180,566.21

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

	<i>Ripporto</i> . . .	— 15,180,566.21
127	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	— 2,602,508.31
128	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	— 872,237.31
132	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interesse e di ammortamento, relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni anche nell'interesse degl'istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13 della legge 25 giugno 1906, n. 255)	+ 22,400 »
133	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000 destinato all'estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni, autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine)	— 33,000 »
134	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscossi nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140 - Titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine)	+ 30,000 »
137	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito da concedersi al comune di Parma, ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9 (Spesa obbligatoria)	+ 4,381.11
141 <i>bis</i>	Somma occorrente per ricostituire un certificato di rendita 3.75 per cento di annue lire 750. a favore di Olimpia Bonsignore e pel pagamento di venti rate semestrali d'interessi fino al 1° luglio 1909, in esecuzione della decisione della V Sezione del Consiglio di Stato 22 febbraio-29 marzo 1909	+ 29,375 »
143	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia austro-ungarica, a termini dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	— 1,000 »
147	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	— 18,603,155.72

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	— 18,603,155.72
		30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321	— 473,858.96
149 <i>bis</i>		Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, in ragione di 3 lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906, ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286	+ 700,000 »
151		Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 . . .	+ 530,672.28
152		Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286) (a)	»
155		Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli, da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) (Spesa d'ordine)	— 192,713.94
156		Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) (Spesa d'ordine)	— 274,184.24
160		Rimborso alle provincie e ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto o non compensati con imponibile nuovo comunque derivante (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538) . . .	+ 230,000 »
161		Rimborso ai comuni ed alla provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355)	+ 1,957.32
163 <i>ter</i>		Rimborso alle provincie di Messina e Reggio Calabria ed ai comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, della differenza tra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e Regi decreti 17 novembre 1909, n. 723 e 6 febbraio 1910, n. 58)	+ 6,300,000 »
163 <i>quater</i>		Saldo d'impegni riguardanti fitti di locali non demaniali ad uso dell'Avvocatura erariale per gli esercizi 1906-907 e 1907-908	+ 2,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	— 11,779,283.26

(a) Soppresso.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	— 11,779,283.26
163 <i>quinq.</i>	Somma occorrente per la fabbricazione, l'emissione e il collocamento del titolo redimibile 3.50 per cento netto creato colla legge 24 dicembre 1908, n. 731		<i>per memoria</i>
163 <i>sexies</i>	Spese d'impianto e di funzionamento degli uffici istituiti a Messina e Reggio Calabria per la custodia dei valori rinvenuti fra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 — Indennità all'agente contabile e al controllore e retribuzione al personale avventizio di scritturazione e di basso servizio (Regio decreto 2 settembre 1909, n. 699)	+	17.500 »
163 <i>septies</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+	51,000 »
163 <i>octies</i>	Somma dovuta a Zanolo Margherita maritata Prioglio per ratei di pensioni già intestati a Francesco Giuseppe e a Celso Teresa di Bonvillaret giusta sentenza 31 dicembre 1908-7 gennaio 1909 del tribunale e 20-27 luglio 1909 della Corte di Cassazione di Torino	+	1,005.52
163 <i>undec.</i>	Contributo dello Stato nelle spese per le feste commemorative del cinquantenario del Risorgimento in Sicilia — Somma da assegnarsi al Comitato esecutivo ai termini dell'art. 1 della legge 17 marzo 1910, n. 106 (Spesa ripartita) (prima rata)	+	150,000 »
163 <i>duodec.</i>	Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato, eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio	+	4,000 »
163 <i>terdec.</i>	Contributo al Comitato regionale di Sicilia per le spese da sostenersi dai comuni di Marsala, Salemi, Calatafimi e Milazzo per la locale commemorazione del cinquantenario del Risorgimento in Sicilia	+	50,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria I	—	11.505,777.74
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>			
176	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 (ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1910) (Spesa obbligatoria)	—	10.98
177	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (ammortamento al 1° gennaio e al 1° luglio 1910) (Spesa obbligatoria)	—	1,316,940.86
178	Mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 (ammortamento al 1° gennaio 1910) (Spesa obbligatoria).	+	0.10
	<i>Da riportarsi</i>	—	1,316,951.74

		<i>Riporto</i> . . .	— 1,316,951.74
178 <i>bis</i>	Somma da pagarsi alla Società veneta di costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie, per corrispettivo del riscatto della ferrovia Camposampiero-Montebelluna a termini della legge 11 luglio 1909, n. 488		+ 2,075,000 »
178 <i>ter</i>	Indennità pel riscatto della linea Lecce-Francavilla Fontana con diramazione Novoli-Nardò (legge 9 luglio 1908, n. 435)		+ 2,044,000 »
178 <i>quater</i>	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488		+ 3,447,000 »
179	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico . .		+ 20,000,000 »
181	Somme da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie, Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261 e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società, ed approvati con legge 27 aprile 1885, n. 3048)		+ 5,000,000 »
182 <i>bis</i>	Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)		+ 1,500,000 »
187	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574 sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche		— 400,000 »
188 <i>bis</i>	Somme da versarsi al conto corrente istituito col Ministero dei lavori pubblici a reintegrazione delle somme anticipate dal tesoro sul fondo di 50 milioni per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 23 dicembre 1908, in corrispondenza ai ricuperi da enti morali e da privati (legge 15 aprile 1909, n. 188 e art. 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421).		<i>per memoria</i>
	Totale delle variazioni alla Categoria III		+ 32,349,048.26
	CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>		
190	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo		+ 362.50

MINISTERO DELLE FINANZE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	38,531.52
55	Aggio di esazione ai contabili, assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine)	+	400,000 »
56	Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro, incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 436 (Spesa obbligatoria)	+	8,000 »
58	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze d'uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria)	+	93,000 »
66	Spese di coazioni e di liti; risarcimento ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	+	25,000 »
69	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi ed automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria)	+	38,212.50
72	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle Casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 633 (Spesa d'ordine)	-	300,000 »
87	Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	+	250,000 »
88	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	+	400,000 »
89	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	+	55,000 »
95	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	+	142,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	1,149,744.02

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i>	+	1,149,744.02
98	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	+	20,000 »
109	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	+	165,000 »
118	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	+	60,000 »
120	Spese per la gestione delle esattorie (Spesa obbligatoria)	+	5,650 »
122	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	+	24,000 »
126	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	+	3,140,175.23
154	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	+	5,000 »
163	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite: quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907 (Spesa d'ordine)	+	99,000 »
172	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	+	27,000 »
175	Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	+	5,000
184	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)	—	1,171,700 »
185	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (Spesa obbligatoria)	+	712,575 »
203	Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi (Spesa obbligatoria)	+	36,000 »
204	Aggio di esazione (Spesa d'ordine)	+	700,000 »
205	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	+	10,100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	15,077,444.25

		<i>Riporto</i> . . .	+ 15,077,444.25
212	Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)		+ 550,000 »
213	Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse e obbligatorie)		+ 25,000 »
218	Assegni e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative (Spesa obbligatoria)		+ 50,000 »
219	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria)		+ 6,000,000 »
223	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture (Spesa obbligatoria)		+ 950,000 »
233	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)		+ 380,000 »
235	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria)		+ 50,000 »
237	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale (Spesa obbligatoria)		+ 200,000 »
241	Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale (Spesa obbligatoria)		+ 5,000 »
252	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 23,287,444.25

	<i>Riporto</i> . . .	+ 23,287,444.25
	dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine)	+ 220,000 »
269 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.	+ 202,000 »
295 <i>bis</i>	Spesa per l'acquisto dell'area necessaria per la costruzione dell'edificio ad uso di Sezione doganale al nuovo porto fluviale di Roma	+ 75,000 »
354	Spese per studi e lavori statistici sulle finanze comunali e provinciali	+ 10,000 »
438	Acquisto di terreno per la costruzione in provincia di Lecce di un magazzino e laboratorio di tabacchi greggi	+ 8,346.79
	Totale delle variazioni della Categoria I	+ 23,802,791.04
	CATEGORIA III. — Movimento di capitali.	
308	Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	+ 36,000 »
309 <i>bis</i>	Spesa dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia da sostenersi coi proventi dell'azienda stessa (art. 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746)	+ 7,380.69
	Totale delle variazioni alla categoria III	+ 43,380.69
	CATEGORIA IV. — Partite di giro.	
310	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	+ 1.25
315	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Spesa d'ordine)	+ 1,000 »
317	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Spesa d'ordine)	+ 31,000 »
320	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	+ 7,300 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 39,301,25

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i>	+	39,301.25
324	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Spesa d'ordine)		+	6,350 »
326	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Spesa d'ordine)		+	5,000 »
330	Restituzione di diritti indebitamenti esatti (Spesa d'ordine)		+	60,000 »
331	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)		+	3,500 »
		Totale delle variazioni alla categoria IV	+	114,151.25

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

7	Ministero - Pigioni di locali ad uso dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)		+	2,000 »
16	Stampa delle leggi e decreti del Regno (Spesa obbligatoria)		+	80,000 »
39 bis	Indennità ai funzionari civili, che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12		+	440,000 »
		Totale delle variazioni	+	522,000 »

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

3	Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, e ai consoli generali di 1ª classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero		-	5,000 »
4	Ministero - Spese d'ufficio		+	14,500 »
11	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)		+	60,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+	69,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i>	69,500 »	
15	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	+	4,000 »	
17	Compensi per lavori straordinari	+	17,000 »	
18	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio . .	+	1,000 »	
19	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	+	2,000 »	
20	Spese casuali	+	12,500 »	
24	Stipendi al personale delle legazioni (Spese fisse)	-	13,000 »	
25	Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse)	-	37,000 »	
26	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	-	2,000 »	
27	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	+	10,000 »	
28	Assegni al personale delle legazioni (Spese fisse)	-	55,000 »	
29	Assegni al personale dei consolati (Spese fisse)	-	110,000 »	
33	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	+	30,000 »	
34	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	+	2,000 »	
35	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	+	167,600 »	
36	Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali e simili .	+	2,000 »	
37	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero .	-	58,000 »	
40	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	+	90,000 »	
42	Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero	+	2,000 »	
44	Scuole all'estero	+	18,379.81	
45	Fitto di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero	-	18,379.81	
48	Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria)	+	5,000 »	
		<i>Da riportarsi</i>	+	139,600 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+	139,600 »
51		Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea	+	502,040 »
52		Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia della Somalia italiana	+	602,000 »
54		Spese varie nell'interesse generale delle colonie Eritrea e Somalia italiana	—	22,000 »
57 <i>bis</i>		Spese di viaggio e di soggiorno in Italia di S. A. I. il principe Tsai Hsiun e del suo seguito	+	30,000 »
57 <i>ter</i>		Fitto arretrato del fabbricato interno del villino Santaflora adibito ad uso dell'Ispettorato generale delle scuole all'estero	+	7,000 »
57 <i>quat.</i>		Saldo degli impegni riguardanti l'art. 16 del bilancio eritreo 1907-908 da versarsi al Governo della Colonia a pareggio del disavanzo accertato al 30 giugno 1908	+	30,000 »
57 <i>quin.</i>		Spesa per la ricostruzione della casa demaniale ad uso di alloggio del consigliere della Regia ambasciata in Tokio	+	58,000 »
57 <i>sexies</i>		Concorso nelle spese per il viaggio e per le accoglienze in Italia di una Commissione di commercianti, funzionari, militari e notabili dell'Impero ottomano	+	70,000 »
57 <i>sept.</i>		Assegnazione straordinaria per opere pubbliche ed altre spese varie afferenti la Colonia della Somalia italiana (legge 20 marzo 1910, n. 129) (Spesa ripartita - 1 ^a rata)	+	456,000 »
		Totale delle variazioni . . .	+	1,872,640 »

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

4		Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale	+	19,000 »
6		Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità fisse annue al vice-presidente ed ai consiglieri (Legge 17 febbraio 1881, n. 51 e 19 luglio 1909, n. 496 (Spese fisse)	+	1,833,34
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	20,833,34

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i>	+	20,833.34
7	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725.		+	4,583,34
11	Ministero - Fitto di locali		+	4,600 »
24	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+	5,831.32
32	R. Università e altri Istituti universitari - Personale - Stipendi ai professori ordinari e straordinari di materie obbligatorie nelle R. Università - Stipendi ed assegni al personale degli stabilimenti scientifici e retribuzioni agli incaricati per le materie medesime, e stipendi, assegni, indennità e retribuzioni iscritti nei ruoli organici delle segreterie universitarie e degli istituti universitari - Retribuzioni per supplenze ai posti di ruolo vacanti ed al personale in aspettativa - Assegni ai dottori collegiati della R. Università di Bologna (Spese fisse)		+	2,783,173.55
33	R. Università - Personale - Stipendi ai professori ordinari e straordinari e retribuzioni agli incaricati di insegnamenti complementari - Stipendi al personale degli stabilimenti scientifici per gli insegnamenti medesimi - Retribuzioni per supplenze ai posti di ruolo vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse).		+	163,340.76
35	R. Università ed altri Istituti universitari - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse)		-	31,473.75
40	Regie Università ed altri Istituti universitari - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico, per mantenimento delle cliniche, per spese d'ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Assegno fisso all'Università libera di Urbino		+	277.50
46	Regie Università ed altri Istituti universitari - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima		+	600,000 »
48	Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª, e 9 luglio 1905, n. 366 e le disposizioni della legge 19 luglio 1909, n. 496 e legato di Filippo Barker Webb - Aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto - Compensi per le conferenze nelle scuole del magistero		+	134,071.67
49	Regio politecnico di Torino (Assegno fisso secondo la legge 8 luglio 1906, n. 321 e le disposizioni della legge 19 luglio 1909, n. 496)		+	43,312.50
		<i>Da riportarsi</i>	+	3,728,550.23

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+	3,728,550.23
50	Scuola navale superiore di Genova - Contributo per il suo mantenimento ed onere dello Stato per l' aumento di spesa portato dalla legge 19 luglio 1909, n. 496		+	14,208.34
55	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale - Stipendi al personale iscritto nei ruoli organici - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti e per supplenze agli insegnanti ed impiegati in aspettativa (Spese fisse)		+	54,633.34
126	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d' entrata (Art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria).		+	344,745.30
127	Musei, gallerie, scavi di antichità - Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica, e spese per la loro conservazione - Compensi ai ricevitori doganali incaricati della riscossione della tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d' arte, destinati all' estero giusta l' articolo 296 del regolamento approvato con Regio decreto 17 luglio 1904, n. 431 - Spese da sostenersi con i proventi di cui all' art. 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185 (a).			»
128	Somma da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l' acquisto eventuale di cose di arte e di antichità (Art. 23 della legge 20 giugno 1909, n. 364)		+	112,237.52
128 <i>bis</i>	Acquisto di cose d' arte e di antichità (Art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)		+	765,000 »
130	Scuole medie governative - Personale, stipendi, assegni, indennità e retribuzioni indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142, al personale di ruolo ed a quello delle classi aggiunte - Retribuzioni per insegnamenti speciali e per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa - Compensi per maggiore orario contemplati nella legge predetta - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo (Spese fisse)		+	2,156,225 »
140	Sussidi a provincie, a comuni, e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche		-	26,166.66
154	Istituti di magistero per l' educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale - Stipendi e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello per le classi aggiunte - Compensi per supplenze e per eventuali lavori straordinari e di segreteria (Spese fisse).		+	23,737.50
155	Istituti di magistero per l' educazione fisica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) (b)			»
156	Istituti di magistero per l' educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Dotazioni per spese di ufficio e di rappresentanza, pigioni, manu-			
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	7,173,170.57

(a) Soppresso.

(b) Modificata la denominazione del capitolo.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 7,173,170.57
	tenzione e adattamento di locali e di mobili, passeggiate, materiale per giuochi ed altro, e vestiario per il personale di servizio . .	+ 1,800 »
157	Insegnamento della ginnastica nelle scuole medie governative - Personale - Stipendi e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello per le classi aggiunte ed alle incaricate per le squadre femminili nelle scuole medie miste - Rimunerazioni per supplenze ai posti vacanti ed agli insegnanti in aspettativa (Spese fisse)	+ 244,786.66
162	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa - Assegni al personale insegnante e di servizio nella scuola professionale annessa al convitto « Principe di Napoli » in Assisi (Spese fisse)	- 1,800 »
172	Educatori femmiuili - Personale - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze a posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse)	+ 22,875 »
174	Assegni fissi ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili - Sussidio all' Istituto femminile « Suor Orsola Benincasa » disposto dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, ed assegno al 2° Reale educatorio « Maria Pia » in Napoli disposto, dalla legge 14 luglio 1907, n. 578	+ 11,250 »
191	Concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Legge 11 aprile 1886, n. 3798, ed 8 luglio 1894, n. 407)	+ 17.89
209	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie meridionali del continente in applicazione dell' articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	+ 501,297.92
210	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare in Sicilia in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . .	+ 206,988.81
211	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sardegna, in applicazione dell' articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	+ 46,164.38
212	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino; Perugia e Roma e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma, in applicazione degli articoli 73 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	+ 123,830.19
226	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse). .	+ 124,009.42
227 <i>bis</i>	Paghe e compensi al personale avventizio assunto temporaneamente per i servizi di ragioneria del Ministero e per la liquidazione delle	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 8,454,390.84

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i> . . .	+	8,454,390.84
	somme dovute a comuni pel concorso nello stipendio dei maestri elementari	+	50,000 »
227 <i>ter</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei Comuni compresi nell' elenco di cui all' art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.	+	128,000 »
258 <i>bis</i>	Contributo alle spese da sostenersi dall' Accademia dei Lincei in occasione dell' adunanza generale dell' Associazione internazionale delle Accademie scientifiche, che si terrà in Roma nel maggio 1910.	+	5,000 »
259	Lavori ed acquisti per la biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze da eseguirsi con le somme che si ricaveranno dalla vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca medesima (Art. 3 della legge 24 dicembre 1903, n. 490)	+	2,080 »
266 <i>bis</i>	Spese per il recupero, il restauro, la sistemazione e la conservazione dei monumenti e degli oggetti d' arte danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+	80,000 »
266 <i>ter</i>	Spese per provvedere alla pubblicazione del materiale arretrato delle <i>Notizie degli scavi di antichità</i> che si stampano a cura della Regia Accademia dei Lincei.	+	8,000 »
267 <i>bis</i>	Spesa occorrente per l' arredamento didattico e scientifico e per la biblioteca delle scuole normali di Reggio Calabria e Catanzaro, istituite con la legge 19 luglio 1909, n. 525.	+	20,000 »
277 <i>bis</i>	Concorso nelle spese del IV Congresso internazionale di filosofia che si terrà in Bologna nel 1911	+	15,000 »
	Totale delle variazioni	+	8,762,470.84

MINISTERO DELL'INTERNO

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

22	Spese di posta.	+	5,000 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell' articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	5,807.35
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+	21,474.85
31	Spese casuali	+	215,287.83
	<i>Da riportarsi</i>	+	247,570.03

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i> . . .	+ 247,570.03
67	Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico.	+ 190,000 »
72	Retribuzione al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie.	+ 10,000 »
79	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie.	+ 300,000 »
109	Fitto, manutenzione e adattamento di locali per le guardie di città (Legge 24 marzo 1907, n. 116 (Spese fisse)	+ 420,000 »
110	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città	+ 600,000 »
120	Spesa per il casermaggio dei reali carabinieri (articolo 1, legge 24 marzo 1907, n. 116)	+ 2,360,000 »
121	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai reali carabinieri.	+ 1,500,000 »
164 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+ 130,000 »
165 <i>bis</i>	Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, del fondo costituito dall'addizionale stabilita dallo stesso art. 2.	+ 6,134,608.51
168	Fondo occorrente pel pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (art. 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa obbligatoria)	+ 135,000 »
171 <i>bis</i>	Spese per il concorso della Direzione generale di sanità pubblica all'Esposizione internazionale di Bruxelles del 1910	+ 20,000 »
173 <i>bis</i>	Spese per provvedimenti di sanità e di sicurezza pubblica in seguito al terremoto nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria	+ 2,400,000 »
173 <i>novies</i>	Concorso dello Stato nella spesa per un monumento da erigersi sul Colle di Montecucco (Castelfidardo) in onore del generale Cialdini e dei caduti nella battaglia di Castelfidardo (articolo 1 della legge 17 marzo 1910, n. 105)	+ 50,000 »
173 <i>decies</i>	Concorso nelle spese del Comitato nazionale per le commemorazioni del cinquantenario del 1860.	+ 20,000 »
	Totale delle variazioni . . .	+ 14,517,178.54

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

30	Residui passivi eliminati a senso dell' articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	11,152.96
70	Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti (Spesa d'ordine).	+	200 »
71	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova. . .	+	160,000 »
92	Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all' industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168; 4 dicembre 1902, n. 506; 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444)	—	640,000 »
93 <i>bis</i>	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Adriatico-Sangritana (Legge 12 luglio 1908, n. 444)		<i>per memoria</i>
104	Opere in Roma dipendenti dalle leggi; 14 maggio 1881, n. 209, 2 luglio 1890, n. 6936, 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, 25 febbraio 1900, n. 56, 27 dicembre 1903, n. 514, 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lettere <i>b, c, d</i>), 6 giugno 1907, n. 300, 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lettere <i>b e c</i>) e 30 giugno 1909, n. 407 (articolo 1, lettere <i>c e b</i>) (Spesa ripartita)	+	3,080.000 »
105	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere in Roma . . .	+	8,000 »
106	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere in Roma (Spese fisse)	+	10,000 »
107	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse e indennità in base all' articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere in Roma . . .	+	2,000 »
110	Acquisto dell' area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (articoli 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e articolo 1, lettera <i>c</i> della legge 30 giugno 1909, n. 407)	+	620,000 »
111	Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell' Università di Napoli e degli istituti dipendenti (legge 30 luglio 1896, n. 339; articolo 1, lettera <i>e</i> della legge 30 giugno 1904, n. 293, e articolo 14 della legge 30 giugno 1909, n. 407).	+	188,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	3,439,352.96

		<i>Riporto</i>	+ 3,439,352.96
112	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli istituti dipendenti (Spese fisse)		+ 12,000 »
119 <i>bis</i>	Somme dovute al Consorzio stradale di Valnervia giusta sentenza della Corte d'appello di Genova 20 febbraio-5 marzo 1909 per la costruzione di strade comunali obbligatorie		+ 7,310 »
129	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 288 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera <i>e</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera <i>b</i>) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettere <i>d</i> ed <i>e</i>) (Spesa ripartita) (<i>a</i>).		»
131	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 - Compensi e remunerazioni per maggiori servizi resi dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle dette costruzioni (<i>a</i>)		»
147	Opere di bonificazione di prima categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera <i>g</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera <i>c</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera <i>f</i>) (Spesa ripartita) (<i>a</i>)		»
149	Somme a disposizione dell'Amministrazione (leggi 22 marzo 1900, numero 195 e 7 luglio 1902, n. 333): studi di progetti e compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione autorizzate da leggi anteriori a quella del 18 giugno 1899, n. 236 (Spesa ripartita).		+ 585,503.77
156	Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333 e 28 luglio 1902, n. 342, modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562 e dall'art. 1 lettera <i>g</i> della legge 30 giugno 1909, numero 407 (Spesa ripartita) (<i>a</i>).		»
184	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 25 luglio 1906, n. 255; 19 luglio 1907, n. 549 e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1 lettera <i>h</i> e art. 11) (Spesa ripartita) (<i>a</i>).		»
<i>Titolo IV della legge 9 luglio 1908, n. 445</i>			
(modificato dall'art. 1, lettera <i>i</i> e dall'art. 9 della legge 30 giugno 1909, n. 407).			
202	Spostamento di abitati, comprese le provincie di Basilicata e Calabria di cui alla tabella <i>E</i> annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (Spesa ripartita)		+ 90,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 4,134,166.73

(a) Variata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 4,134,166.73
203	Spese di personale ed impreviste pei lavori di consolidamento e trasferimento di abitati compresi nelle tabelle <i>D</i> ed <i>E</i> della legge 9 luglio 1908, n. 445 (art. 62 lettera <i>d</i> della medesima (Spesa ripartita)		+ 10,000 »
	<i>Spese per riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906.</i>		
	(Leggi 19 luglio 1906, n. 390; 29 dicembre 1907, n. 810 e 30 giugno 1909, n. 407) (art. 1 lettera <i>k</i>).		
204	Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale, ed opere di bonifica dei torrenti situati nella plagà vesuviana, in dipendenza delle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390, e della tabella <i>C</i> annessa alla legge 30 giugno 1909, n. 407 (Spesa ripartita)		+ 670,000 »
205	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390.		+ 15,000 »
206	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, numero 390 (Spese fisse).		+ 2,000 »
207	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390.		+ 11,000 »
208	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spese fisse)		+ 2,000 »
213	Opere di bonificazione nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera <i>g</i> ; e 30 giugno 1909, n. 407, art. 1, lettera <i>f</i>) (Spesa ripartita) (<i>a</i>)		»
225	Opere marittime dipendenti dalle leggi anteriori a quella 14 luglio 1907, n. 542, escluse quelle pei porti contemplati in più leggi (Spesa ripartita)		+ 49,000 »
232	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazioni di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> e articolo 39 del testo unico delle leggi sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)		- 49,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 4,844,166.73

(a) Variata la denominazione del capitolo

		<i>Riporto</i>	+ 4,844,166.73
244	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori.		- 4,720,000 »
CAPITOLI AGGIUNTI			
255 <i>ter</i>	Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere a bisogni ed opere urgenti d'interesse comunale e provinciale nelle due provincie di Reggio Calabria e di Messina e nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè alle spese per le occupazioni temporanee o permanenti di terreni per costruzione di ricoveri, ed a quelle per lo sgombero delle macerie delle aree pubbliche e per la esecuzione di demolizioni, puntellamenti e piccole riparazioni a tutela della pubblica incolumità nei comuni medesimi ai sensi del decreto Reale 18 aprile 1909, n. 213		+ 3,200,000 »
255 <i>quater</i>	Assegnazioni corrispondenti alle somme prelevate dal conto corrente col tesoro dello Stato, destinate a provvedere ad espropriazioni ed occupazioni di terreni, acquisti di legnami ed altri materiali, a costruzione di baracche e ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 15 aprile 1909, n. 188 e art. 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421)		+ 25,000,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I			+ 28,324,166.73
CATEGORIA II. — <i>Spese di costruzione di strade ferrate.</i>			
245	Spese per la costruzione di strade ferrate in dipendenza delle leggi 24 dicembre 1903, n. 501; 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettere <i>l</i> e <i>m</i>); 9 luglio 1905, n. 413 (art. 6); 12 luglio 1908, n. 444 e 19 luglio 1909, n. 518. (Spesa ripartita) (<i>a</i>)		»
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>			
249	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)		+ 1,585,503.77

(*a*) Variata la denominazione del capitolo.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

30	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	29.15
46	Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti, per prestazioni di custodia degli effetti postali e di mano d'opera per trasbordo in caso di interruzione di linee; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e pel nolo dei veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria) (a)	»	»
48	Compensi alla Società di Navigazione generale italiana e ad altre aziende esercenti servizi marittimi, lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	+	170,000 »
56	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501 (per la perdita di lettere raccomandate od assicurate (Spesa obbligatoria)	+	20,000 »
62	Retribuzioni ai fattorini del telegrafo (Spesa obbligatoria).	+	150,000 »
92	Premi annui ai direttori scolastici, ai maestri ed agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione provinciale delle poste riconosciuti benemeriti per il servizio delle Casse postali (art. 4 della legge 8 luglio 1909, n. 445 (a)	»	»
93	Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai delle somme iscritte sui libretti postali di risparmio, prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779 e 3 luglio 1902, n. 280, devolute alla Cassa nazionale di previdenza in virtù della legge 17 luglio 1898, n. 350.	+	27,447.46
94	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura subiti dai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali (Spesa obbligatoria). . .	+	40,000 »
94 bis	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi	per memoria	»
130	Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica . .	+	66,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	473,476.61

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riparto</i>	+	473,476.61
141	Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni ed altri enti interessati, per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i 10 chilometri, entro il raggio di 25 chilometri, mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici - Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio, soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (legge 9 luglio 1908, n. 420)		+	400,000 »
144 <i>ter</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12		+	455,000 »
		Totale delle variazioni	+	1,328,476.61
MINISTERO DELLA GUERRA				
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>				
22	Corpi di fanteria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)		+	261,9000 »
23	Corpi di fanteria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)		+	5,169,760 »
24	Corpi di cavalleria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)		+	43,500 »
25	Corpi di cavalleria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)		+	52,145 »
26	Corpi e servizi di artiglieria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)		+	51,900 »
27	Corpi e servizi di artiglieria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)		+	1,112,240 »
28	Corpi e servizi del Genio - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)		+	25,000 »
29	Corpi e servizi del Genio - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)		+	375,000 »
37	Corpo e stabilimenti di Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)		+	34,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+	7,125,445 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+ 7,125,445 »
38	Compagnie di sussistenza - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)		+ 250,000 »
39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti		+ 253,000 »
46	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri Reali) (Spese fisse)		+ 175,000 »
47	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle dei carabinieri Reali bilanciate al capitolo n. 31)		+ 700,000 »
50	Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere		+ 1,083,000 »
51	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa		+ 1,515,000 »
52	Foraggi ai cavalli dell'esercito		+ 821,555 »
53	Casermaggio per le truppe, retribuzione ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari		+ 782,000 »
55	Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli.		+ 784,730.98
56	Materiali e stabilimenti d'artiglieria		+ 1,770,000 »
57	Lavori di manutenzione e di miglioramento degli immobili militari, e materiale mobile del Genio militare		+ 1,553,000 »
58	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti		+ 150,000 »
62	Sussidi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito		+ 150,000 »
63	Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)		+ 150,000 »
64	Risarcimento di danni per fondi eventualmente mancanti nelle casse dei corpi per casi di forza maggiore (Spesa obbligatoria).		+ 1,287.75
69 bis	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12.		+ 45,000 »
69 ter	Spese per l'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra		+ 30,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 17,339,018.73

	<i>Riporto</i> . . .	+ 17,339,018.73
70	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	+ 1,500,000 »
71	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	+ 3,112,362.45
72	Sovvenzione alle masse interne dei corpi	+ 7,500,000 »
74	Materiale per la brigata ferrovieri a relative spese di trasporto (Spesa ripartita)	+ 350,000 »
75	Acquisto di quadrupedi per la cavalleria, per le artiglierie e per le mitragliatrici e relative spese di trasporto (Spesa ripartita) . . .	+ 2,000,000 »
77	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	+ 150,000 »
78	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	+ 1,850,000 »
79	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	+ 1,000,000 »
81	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	+ 1,700,000 »
82	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianti e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti - Spese di trasporto per i materiali accessori per esigenze del capitolo (Spesa ripartita)	+ 2,489,059.42
	Totale delle variazioni . . .	+ 38,990,440.60

MINISTERO DELLA MARINA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+ 48,000 »
2	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+ 1,800 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 7,800 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 57,600 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+	57,600	»
15	Spese di liti (Spesa obbligatoria)		+	10,000	»
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse)		+	226,439	»
36	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 21 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria)		+	30,000	»
41	Corpo di Commissariato militare marittimo		—	55,000	»
75	Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi - Motori - Armi a bordo ed a terra		—	72,600	»
76	Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi		—	226,439	»
82	Personale transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse)		+	30,000	»
83 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12		+	25,000	»
		Totale delle variazioni alla categoria I	+	25,000	»
	CATEGORIA III — Movimento di capitali.				
85	Fondo di scorta per le Regie navi armate		—	3,500,000	»
	MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO				
	CATEGORIA I. — Spese effettive				
39	Studi, ricerca di mezzi ed esperienze per combattere la diffusione della <i>diaspis pentagona</i> , della <i>brusca</i> , della <i>mosca olearia</i> e di altri insetti nocivi agli olivi; sussidi per distruzione di cavallette, arvicole, ecc. (Spesa obbligatoria)		+	30,000	»
71	Stipendi ed indennità alle guardie forestali demaniali (Spese fisse) (a)			»	»
72	Spese d'ufficio, acquisto e riparazioni di armi e bardature e sussidi per acquisto di cavalli per le guardie forestali demaniali (a)			»	»
		<i>Da riportarsi</i>	+	30,000	»

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+	30,000 »
75	Retribuzioni, compensi ed altre spese per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali del Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia (Spesa obbligatoria)		+	10,000 »
76	Bollettino feudale (compensi a funzionari di altre amministrazioni e ad estranei per la raccolta, il riscontro e lo spoglio degli atti da pubblicarsi; compilazione e stampa del bollettino) (a)			»
80	Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro Romano (descrizione dei fondi; Commissione di vigilanza; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni) . . .		—	60,000 »
80 bis	Stipendi e spese di mantenimento del Corpo degli agenti a cavallo per la sorveglianza dell'Agro Romano (Regio decreto 3 agosto 1908, n. 546)		+	60 000 »
85	Quote di capitale dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro Romano per restituzione in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro Romano, approvato non Regio decreto 16 novembre 1905, n. 647 (Spesa d'ordine		+	4,151.38
116	Compenso ai verificatori metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato con Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3 ^a (Spesa obbligatoria)		+	8,500 »
125	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse)		+	56,400 »
126	Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura . .		—	15,100 »
127	Stipendi ed assegni al personale delle scuole speciali e delle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse)		+	101,820 »
132	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)		+	25,540 »
132 bis	Personale di segreteria delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . .		+	41,500 »
132 ter	Indennità di residenza in Roma al personale di segreteria delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)		+	965 »
134	Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali		—	10,965 »
155	Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunce di esercizio e degli altri modelli relativi all'appli-			
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	252,811.38

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+	252,811.38
		cazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (Spesa obbligatoria)	+	9,000 »
175		Spese per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271)	+	500,000 »
176		Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa obbligatoria)	+	18,250 »
176 <i>bis</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+	18,000 »
176 <i>ter</i>		Spese per il quinto censimento generale della popolazione del Regno (Legge 8 maggio 1910, n. 212) (Spesa ripartita - Prima rata) . .	+	625,000 »
184 <i>bis</i>		Somma occorrente per provvedere alle spese di ogni genere, compresi i salari, i compensi e le indennità di missioni, inerenti al proseguimento delle ricerche di strati acquiferi e perforazione di pozzi trivellati nelle Puglie	+	50,000 »
184 <i>ter</i>		Concorso nelle spese del Comitato esecutivo per l'Esposizione agraria di Padova (Pontevigodarzere)	+	10,000 »
184 <i>quater</i>		Partecipazione ufficiale dell'Italia alla prima Esposizione internazionale di caccia in Vienna nel 1910 (Legge 2 gennaio 1910, n. 3) .	+	100,000 »
184 <i>quinq.</i>		Spese di ogni genere per raccogliere le adesioni, gli studi e le notizie sulle diverse associazioni di cooperazione agricola che esistono nel Regno e disciplinare la loro partecipazione al concorso internazionale di demografia rurale che si terrà in Bruxelles nel 1910 . .	+	5,000 »
185 <i>bis</i>		Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 (Legge 10 giugno 1909, n. 340) (Spesa ripartita - seconda rata)	+	50,000 »
185 <i>ter</i>		Spese per la Regia Commissione d'inchiesta sulle industrie bacologica e serica, stampe, indennità di viaggio e di soggiorno, spese e compensi per la segreteria della Commissione	+	12,000 »
185 <i>quater</i>		Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale delle ferrovie e dei trasporti terrestri ed a quella di agricoltura e d'igiene e di belle arti in Buenos-Aires nel 1910 (Legge 2 gennaio 1910, n. 3) (Spesa ripartita - prima rata)	+	250,000 »
186		Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	-	22,300 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,877,761.38

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

	<i>Ripporto</i> . . .	+ 1,877,761,38
186 <i>bis</i>	Spese pel censimento speciale degli opifici e delle imprese industriali (Legge 8 maggio 1910, n. 212) (Spesa ripartita - Prima rata) . .	+ 375,000 »
188 <i>bis</i>	Prelevamento dai proventi dell'addizionale stabilita dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 per provvedere all'acquisto del materiale tecnico e didattico e del macchinario per le officine della scuola industriale di Messina	+ 50,000 »
192 <i>bis</i>	Contributo nella costituzione di un fondo per l'esercizio del credito agrario nelle Marche (art. 1º della legge 2 gennaio 1910, n. 7) . .	+ 200,000 »
192 <i>ter</i>	Contributo nella costituzione di un fondo per l'esercizio del credito agrario nell'Umbria (art. 12 della legge 2 gennaio 1910, n. 7) .	+ 300,000 »
200	Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa d'ordine) . .	+ 60,000 »
	Totale delle variazioni	+ 2,862,761.38

RIEPILOGO DELLA TABELLA A.

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Entrata. - Totale delle variazioni	— 54,657,224.42
Spesa:	
Ministero del tesoro.	— 11,505,777.74
Id. delle finanze.	+ 23,802,791.04
Id. di grazia e giustizia.	+ 522,000 »
Id. degli affari esteri.	+ 1,872,640 »
Id. dell'istruzione pubblica.	+ 8,762,470.84
Id. dell'interno	+ 14,517,178.54
Id. dei lavori pubblici	+ 28,324,166.73
<i>Da riportarsi</i>	+ 66,295,469.41

	<i>Riporto</i> . . .	+ 66,295,469.41
Ministero delle poste e dei telegrafi		+ 1,328,476.61
Id. della guerra		+ 38,990,440.60
Id. della marina		+ 25,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio		+ 2,862,761.38
	Totale delle variazioni della spesa . . .	+ 109,502,148 »
	Differenza . . .	— 54,844,923.58
CATEGORIA II. — <i>Costruzioni di strade ferrate.</i>		
Entrata. - Totale delle variazioni		+ 201,875.48
Spesa:		
Ministero dei lavori pubblici		»
	Differenza . . .	+ 201,875.48
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata. - Totale delle variazioni		+ 57,833,752.59
Spesa:		
Ministero del tesoro		+ 32,349,048.26
Id. delle finanze		+ 43,380.69
Id. della marina		— 3,500,000 »
	Totale delle variazioni della spesa . . .	+ 28,892,428.95
	Differenza . . .	+ 28,941,323.64

TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE ENTRATE
E SPESE REALI

Entrata. - Totale delle variazioni	+ 112,692,852.49
<hr/>	
Spesa :	
Ministero del tesoro	+ 20,843,270.52
Id. delle finanze	+ 23,846,171.73
Id. di grazia e giustizia	+ 522,000 »
Id. degli affari esteri	+ 1,872,640 »
Id. dell'istruzione pubblica	+ 8,762,470.84
Id. dell'interno	+ 14,517,178.54
Id. dei lavori pubblici	+ 28,324,166.73
Id. delle poste e dei telegrafi	+ 1,328,476.61
Id. della guerra	+ 38,990,440.60
Id. della marina	- 3,475,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 2,862,761.38
Totale delle variazioni alla spesa	+ 138,394,576.95
Differenza	- 25,701,724.46
CATEGORIA IV. — Partite di giro.	
Entrata. - Totale delle variazioni	+ 1,700,017.52
<hr/>	
Spesa :	
Ministero del tesoro	+ 362.50
Id. delle finanze	+ 114,151.25
Id. dei lavori pubblici	+ 1,585,503.77
Totale delle variazioni alla spesa	+ 1,700,017.52
Differenza	»

TABELLE *B, C, C bis, D, E, F, G, H, I.*

TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine », stanziato al capitolo n. 127 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
SPESA				
Ministero del tesoro.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
29 agosto 1909 . . .	6042 6074	3	Antiche rendite consolidate, ecc.	313.02
20 febbraio 1910 . . .	1051	11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi	1,375 »
Id.	1051	12	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma, ecc.	37.50
16 febbraio 1910 . . .	1009	92	Spese d'esercizio della zecca	25,000 »
13 marzo 1910	1606	3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	399.51
17 aprile 1910	2510	39	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	17,917 »
				45,042.03
Ministero delle finanze.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
18 agosto 12, 19, 26 e 30 novembre 1909. 11, 18, 28 gennaio, 3 e 16 febbraio 1910.	5765 7779 7940 7974 8081 8106 155 225 489 688 1029	26	Residui passivi eliminati, ecc.	38,486.22
<i>Da riportarsi</i>				38,486.22

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1910

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i> . . .	38,486.22
13 ottobre 1909 . . .	7128	58	Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.	93,000 »
17 gennaio 1910 . . .	285	88	Spese di amministrazione, ecc.	250,000 »
Id.	285	95	Id. miglioramento, ecc.	82,000 »
1° settembre 1909. . .	6187	109	Indennità agli ispettori, ecc.	75,000 »
15 febbraio 1910. . .	961	120	Spese per la gestione delle esattorie	3,150 »
26 febbraio 1910. . .	1285	122	Spese di coazioni e di liti	15,000 »
31 gennaio 1910 . . .	8658	203	Spese di provvista di carta, ecc.	30,000 »
28 gennaio 1910 . . .	488	218	Assegni ed indennità al personale, ecc.	50,000 »
15 marzo 1910 . . .	1677	26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	45.30
20 aprile 1910 . . .	2571	66	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri acces- sori	25,000 »
Id.	2571	28	Spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà dema- niali e per l'assicurazione degli operai contro gl'in- fortuni sul lavoro	150,000 »
Id.	2571	89	Spese di amministrazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico de- manio e per l'assicurazione degli operai contro gl'in- fortuni sul lavoro	55,000 »
Id.	2571	95	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro	60,000 »
Id.	2751	98	Spese di coazioni e di liti	20,000 »
Id.	2293	109	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre mis- sioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto	90,000 »
Id.	2572	122	Spese di coazioni e di liti	9,000 »
15 aprile 1910 . . .	2394	163	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente per- cepite; quota da corrispondere alla Repubblica di S. Ma- rino giusta l'art. 5 della Convenzione addizionale 14 giugno 1907	99,000 »
			<i>Da riportarsi</i> . . .	1,144,681.52

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i>	1,444,681.52
22 aprile 1910	2632	212	Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti e operai per prolungamento dell'orario di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie . . .	550,000
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>				
15 febbraio 1910 . . .	961	320	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Dazio consumo - Comune di Napoli)	7,300 »
11 gennaio 1910 . . .	123	330	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo di Roma)	60,000 »
25 marzo 1910	1916	317	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre	11,000 »
				1,772,981.52
Ministero di grazia e giustizia e dei culti.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
12 settembre 1909 . . .	6298	16	Stampa delle leggi e dei decreti	80,000 »
Ministero degli affari esteri.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
15 aprile 1910	2408	11	Telegrammi da spedirsi all'estero	60,000 »
Id.	2408	48	Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero	5,000 »
				65,000 »

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero dell'istruzione pubblica.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
30 novembre 1909 e 11 gennaio 1910.	8196 e 141	24	Residui passivi eliminati, ecc.	3.783,32
1º marzo e 11 aprile 1910.	1372 e 2298	24	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	2,048 »
				5,831,32
Ministero dell'interno.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
10 luglio e 25 agosto 1909.	4652 5983	25	Residui passivi eliminati, ecc.	5,807,35
30 luglio e 5 agosto, 16 settembre, 13 ottobre 1909 e 16 febbraio 1910.	5174 5337 6468 7116 1028	30	Spese di liti	21,474,85
				27,282,20
Ministero dei lavori pubblici.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
30 luglio, 10 e 21 ottobre e 30 novembre 1909.	5217 7037 7268 8180	30	Residui passivi eliminati, ecc.	8,431,89
1º marzo e 15 aprile 1910.	1373 e 2435	30	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	2,721,07
7 aprile 1910.	2145	70	Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti	200 »
				11,352,96
Ministero delle poste e dei telegrafi.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
31 gennaio 1910.	603	30	Residui passivi eliminati, ecc.	29,15
			<i>Da riportarsi</i>	29,15

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata.
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i>	29.15
2 agosto 1909	5455	48	Compensi alla Società di navigazione, ecc.	170,000 »
5 agosto 1909	5366	130	Bonificazioni e rimborsi diversi	66,000 »
10 aprile 1910	1959	56	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate ed assicurate	20,000 »
22 aprile 1910	2592	62	Retribuzioni ai fattorini del telegrafo	150,000 »
				406,029.15
			Ministero della guerra.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
19 dicembre 1909 . . .	8543	63	Spese per risarcimento di danni	150,000 »
Id.	8543	64	Risarcimento di danni, ecc.	1,287.75
				151,287.75
			Ministero della marina.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
22 novembre 1909 . . .	7969	15	Spese di liti	10,000 »
10 luglio 1909	4657	36	Spese eventuali pel mantenimento, ecc.	30,000 »
23 marzo 1910	1853	14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	7,800 »
				47,800 »
			Ministero di agricoltura, industria e commercio.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
17 gennaio 1910	375	75	Retribuzioni, compensi, ecc.	10,000 »
3 febbraio 1910	616	85	Quote di capitale, ecc.	4,151.38
			<i>Da riportarsi</i>	14,151.38

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i>	14,151.38
17 settembre 1909	6523	176	Interessi sulle somme anticipate, ecc.	18,250 »
Id.	1849	39	Studi, ricerca di mezzi ed esperienze per combattere la diffusione della <i>diaspis pentagona</i> , della brusca, della mosca olearia ed altri insetti nocivi agli ulivi; sussidi per distruzione di cavallette, ecc.	30,000 »
14 aprile 1910	2368	116	Compenso ai verificatori metrici per il giro di verifica- zione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3ª.	8,500 »
Id.	Id.	155	Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammis- sione al lavoro, delle denunce di esercizio e degli altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli	9,000 »
				79,901.38

RIASSUNTO

Ministero del tesoro	45,042.03
Id. delle finanze	1,772,981.52
Id. di grazia e giustizia e dei culti	80,000 »
Id. degli affari esteri	65,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	5,831.32
Id. dell'interno	27,282.20
Id. dei lavori pubblici	11,352.96
Id. delle poste e dei telegrafi	406,029.15
Id. della guerra	151,287.75
Id. della marina	47,800 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	79,901.38
TOTALE	2,692,508.31

TABELLA C-bis.

Prelevazioni di somme eseguite dal « Fondo di riserva per le spese impreviste », stanziato al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero del tesoro.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
14 aprile 1910 . . .	185	163 <i>duodecies</i>	Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio	4,000 »
17 aprile 1910 . . .	193	163 <i>terdecies</i>	Contributo al Comitato regionale di Sicilia per le spese da sostenersi dai comuni di Marsala, Salemi, Calatafimi e Milazzo per la locale commemorazione del cinquantenario del risorgimento in Sicilia	50,000 »
				54,000 »
Ministero degli affari esteri.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
21 aprile 1910 . . .	202	33	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione.	30,000 »
24 aprile 1910 . . .	203	35	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	50,000 »
27 marzo e 21 aprile 1910	155 e 200	57 <i>sexies</i>	Concorso nelle spese per il viaggio e per le accoglienze in Italia di una Commissione di commercianti, funzionari, militari e notabili dell'Impero ottomano	70,000 »
				150,000 »
Ministero dell'istruzione pubblica.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
21 aprile 1910 . . .	201	266 <i>ter</i>	Spese per provvedere alla pubblicazione del materiale arretrato delle « Notizie degli scavi di antichità » che si stampano a cura della R. Accademia dei Lincei	8,000 »
14 aprile 1910 . . .	188	277 <i>bis</i>	Concorso nelle spese del 4º Congresso internazionale di filosofia che si terrà in Bologna nel 1911	15,000 »
				23,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1910

Segue TABELLA C-bis.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero dell' interno.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
11 aprile 1910	189	22	Spese di posta	5,000 »
17 marzo 1910	161	173 <i>decies</i>	Concorso nelle spese del Comitato nazionale per le commemorazioni del cinquantenario del 1860	20,000 »
				25,000 »
Ministero della guerra.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
10 aprile 1910	177	69 <i>ter</i>	Spese per l'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra	30,000 »
Ministero di agricoltura, industria e commercio.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
17 aprile 1910	199	184 <i>bis</i>	Somma occorrente per provvedere alle spese d'ogni genere, compresi i salari, i compensi e le indennità di missione inerenti al proseguimento delle ricerche di strati acquiferi e perforazione di pozzi trivellati nelle Puglie	30,000 »
RIASSUNTO				
Ministero del tesoro				54,000 »
Id. degli affari esteri				150,000 »
Id. dell'istruzione pubblica				23,000 »
Id. dell'interno				25,000 »
Id. della guerra				30,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio				30,000 »
				312,000 »

TABELLA D.

Variazioni all'elenco A delle spese obbligatorie e d'ordine annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1909-10.

CAPITOLI DA AGGIUNGERSI

MINISTERO DEL TESORO.

- Capitolo n. 133. — Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, ecc..
- » 134. — Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, ecc.
- » 137. — Interessi 0.50 per cento dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito da concedersi al comune di Parma ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- Capitolo n. 80. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del demanio.
- » 81. — Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali.

MINISTERO DELL'INTERNO.

- Capitolo n. 168. — Fondo occorrente pel pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (articolo 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562).

CAPITOLI MODIFICATI NEL NUMERO O NELLA DENOMINAZIONE

MINISTERO DEL TESORO.

- Capitolo n. 19. — Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione.
- » 20. — Interessi dei buoni del Tesoro a lunga scadenza creati colla legge 7 luglio 1901, n. 323.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- Capitolo n. 72 — Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.

TABELLA E.

Variazioni al bilancio di previsione nell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1909-10.

ENTRATA		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di massa esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma	— 5,625 »
2	Quote di multe dovute alla massa sul prodotto delle contravvenzioni, e quote contravvenzionali versate interinalmente e devolute alla massa stessa perchè colpite da prescrizione	+ 5,625 »
4	Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie speciali del Corpo	— 15,000 »
9	Vendita di mobili e proventi eventuali diversi	+ 15,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I . . .		»
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
13	Assegni di primo corredo	+ 60,000 »
14	Ritenute ordinarie e straordinarie	+ 50,000 »
Totale della variazione alla categoria III . . .		+ 110,000 »
Totale delle variazioni all'entrata . . .		+ 110,000 »
SPESA		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
10	Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo (Spesa obbligatoria)	— 15,000 »
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	+ 25,000 »
20	Spese per l'impianto di infermerie speciali :	— 10,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I . . .		»

Segue TABELLA E.

CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>	
23	Pagamento di acconti di massa, spese d'ospitalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie (Spesa d'ordine) + 50,000 »
24	Pagamento dei crediti di massa (Spesa d'ordine) + 60,000 »
	<hr/>
	Totale delle variazioni alla categoria III + 110,000 »
	<hr/>
	Totale alle variazioni alla spesa + 110,000 »
	<hr/>

TABELLA F.

Variazioni al bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario 1909-10.

ENTRATA		
CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
3	Consolidato 3.50 per cento	+ 100,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	+ 30,000 »
	Totale delle variazioni	+ 130,000 »
SPESA		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
24	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	— 5,000 »
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	+ 30,000 »
28	Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	+ 500 »
29	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	+ 30,000 »
30	Spesa per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc., spese ipotecarie e trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere, spese per bollo e registro (Spesa obbligatoria)	— 8,000 »
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati; manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri (Spese obbligatoria)	+ 80,000 »
43	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	— 60,000 »
44	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	— 40,000 »
47	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	+ 85,000 »
	Da riportarsi	+ 112,500 »

Segue TABELLA F.

		<i>Riporto</i> . . .	+	112,500	»
51	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell' articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie) . . .		+	67,500	»
51	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spese d'ordine)		—	50,000	»
55	Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+	5,000	»
56	Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del fondo per il culto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa obbligatoria).		+	2,000	»
57	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine		—	7,000	»
		Totale delle variazioni . . .	+	130,000	»

TABELLA G.

Variazioni al bilancio di previsione del Fondo di beneficenza e di religione
nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1909-10.

ENTRATA	
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>	
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza. — 13,873 »
4	Consolidato 3.50 per cento netto + 10,900 »
9	Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato + 10,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I . . . + 7,027 »	
CATEGORIA II. — <i>Trasformazione di capitali.</i>	
10	Prezzo vendita beni di enti soppressi + 40,000 »
14	Prezzo vendita beni di enti conservati + 30,000 »
Totale delle variazioni alla categoria II . . . + 70,000 »	
Totale delle variazioni all'entrata . . . + 77,027 »	
SPESA	
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine) + 500 »
10	Residui passivi eliminati a senso dell' articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dei creditori (Spesa obbligatoria) + 9,916.13
	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) — 2,273 »
Da riportarsi . . . + 8,143.13	

Segue TABELLA G.

		<i>Riporto</i> . . .	+	8,143.13
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)		-	700 »
21	Assegni per pensioni di locali ad uso di abitazioni delle monache e del personale addetto al culto e spesa per concentrazione di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)		-	1,500 »
23	Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine		+	1,083.87
		Totale delle variazioni alla categoria I . . .	+	7,027 »
	<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>			
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)		+	40,000 »
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria).		+	30,000 »
		Totale delle variazioni alla categoria II . . .	+	70.000 »
		Totale delle variazioni alla spesa . . .	+	77,027 »

TABELLA H.

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti
per l'esercizio finanziario 1909-10.

Economato generale dei benefici vacanti di Bologna.

ENTRATA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I — Entrate effettive.

1	Rendita sul debito pubblico	+	1,025 »	
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	—	800 »	
3	Reddito di beni stabili.	+	1,200 »	
7	Ricuperi e proventi diversi	+	1,000 »	
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	+	200 »	
Totale delle variazioni alla Categoria I . . .			+	2,625 »
GESTIONI SPECIALI				
13	Esazione di rendite per conto dei terzi.	+	2,000 »	
14	Esazione di capitale da reinvestire per conto dei terzi	+	2,000 »	
15	Depositi vari per conto dei terzi	+	30,000 »	
Totale variazioni alle gestioni speciali . . .			+	34,000 »
Totale delle variazioni all'Entrata . . .			+	36,625 »

Segue TABELLA H.

SPESA			
GESTIONE ECONOMALE			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
1	Personale di ruolo	—	2,600 »
2	Personale straordinario.	—	500 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . .	+	3,700 »
5	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale. .	+	1,900 »
11	Imposte e tasse	+	900 »
13	Spese di liti e contrattuali	+	1,000 »
20	Spese casuali	+	3,000 »
21	Restituzioni di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	—	2,000 »
22	Fondo di riserva.	—	2,800 »
Totale delle variazioni alla Categoria I . . .		+	2,600 »
GESTIONI SPECIALI			
27	Restituzione di rendite esatte per conto di terzi	+	2,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto di terzi	+	2,000 »
29	Restituzione di depositi	+	30,000 »
Totale variazioni delle gestioni speciali . . .		+	34,000 »
Totale delle variazioni della Spesa . . .		+	36,600 »

Segue TABELLA H.

Economato generale dei benefici vacanti di Firenze.

ENTRATA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

1	Rendita sul Debito pubblico	+	2,695 »
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in quelli fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito	—	300 »
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+	4,000 »
6	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici minori	—	15,000 »
7	Ricuperi e proventi diversi	+	7,600 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	+	70 »
Totale delle variazioni all'Entrata . . .			— 935 »

SPESA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Personale di ruolo	—	6,950 »
2	Personale straordinario	—	2,088 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove ed orfani	—	1,000 »
7	Spese postali e di telegrammi	+	200 »
11	Imposte e tasse	+	340 »
16	Pensioni ed assegni continuativi	—	450 »
Totale delle variazioni della Spesa . . .			— 9,948 »

Segue TABELLA H.

Economato generale dei benefici vacanti di Napoli.**ENTRATA****GESTIONE ECONOMALE****CATEGORIA I. — Entrate effettive.**

1	Rendita sul debito pubblico	+	253.75
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi di capitali o di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito.	+	700 »
3	Reddito dei beni stabili	+	2,000 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	—	1,000 »
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+	10,000 »
7	Ricuperi e proventi diversi	+	3,080 »

Totale delle variazioni alla Categoria I		+	15,033.75
--	--	---	-----------

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	+	50,000 »
----	--	---	----------

Totale delle variazioni all'entrata . . .		+	65,033.75
---	--	---	-----------

SPESA**GESTIONE ECONOMIALE****CATEGORIA I. — Spese effettive.**

1	Personale di ruolo	—	1,000 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	+	140 »

Da riportarsi . . .		—	860 »
---------------------	--	---	-------

Segue TABELLA H.

		<i>Riporto</i> . . .	—	860 »
5	Spese d'ufficio		+	800 »
10	Imposte e tasse		+	1,300 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità . . .		—	436.75
15	Pensioni ed assegni continuativi		+	9.93
18	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici		+	11,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)		+	2,000 »
		Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+	13,813.18
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>				
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori . .		+	50,000 »
		Totale delle variazioni alla Spesa . . .	+	63,813.18
Economato generale dei benefici vacanti di Palermo.				
ENTRATA				
GESTIONE ECONOMALE				
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>				
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito		+	1,200 »
7	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori		—	23,000 »
9	Ricuperi e proventi diversi		+	7,000 »
10	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati		+	200 »
		Totale delle variazioni della Categoria I . . .	—	14,600 »

Segue TABELLA H.

CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>		
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi ed altri amministratori	+ 20,000 »
GESTIONI SPECIALI.		
18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	— 4,900 »
	Totale delle variazioni all' Entrata	+ 500 »
SPESA.		
GESTIONE ECONOMALE		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Personale di ruolo	— 3,700 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	— 1,300 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	+ 1,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	+ 1,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	+ 3,000 »
10	Imposte e tasse	+ 4,600 »
12	Spese di liti e contrattuali	+ 3,250 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	+ 2,253.35
15	Pensioni ed assegni continuativi	— 200 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	+ 1,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	+ 1,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	— 2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 9,903.35

		<i>Riporto</i> . . .	+	9,903.35
19		Pensioni ed assegni sull'antico fondo - Spogli e sedi vacanti . . .	—	3,981.50
20		Spese casuali	—	2,000 »
21		Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	—	20,000 »
		Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	—	16,078.15
		CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>		
26		Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori . . .	+	20,000 »
		GESTIONI SPECIALI		
30		Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato	—	4,900 »
		Totale delle variazioni della Spesa . . .	—	978.15
		Economato generale dei benefici vacanti di Torino.		
		ENTRATA		
		GESTIONE ECONOMALE		
		CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
1		Rendita sul Debito pubblico	+	1,567.50
4		Censi, canoni, livelli ed altre annualità	—	8 »
7		Ricuperi e proventi diversi	+	2,300 »
		Totale delle variazioni all'Entrata . . .	+	3,859.50

SPESA	
GESTIONE ECONOMALE	
CATEGORIA I. — <i>Spese Effettive.</i>	
1	Personale di ruolo — 8,100 »
2	Personale straordinario — 4,340 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . + 8,300 »
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali + 850 »
16	Pensioni ed assegni continuativi — 550 »
21	Spese casuali + 5,000 »
Totale delle variazioni alla Spesa . . . + 1,160 »	
 Economato generale dei benefici vacanti di Venezia. 	
ENTRATA	
GESTIONE ECONOMALE	
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>	
1	Rendita del debito pubblico + 718.13
7	Ricuperi e proventi diversi + 1,000 »
 GESTIONI SPECIALI	
15	Depositi vari per conto dei terzi + 20,000 »
16	Esazioni per conto del Fondo clero veneto + 10,000 »
Totale delle variazioni all'Entrata . . . + 31,718.13	

SPESA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

6	Spese postali e telegrammi	+	500 »	
7	Compensi per lavori straordinari	—	500 »	
16	Sussidio al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	+	1,300 »	
Totale delle variazioni alla Categoria I			+	1,300 »

GESTIONI SPECIALI

28	Restituzione di depositi	+	20,000 »	
29	Pagamenti per conto del Fondo clero veneto	+	10,000 »	
Totale delle variazioni alle gestioni speciali			+	30,000 »
Totale delle variazioni alla Spesa			+	31,300 »

Riassunto delle variazioni proposte per l'assestamento dei bilanci degli

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
ENTRATA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economica								
<i>Entrate effettive.</i>								
Redditi patrimoniali	+ 1,425 »	+ 2,395 »	»	+ 1,953.75	+ 1,200 »	+ 1,559.50	+ 718.13	+ 9,251.3
Proventi dei benefici vacanti	»	- 11,000 »	»	+ 10,000 »	- 23,000 »	»	»	- 24,000
Entrate diverse	+ 1,200 »	+ 7,670 »	»	+ 3,080 »	+ 7,200 »	+ 2,300 »	+ 1,000 »	+ 22,450
Totale	+ 2,625 »	- 935 »	»	+ 15,033.75	- 14,600 »	+ 3,859.50	+ 1,718.13	+ 7,701.3
<i>Movimento di capitali.</i>								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	»	»	»	»	»	»	»	»
Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni	»	»	»	+ 50,000 »	+ 20,000 »	»	»	+ 70,000
Totale	»	»	»	+ 50,000 »	+ 20,000 »	»	»	+ 70,000
Totale della parte prima	+ 2,625 »	- 935 »	»	+ 65,033.75	+ 5,400 »	+ 3,859.50	+ 1,718.13	+ 77,701.3
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	+ 34,000 »	»	»	»	- 4,900 »	»	+ 30,000 »	+ 59,100
Totale generale della parte prima e seconda	+ 36,625 »	- 935 »	»	+ 65,033.75	+ 500 »	+ 3,859.50	+ 31,718.13	+ 136,801.3

Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario 1909-10.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
SPESA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economica								
<i>Spese effettive.</i>								
Spese d'amministrazione	+ 2,500 »	- 9,838 »	»	- 60 »	»	- 4,140 »	»	- 11,538 »
Imposte, tasse e contributi	+ 900 »	+ 340 »	»	+ 1,300 »	+ 4,600 »	»	»	+ 7,140 »
Spese di liti e contrattuali.	+ 1,000 »	»	»	»	+ 3,250 »	»	»	+ 4,250 »
Spese patrimoniali	»	»	»	- 436.75	+ 2,253.35	+ 850 »	»	+ 2,666.60
Pensioni, assegni e sussidi	»	- 450 »	»	+ 11,009.93	- 4,181.50	- 550 »	+ 1,300 »	+ 7,128.43
Spese diverse	+ 1,000 »	»	»	+ 2,000 »	- 22,000 »	+ 5,000 »	»	- 14,000 »
Fondo di riserva	- 2,800 »	»	»	»	»	»	»	- 2,800 »
Totale	+ 2,600 »	- 9,948 »	»	+ 13,813.18	- 16,078.15	+ 1,160 »	+ 1,300 »	- 7,152.97
<i>Movimento di capitali.</i>								
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	»	»	»	»	»	»	»	»
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	»	»	»	+ 50,000 »	+ 20,000 »	»	»	+ 70,000 »
Totale	»	»	»	+ 50,000 »	+ 20,000 »	»	»	+ 70,000 »
Totale della parte prima	+ 2,600 »	- 9,948 »	»	+ 63,813.18	+ 3,921.85	+ 1,160 »	+ 1,300 »	+ 62,847.03
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	+ 34,000 »	»	»	- »	- 4,900 »	»	+ 30,000 »	+ 59,100 »
Totale generale della parte prima e seconda	+ 36,600 »	- 9,948 »	»	+ 63,813.18	- 978.15	+ 1,160 »	+ 31,300 »	+ 121,947.03

Riassunto dei bilanci di previsione rettificati. degli Economati generali nei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1909-10.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
ENTRATA								
PARTE PRIMA								
Gestione economica								
<i>Entrate effettive.</i>								
Redditi patrimoniali	179,017.81	230,469.92	141,657.95	173,666.50	92,141.76	978,355 »	21,504.73	1,816,813.67
Proventi dei benefici vacanti	72,000 »	241,000 »	78,000 »	187,000 »	70,000 »	55,000 »	89,000 »	802,000 »
Entrate diverse	12,320 »	36,830 »	8,000 »	40,360 »	136,800 »	28,150 »	28,230 »	290,690 »
Totale	263,337.81	508,299.92	227,657.95	401,026.50	298,941.76	1,071,505 »	138,734.73	2,909,503.67
<i>Movimento di capitali.</i>								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	140,000 »	101,000 »	140,000 »	206,000 »	100,000 »	900,500 »	180,000 »	1,767,500 »
Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni	30,000 »	105,000 »	35,000 »	104,000 »	56,500 »	276,000 »	32,000 »	638,500 »
Totale	170,000 »	206,000 »	175,000 »	310,000 »	156,500 »	1,176,500 »	212,000 »	2,406,000 »
Totale della parte prima	433,337.81	714,299.92	402,657.95	711,026.50	455,441.76	2,248,005 »	350,734.73	5,315,503.67
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	104,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	506,193.46	415,000 »	380,000 »	1,948,193.46
Totale generale della parte prima e seconda	537,337.81	947,299.92	482,657.95	941,026.50	961,635.22	2,663,005 »	730,734.73	7,263,697.13

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
SPESA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economica								
<i>Spese effettive.</i>								
Spese d'amministrazione	102,340 »	154,896 »	98,750 »	225,864 »	107,700 »	228,020 »	82,950 »	1,000,520 »
Imposte, tasse e contributi	27,600 »	53,000 »	22,800 »	35,800 »	41,200 »	186,640 »	15,600 »	382,640 »
Spese di liti e contrattuali	4,000 »	4,300 »	1,400 »	10,200 »	10,250 »	2,200 »	500 »	32,850 »
Spese patrimoniali	1,351.26	45,558.62	»	16,284.32	2,276.95	133,510 »	432 »	199,413.15
Pensioni, assegni e sussidi	118,800 »	202,813 »	92,686 »	87,907.61	114,020.59	493,420 »	30,800 »	1,140,447.20
Spese diverse	7,000 »	20,000 »	7,000 »	12,000 »	12,000 »	15,000 »	5,000 »	78,000 »
Fondo di riserva	2,200 »	15,000 »	5,000 »	11,750 »	10,000 »	10,000 »	3,000 »	56,950 »
Totale	263,291.26	495,567.62	227,636 »	399,805.93	297,447.54	1,068,790 »	138,282 »	2,890,820.35
<i>Movimento di capitali.</i>								
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	200,000 »	251,000 »	190,000 »	206,000 »	100,000 »	1,018,500 »	220,000 »	2,185,500 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	30,000 »	110,000 »	35,000 »	105,000 »	56,500 »	276,000 »	33,000 »	645,500 »
Totale	230,000 »	361,000 »	225,000 »	311,000 »	156,500 »	1,294,500 »	253,000 »	2,831,000 »
Totale della parte prima	493,291.26	856,567.62	452,636 »	710,805.93	453,947.54	2,363,290 »	391,282 »	5,721,820.35
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	104,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	506,193.46	415,000 »	380,000 »	1,948,193.46
Totale generale della parte prima e seconda	597,291.26	1,089,567.62	532,636 »	940,805.93	960,141 »	2,778,290 »	771,282 »	7,670,013.81

RIEPILOGO

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
PARTE PRIMA								
Gestione economica.								
<i>Entrata e spesa effettiva.</i>								
Entrata	263,337.81	508,299.92	227,657.95	401,026.50	298,941.76	1,071,505 »	138,734.73	2,909,503.6
Spesa	263,291.26	495,567.62	227,636 »	399,805.93	297,447.54	1,068,790 »	138,282 »	2,890,820.3
Differenze	+ 46.55	+ 12,732.30	+ 21.95	+ 1,220.57	+ 1,494.22	+ 2,715 »	+ 452.73	+ 18,683.3
<i>Movimento di capitali.</i>								
Entrata	170,000 »	266,000 »	175,000 »	310,000 »	156,500 »	1,176,500 »	212,000 »	2,406,000
Spesa	230,000 »	361,000 »	225,000 »	311,000 »	156,500 »	1,294,500 »	253,000 »	2,831,000
Differenze	- 60,000 »	- 155,000 »	- 50,000 »	- 1,000 »	»	- 118,000 »	- 41,000 »	- 425,000
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali.								
Entrata	104,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	506,193.46	415,000 »	380,000 »	1,948,193.
Spesa	104,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	506,193.46	415,000 »	380,000 »	1,948,193.
Differenze	»	»	»	»	»	»	»	»
RIASSUNTO GENERALE								
Entrata	537,337.81	947,299.92	482,657.95	941,026.50	961,635.22	2,663,005 »	730,734.73	7,263,697.
Spesa	597,291.26	1,089,567.62	532,636 »	940,805.93	960,141 »	2,778,290 »	771,282 »	7,670,013.
Differenze	- 59,953.45	- 142,267.70	- 49,978.05	+ 220.57	+ 1,494.22	- 115,285 »	- 40,547.27	- 406,316

TABELLA I.

Variazioni al bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1909-10.

ENTRATA	
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
1	Viaggiatori + 7,747,000 »
3	Bagagli e cani — 800,000 »
4	Merci a grande velocità — 2,400,000 »
5	Merci a piccola velocità accelerata — 1,200,000 »
6	Merci a piccola velocità ordinaria — 2,700,000 »
7	Prodotti secondari — 750,000 »
8	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina — 47,000 »
9	Redditi patrimoniali + 180,000 »
10	Telegrammi privati — 110,000 »
11	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo + 700,000 »
12	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria. + 200,000 »
13	Proventi per servizi accessori + 75,000 »
14	Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, lettera d, ed art. 8, prima parte) — 106,600 »
15	Introiti per i servizi marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazione merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Genova molo vecchio (Manipolazione e servizi diversi per conto terzi) capitolo 36 della spesa) + 3,200,000 »
16	Utili di magazzino + 600,000 »
17	Proventi eventuali + 2,903,000 »
20	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa + 155,000 »
	<i>Da riportarsi</i> + 7,646,400 »

Segue TABELLA I.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 7,646,400 »
21	Ricuperi dei servizi della Direzione generale ed altre di carattere generale	— 740,000 »
22	Ricupero del servizio del movimento e traffico	+ 450,000 »
23	Ricuperi del servizio della trazione e materiale	+ 500,000 »
25	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d' uso od esuberanti	+ 210,000 »
26	Ritenute in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª) (a)	»
27	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi d' uso comune	+ 500,000 »
28	Somma prelevata sugli affitti delle case economiche per interessi dei capitali investiti nella costruzione delle case stesse (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 76 della spesa) (a)	»
	Totale del Titolo I	+ 8,566,400 »
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
35	Sovvenzioni del tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale (capitoli dal 52 al 60 e 62 della spesa)	+ 20,000,000 »
TITOLO III. — MAGAZZINI ED OFFICINE.		
41	Forniture ai servizi (capitolo 63 della spesa)	+ 5,974,000 »
42	Ricavi per vendita e accrediti diversi (somma da reintegrare al capitolo 63 della spesa) (a)	»
43	Ricuperi e ritenute in conto scorte (capitolo 64 della spesa) (a)	»
45	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine del materiale rotabile staccate dai depositi (capitolo 66 della spesa)	+ 6,400,000 »
46	Materiali di scorta presso le officine; materie impiegate o scaricate (capitolo 67 della spesa)	+ 2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 14,374,000 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

Segue TABELLA I.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 14,374,000 »
47	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine annesse ai depositi e dalle squadre di rialzo (capitolo 68 della spesa)	+ 250,000 »
48	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine del mantenimento (capitolo 69 della spesa).	+ 260,000 »
	Totale del Titolo III . . .	+ 14,884,000 »
TITOLO IV. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
50	Contributo dell'Amministrazione in rapporto agli assegni del personale (lettera <i>c</i> dell'art. 3 e art. 4 ultimo capoverso della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 21-A della spesa)	— 1,000,000 »
51	Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (lettera <i>d</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 21-B della spesa)	— 203,000 »
	Totale del titolo IV . . .	— 1,203,000 »
TITOLO VI. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.		
63	Ricuperi per deficienze di tassazione o per altre differenze contabili (capitolo 88 della spesa) (<i>a</i>)	»
65	Prodotti dei tronchi in esercizio speciale	+ 50,000 »
73	Ministero dei lavori pubblici (articolo 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato all'articolo 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (capitolo 98 della spesa) (<i>a</i>)	»
79 <i>bis</i>	Servizio delle costruzioni - Ricupero di spese (capitolo 104- <i>bis</i> della spesa) (<i>b</i>)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo VI . . .	+ 50,000 »
TITOLO VII. — PARTITE DI GIRO.		
80	Tasse erariali (capitolo 105 della spesa)	+ 2,000,000 »
81	Imposte e tasse ritenute al personale (capitolo 106 della spesa) . .	+ 200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 2,200,000 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.*(b)* Capitolo di nuova istituzione.

Segue TABELLA I.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 2,200,000 »
82	Ritenute speciali al personale per contributo al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi e salari (articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) (capitolo 107 della spesa) (a)		»
		Totale del Titolo VII . . .	+ 2,200,000 »
		Totale delle variazioni all'Entrata . . .	+ 44,497,400 »
S P E S A			
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.			
1	Personale		— 320,000 »
2	Forniture, spese ed acquisti		— 235,000 »
3	Personale		— 80,000 »
4	Forniture, spese ed acquisti		+ 46,000 »
5	Personale		+ 1,514,130.51
6	Forniture, spese ed acquisti		+ 2,236,000 »
7	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		+ 150,000 »
8	Personale		— 270,000 »
9	Forniture, spese ed acquisti		— 114,000 »
10	Personale		+ 340,000 »
11	Forniture, spese ed acquisti		+ 230,000 »
12	Manutenzione del materiale rotabile		+ 5,300,000 »
14	Forniture, spese ed acquisti		— 1,000 »
15	Manutenzione della linea		+ 1,000,000 »
16	Personale		+ 40,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 9,836,130.51

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

Segue TABELLA I.

		<i>Riporto</i> . . .	+	9,836,130.51
17	Forniture, spese ed acquisti		-	170,000 »
18	Consiglio generale e Commissioni compartimentali del traffico (art. 61 della legge 7 luglio 1907, n. 429)		-	10,000 »
19	Forniture dei magazzini		-	145,000 »
20	Imposte e tasse		-	10,000 »
21	Contributo al fondo pensioni e sussidi		-	1,203,000 »
22	Spese per assegni e indennità diverse al personale		-	299,400 »
25 <i>bis</i>	Spese per il terremoto 1908.		+	500,000 »
26	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418).		+	672,000 »
27	Spese giudiziali e contenziose		+	50,000 »
28	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino		-	100,000 »
29	Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infortuni		-	200,000 »
30	Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti di viaggio		+	270,000 »
32	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi ad uso comune di altre amministrazioni		+	150,000 »
33	Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni fra le stazioni internazionali ed il confine.		+	49,800 »
34	Spese eventuali		-	670,000 »
35	Servizi accessori ad impresa od in economia		+	20,000 »
36	Servizi speciali marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazioni merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Molovecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto terzi) (capitolo 15 dell'entrata)		+	2,800,000 »
38	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 29 e 30 dell'entrata)		-	50,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	11,490,530.51

Segue TABELLA I.

	Riporto	+ 11,490,530.51
39	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitoli 31 dell'entrata)	— 40,000 »
42	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento	— 5,433,541.51
43	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638).	+ 5,499,411 »
44	Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	+ 50,000 »
45	Assegnazione al Fondo di riserva per le spese imprevedute in ragione di 6 milioni di lire all'anno (art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372. (a).	»
47 bis	Restituzione di multe per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 17-C dell'entrata).	+ 1,000,000 »
49 bis	Spese terremoto del 28 dicembre 1908 in relazione al Regio decreto 18 marzo 1909, n. 159	+ 2,000,000 »
51	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	— 6,000,000 »
	Totale del Titolo I	+ 8,566,400 »
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
54	Acquisto di materiale rotabile	— 22,000,000 »
56	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti	— 1,000,000 »
57	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (capitolo 37-C dell'entrata)	+ 5,500,000 »
58	Lavori in conto patrimoniale (capitolo 37-A, B, C dell'entrata)	+ 38,800,000 »
59	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti	— 3,500,000 »
60	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capoverso dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	+ 2,200,000 »
	Totale del Titolo II	+ 20,000,000 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

Segue TABELLA I.

TITOLO III. — MAGAZZINI ED OFFICINE.		
63	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 41 e 42 dell'entrata)	+ 5,974,000 »
66	Spese per lavori delle officine staccate dai depositi (capitolo 45 dell'entrata)	+ 6,400,000 »
67	Materiali di scorta presso le officine; materie ricevute (capitoli 41- <i>E</i> e 46 dell'entrata)	+ 2,000,000 »
68	Spese per lavori delle officine annesse ai depositi e delle squadre di rialzo (capitolo 47 dell'entrata)	+ 250,000 »
69	Spese per lavori delle officine del mantenimento (capitolo 48 dell'entrata)	+ 260,000 »
	Totale del Titolo III	+ 14,884,000 »
TITOLO IV. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
70	Pensioni	+ 3,000,000 »
71	Sussidi	— 3,900,000 »
72	Concorso nelle spese del servizio sanitario (capitolo 14- <i>B</i> dell'entrata)	+ 98,400 »
73	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	— 401,400 »
	Totale del Titolo IV	— 1,203,000 »
TITOLO VI. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.		
90	Erogazione dei prodotti dei tronchi in esercizio speciale	+ 50,000 »
91	Erogazione delle somme introitate per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (capitolo 66 dell'entrata) (<i>a</i>)	»
98	Ministero dei lavori pubblici - Spese per studi, dirigenza, sorveglianza, liquidazione e collaudo delle costruzioni (art. 78 della legge 7 lu-	
	<i>Da riportarsi</i>	+ 50,000 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

Segue TABELLA I.

		Riporto	+ 50,000 »
		glio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (capitolo 73 dell'entrata) (a)	»
104 bis		Servizio delle costruzioni (capitolo 79-bis dell'entrata)	per memoria
		Totale del Titolo VI	+ 50,000 »
TITOLO VII. — PARTITE DI GIRO.			
105		Versamento delle tasse erariali (capitolo 80 dell'entrata)	+ 2,000,000 »
106		Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale (capitolo 81 dell'entrata)	+ 200,000 »
		Totale del Titolo VII	+ 2,200,000 »
		Totale delle variazioni alla Spesa	+ 44,497,400 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti riguardanti l'emigrazione» (N. 311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti riguardanti l'emigrazione».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Gli articoli 7, 11, 28 e 33 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione sono abrogati e ad essi sono sostituiti gli articoli seguenti di pari numero con l'aggiunta degli articoli 5-bis, 7-bis, 10-bis, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 16-bis, 32-bis, 33-bis, 33-ter e 38-bis.

Art. 5-bis.

Tutte le esenzioni fiscali accordate in materia d'infortuni sul lavoro si applicano anche agli atti e documenti, che si riferiscono alla liquidazione o pagamento d'indennità o rendite dovute a cittadini, in base a leggi straniere, per causa d'infortunio sul lavoro, invalidità o vecchiaia.

Art. 7.

È istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un Commissariato nel quale è concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.

Il Commissariato dell'emigrazione è composto di un commissario generale e di tre commissari.

I componenti il Commissariato che siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato conservano il grado e i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengono e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.

Gli impiegati del Commissariato sono equiparati agli impiegati dello Stato, e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.

Però, per quanto riguarda le nomine, il commissario generale sarà scelto tra gli impiegati superiori dello Stato su proposta del ministro degli affari esteri udito il Consiglio dei ministri, ed i tre commissari nonché gli agenti all'estero saranno nominati secondo le norme determinate dal regolamento.

Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione nel ruolo stesso degli impiegati del Commissariato, nominati in virtù degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonché degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge, e giudicati idonei, come per la nomina del nuovo personale, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi, con decreto Reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato.

Al Commissariato dell'emigrazione saranno applicate le norme contenute nell'art. 9 della legge 11 luglio 1897, concernenti l'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari, per parte delle amministrazioni dello Stato.

Art. 7-bis.

È istituito un Consiglio dell'emigrazione composto:

a) del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri;

b) di sei delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura;

c) del direttore dell'Ufficio del lavoro;

d) del direttore generale del Banco di Napoli;

e) di tre membri nominati per decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;

f) di tre membri scelti dal ministro degli affari esteri fra sei cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative e dalla Federazione italiana delle società di mutuo soccorso;

g) di due membri scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato.

I membri della Commissione parlamentare di vigilanza fanno parte di diritto del Consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.

Il regolamento determinerà le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere f) e g), come pure determinerà le modalità per la rinnovazione del Consiglio, le indennità dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'Ufficio di presidenza.

Il Consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative all'emigrazione, e negli affari di competenza di più Ministeri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri i quali, insieme col commissario generale, presidente, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinerà pure le norme per la rinnovazione di esso.

Art. 10-bis.

Nelle provincie dove istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal Regio Commissariato più conforme agli interessi degli emigranti che non i comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli istituti menzionati.

Art. 11.

Su ogni nave che trasporti emigranti prende imbarco un Regio commissario che deve appartenere al corpo dei medici della Regia marina, in servizio attivo; e al quale, oltre la direzione del servizio sanitario, è affidata la vigilanza e tutela nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme determinate dal regolamento. I medici della Regia marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del loro ruolo organico, sono messi a disposizione del Commissariato.

Essi sono retribuiti sul Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto per parte del vettore, nei viaggi sì di andata che di ritorno, al vitto gratuito e ad una cabina di prima classe.

Ove, per deficienza di medici della marina militare, non sia possibile destinare un ufficiale del detto corpo su una nave in servizio di emigrazione, sarà provveduto nei modi determinati dal regolamento.

I Regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggeri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del Regio commissario viaggiante abbia termine fuori del Regno per fatto dipendente dal vettore, questi è obbligato a fornirgli i mezzi pel rimpatrio nella misura che verrà determinata dal regolamento.

I verbali dei Regi commissari fanno fede in giudizio per quanto concerne le infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione, come se fossero redatti da un ufficiale di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

Art. 13-bis.

Le Compagnie estere - le quali non siano già state riconosciute nel Regno, secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio - quando chiedano patenti di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.

Saranno parimenti soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento nel capitale sociale delle compagnie munite di patente di vettore. Le compagnie che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale, dentro i sei mesi dalla loro data, decadranno dalla patente.

Tali tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia.

Art. 13-ter.

Le licenze consolari di cui all'art. 19 del Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130, sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta: l'importo di tale tassa, come delle ammende previste dal presente articolo, sarà devoluto integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Il capitano del piroscafo che, senza essere munito di licenza consolare, trasporti emigranti di ritorno al disopra di cinquanta, andrà soggetto ad un ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non tran-

soceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscafi sprovvisti di licenza consolare, emigranti di ritorno diretti nel Regno.

In caso d'inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda è di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

All'applicazione di dette ammende è estesa la competenza del capitano del porto di arrivo del piroscafo, stabilita dall'art. 433 ultimo alinea del Codice della marina mercantile. Contro la decisione del capitano di porto si può ricorrere, dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.

Il capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la Regia capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscafo non sarà concesso di partire dal porto d'approdo nel Regno.

Art. 13-quater.

Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potrà sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalità. Il provvedimento sarà preso con decreto Reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio dell'emigrazione.

Il Regio decreto dovrà essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.

Art. 16-bis.

Ogni provvedimento di assenso da parte del Commissariato alle proposte dei vettori per nomina di rappresentanti, sarà sottoposto al pagamento di una tassa di concessione di lire 50 che sarà attribuita integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Art. 28.

È dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto.

Gli emigranti non compresi nell'art. 6 della legge che, a scopo di lavoro, si recano per fer-

rovio all'estero fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate colle amministrazioni estere, purchè si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validità di un anno e del valore di una lira.

Con decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici di accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie alle quali l'emigrante avrà diritto e determinate le norme di tali concessioni.

Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie ed in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono attribuiti al Fondo per l'emigrazione.

Questo Fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata è tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal Commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese pel Commissariato, e pei servizi ad esso attinenti, verrà presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri, al Parlamento; che lo esamina e lo vota separatamente.

Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Il Fondo per l'emigrazione è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pub-

blicherà ogni anno una relazione che sarà presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri.

Art. 32-bis.

Il regolamento sull'emigrazione - fermo restando il disposto dell'art. 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 - determinerà pure:

a) *il numero e il grado dei medici da adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante integrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;*

b) *le modalità per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'Amministrazione della marina ed il Fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due amministrazioni;*

c) *le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute ed ogni altro obbligo del vettore;*

d) *i modi per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della Regia marina;*

e) *le norme per la determinazione, in modo permanente, della cabina pel Regio commissario a bordo di ogni piroscafo in servizio d'emigrazione;*

f) *le modalità per gl'incarichi ai Regi commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;*

g) *le norme per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni a scopo di lavoro;*

h) *i mezzi e le modalità per provvedere all'ordinamento delle pensioni degl'impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo, amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;*

i) *le norme per disciplinare tutto quanto attiene alle assicurazioni degli emigranti;*

l) *le norme per la scelta e la destinazione degli ispettori all'estero previsti dagli articoli 12 e 29 e per il passaggio nel ruolo degli ispettori degli addetti di emigrazione ritenuti idonei;*

m) *le norme per l'applicazione dell'art. 29 della legge nei riguardi dei contratti di arruolamento di emigranti non compresi nel capo II della legge stessa;*

n) *le norme per disciplinare le condizioni di esercizio delle linee inscritte su patenti di vettore e per determinare in quali casi i piroscafi perdono i diritti dipendenti dal fatto che hanno esercitato il trasporto degli emigranti sotto l'impero della legge e del regolamento sull'emigrazione;*

o) *le norme per i noli di ritorno degli emigranti;*

p) *le norme per il coordinamento delle istituzioni di assistenza a favore della emigrazione continentale.*

Art. 33.

Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e all'articolo 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, è sostituito il seguente:

Il servizio della leva all'estero è affidato alle Regie autorità diplomatiche e consolari e si svolgerà con le norme seguenti:

1° Gli iscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la Regia legazione od il Regio consolato più vicino; e, secondo il risultato di questa visita, vengono arrolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti;

2° Gli iscritti nati e residenti all'estero o espatriati, prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arrolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile;

3° I militari di cui al numero precedente, rientrando nel Regno, prima di aver compiuto il 32° anno di età, devono immediatamente darne notificazione al distretto militare, se appartenenti all'esercito; alla capitaneria di porto,

se appartenenti all'armata, e presentarsi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.

I detti militari, però, che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare. Essi potranno, però, essere chiamati alle armi con una classe di seconda categoria, se ciò sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformità cogli ordinamenti del Regio esercito.

4° *I militari ammessi alla dispensa provvisoria possono, in casi eccezionali, ottenere dalle Regie autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. I ministri della guerra e della marina potranno, caso per caso e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiere un regolare corso di studi;*

5° *Gli iscritti stati ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, i quali rientreranno nel Regno dopo di aver compiuto il 32° anno d'età, saranno dispensati dal compiere la ferma. Essi però saranno iscritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva, e dovranno rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima;*

6° *Il regolamento determinerà i casi in cui gli iscritti di leva non contemplati nel precedente numero 2 possono, se arruolati in prima categoria, essere, d'anno in anno, autorizzati, per motivi di riconosciuta importanza, a ritardare la loro presentazione alle armi, non oltre però il 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 25° di età;*

7° *Gli iscritti residenti all'estero, che sono arruolati nella seconda categoria, sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle*

armi per istruzione, fino a che duri la loro residenza all'estero.

Rientrando in Italia prima di aver compiuto il 32° anno di età, essi sono obbligati a presentarsi alle armi con gli uomini di seconda categoria chiamati per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo all'estero.

Rientrando in Italia dopo la detta età, essi sono dispensati dal presentarsi alle armi come sopra, ma sono ascritti alla milizia territoriale, con la rispettiva classe di leva e devono rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

Art. 33-bis.

I militari di seconda categoria sono sottoposti alle stesse norme stabilite per quelli di prima categoria dall'articolo 1° della vigente legge sull'emigrazione.

Art. 33-ter.

L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero dei reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel Codice penale, è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel Regno.

Il cittadino o lo straniero, che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'iscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Disposizioni transitorie.

Art. 38-bis.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire con decreto Reale le variazioni che sono necessarie negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11.

ALLEGATO.

Ruolo organico del personale addetto al Commissariato dell'emigrazione (a).

Numero	GRADI	Stipendio	Totale	Totali
		del grado	degli stipendi	per categorie
		Lire	Lire	Lire
1	Commissario generale	(b)		
3	Commissari	7,000	21,000	21,000
1	Primo segretario di 1 ^a classe.	4,500	4,500	
1	Id. di 2 ^a »	4,000	4,000	
2	Segretari di 1 ^a classe	3,500	7,000	28,500
2	Id. di 2 ^a »	3,000	6,000	
2	Id. di 3 ^a »	2,500	5,000	
1	Id. di 4 ^a »	2,000	2,000	
2	Ispettori per l'interno di 1 ^a classe.	6,000	12,000	27,000
3	Id. id. di 2 ^a »	5,000	15,000	
1	Ragioniere capo	5,000	5,000	
1	Primo ragioniere di 1 ^a classe	4,500	4,500	
1	Id. di 2 ^a »	4,000	4,000	
2	Ragionieri di 1 ^a classe	3,500	7,000	33,500
2	Id. di 2 ^a »	3,000	6,000	
2	Id. di 3 ^a »	2,500	5,000	
1	Id. di 4 ^a »	2,000	2,000	
1	Archivista capo	4,000	4,000	
3	Archivista di 1 ^a classe	3,500	10,500	
1	» di 2 ^a »	3,000	3,000	36,500
4	Applicati di 1 ^a classe.	2,500	10,000	
3	Id. di 2 ^a »	2,000	6,000	
2	Id. di 3 ^a »	1,500	3,000	
1	Capo usciere	1,800	1,800	8,400
3	Uscieri di 1 ^a classe	1,400	4,200	
2	Id. di 2 ^a »	1,200	2,400	
48	Totale generale		154,900	154,900

(a) Gli ispettori per l'interno, i primi segretari ed i segretari possono essere temporaneamente destinati, con funzioni di ispettori, di vice-ispettore od altra qualifica, agli Ispettorati nei porti d'imbarco ed all'ufficio che venne istituito nei confini di terra. A detti uffici potranno anche essere destinati ragionieri.

(b) Il Commissario generale percepisce a carico del Fondo per l'emigrazione l'indennità stabilita con Regio decreto, a norma dell'articolo 7 della legge 31 gen paio 1901, n. 23.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja primo iscritto.

SCIALOJA. Ho domandato la parola nella discussione generale di questo disegno di legge, non per trattare della materia che in esso si trova, ma per richiamare l'attenzione del Senato e del Governo su quella che in esso manca.

Già nella legge precedente, del 1901, si era sentita la necessità di modificare gli articoli del Codice civile che trattano della cittadinanza, e fu abrogata parzialmente una disposizione del Codice.

Come suole accadere in questi parziali ritocchi, la cosa fu fatta alquanto male, perchè, per esempio, mentre si abrogava la disposizione del Codice civile, per cui l'italiano, che accettava un impiego all'estero senza il permesso del Governo nostro, perdeva la cittadinanza, si dimenticava la disposizione di un articolo successivo (l'articolo di cui ho parlato prima è l'11 del Codice civile, quello di cui parlo ora è il 13), la quale impone, a chi voglia riacquistare la cittadinanza italiana, di lasciare l'impiego che abbia all'estero. Il semplice coordinamento di due articoli, che nel Codice civile sono a così breve distanza (dall'11 al 13) fu allora dimenticato. Perchè? Perchè si volle fare un parziale ritocco.

Nel progetto di legge sull'emigrazione, che fu portato alla Camera dei deputati, era inserito un importante articolo, il quale contemplava il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di quegli emigranti che l'avessero perduta.

Durante il breve tempo che io ho retto il Ministero di grazia e giustizia, ho creduto mio dovere di presentare al Senato un progetto di legge sulla cittadinanza, che ordinatamente e completamente regolasse tutta la materia. Ed in questo disegno di legge io ho inserito disposizioni anche più larghe di quelle che si contenevano nel progetto già presentato alla Camera dei deputati sull'emigrazione.

Il Senato aveva molto cortesemente accolta la mia proposta, ed era nell'animo mio nata la fiducia che il progetto sarebbe stato prontamente discusso da quest'alto Consesso, onde io stesso pregai la Commissione della Camera dei deputati di togliere dal progetto di legge sull'emigrazione quelle disposizioni che si ri-

ferivano alla cittadinanza, per non dar luogo ad un possibile conflitto; perchè la Camera avrebbe potuto votare una legge parziale sulla cittadinanza, mentre il Senato era chiamato a votarne una generale.

Il Ministero, di cui io faceva parte, cadde prima che il progetto di legge sull'emigrazione fosse portato a discussione dinanzi alla Camera. Ma l'attuale Gabinetto mantenne, di fronte a quell'articolo che era stato tolto dalla Commissione, lo stesso atteggiamento che aveva tenuto il Gabinetto precedente. Ciò mi faceva credere e sperare che il nuovo Ministero mantenesse anche la stessa condotta di fronte al progetto di legge sulla cittadinanza presentato al Senato.

Ma non so per quale ragione questo progetto di legge, come tutti gli altri presentati al Senato, fu fermato. Per quell'interesse di paternità, che ha colui il quale ha preparato un progetto, io ho voluto informarmi delle cause di quest'arresto, ma non sono riuscito a conoscere il vero: perchè i colleghi dell'Ufficio centrale del Senato mi dicevano che il progetto era fermato per desiderio del Governo, ed il Governo mi diceva che si trattava di materia in cui la Commissione senatoriale agiva per conto suo. Ora io vorrei che il Governo, con precise dichiarazioni, spiegasse questo stato di cose.

Un progetto di legge sull'emigrazione che non contenga disposizioni sulla cittadinanza, quando non sia quasi contemporaneamente votata un'altra legge sulla cittadinanza, è in parte un non senso. Ciò riconoscevano i proponenti il progetto di legge, i quali non avevano trascurato questo punto, e ciò mi pare che risulti evidente anche a chiunque legga il disegno di legge quale ci viene ora presentato.

Parte importantissima di esso è quella che riguarda il servizio militare degli italiani che si trovano all'estero. Ma quelle disposizioni hanno un assoluto bisogno di essere integrate con quelle relative allo stato di cittadinanza.

Nel disegno di legge da me presentato, relativamente all'emigrazione, si proponevano parecchie disposizioni, perchè il concetto, al quale il disegno era informato era questo: rendere ai nostri emigrati più facile che sia possibile l'esplicazione della loro attività nei paesi ove si recano, permettere loro di assumere la cit-

tadinanza locale, se ciò sia loro imposto dalle leggi di quegli Stati e sia condizione *sine qua non* per spiegare interamente la loro attività industriale e civile; ma d'altra parte permettere che con ogni facilità si possa dai nostri emigrati riacquistare la cittadinanza italiana. Io ammetteva che con una semplice dichiarazione questa cittadinanza, potesse essere istantaneamente riacquistata, e prevedendo il caso di coloro che trascurassero tale dichiarazione (bisogna prevedere sempre questi peccati di omissione) io stabiliva che un breve periodo di tempo di residenza sul suolo italiano facesse *ipso iure* riacquistare a questi nostri antichi fratelli la cittadinanza dello Stato nostro. È in un articolo, che è passato inosservato per il suo modesto tenore, io aggiungeva che le dichiarazioni relative alla cittadinanza potessero farsi dinanzi a tutti gli ufficiali di stato civile e consolari, non solo, ma anche dinanzi a quegli altri ufficiali che per regolamento fossero a ciò abilitati; e io intendeva con ciò di poter dare anche ai capitani delle navi la facoltà di assumere tali dichiarazioni, perchè è appunto sulle navi che più facilmente si possono trovare riuniti gli emigranti di ritorno e ad essi si può fare l'invito e l'incitamento a compiere la dichiarazione, che altrimenti è spesso dimenticata.

Si proponeva dunque tutto un ordinamento, che tendeva appunto a dar buone regole circa la cittadinanza dei nostri fratelli emigrati all'estero.

Tutto ciò è sparito. Di tutto ciò più non si parla, come se si trattasse di un lontano problema teorico, di cui non ci si dovesse interessare.

A me duole molto di veder che le più gravi questioni (e parmi che questa sia una delle più gravi questioni italiane) siano posposte ad altre, le quali sembrano più urgenti solo perchè le voci di interessati si fanno più fortemente e più prossimamente sentire. (*Benissimo*). È questo un problema in cui ciascuno di noi è interessato, e ciascuno di noi deve alzar forte la voce per reclamare che l'Italia abbia una legge degna dei nostri tempi. (*Bravo*). Io dico degna dei nostri tempi, perchè noi ci siamo alquanto addormentati nella legislazione civile, e non sentiamo che dal tempo in cui fu emanato il Codice civile ad oggi il mondo ha molto e molto camminato. Ed in questa materia della cittadinanza,

quantunque essa sia forse più importante per l'Italia che per qualunque altro Stato d'Europa, eccezione fatta per la Germania, in questa materia della cittadinanza, dico, tutti gli Stati più civili hanno riformato le loro leggi. Tutti gli Stati di Europa non solo, ma del mondo intero, hanno in quest'ultimo trentennio riformato le loro leggi di cittadinanza. Alla relazione al progetto di legge da me presentato io allegava l'indice delle leggi nuove sulla cittadinanza, emanate nel mondo. Posso in questo momento supplire ad una lacuna, menzionando una legge che in quel momento io non conosceva, perchè era stata da poco tempo emanata, una legge dell'Impero cinese. Noi siamo molto più addietro anche dell'Impero cinese in questa materia, e dobbiamo sentire questa vergogna: dobbiamo sentirla come italiani, perchè come la gloria delle arti è stata nostra e noi la vogliamo rivendicar sempre, ora ed in avvenire, così anche la gloria del diritto deve appartenerci. Essa non è legata all'ampiezza del territorio e alla potenza economica o militare, essa è legata ad una lunga tradizione che noi non dobbiamo mai dimenticare. (*Bene, bravo*).

Io dunque desidero che il Governo ci faccia franche dichiarazioni.

Non mi muove amor proprio; se il progetto di legge da me presentato, per quanto studiato con tutta l'anima, non sembra buono, se ne presenti immediatamente un altro.

Ma con cautela però, in questo senso. La nostra principale nemica in questa, come in tutte le altre materie, è la retorica. È in questa materia della cittadinanza va girando per l'aria una certa proposizione, che si dice essere un principio, ma non è che una frase rettorica, impossibile ad incorporarsi in disposizioni di legge, la quale tuttavia impedisce la pratica legislazione in materia. È il così detto principio della doppia cittadinanza. Si tratta di una frase pericolosa sempre, pericolosissima per l'Italia, e tale da impedire qualunque formulazione di legge in materia di cittadinanza.

Io non vorrei annoiare il Senato, perchè la materia è bensì attinente al progetto di legge, ma non costituisce proprio la sostanza di esso. Io però vorrei dire una parola su questa questione, perchè forse i nostri emigrati si interesseranno alla discussione del progetto che è

ad essi diretto, ed è bene che conoscano anche la nostra opinione su questo punto.

La così detta doppia cittadinanza, per quanto abbia illustri rappresentanti e cari al mio cuore (perchè alcuni sono anche miei antichi discepoli, e perchè l'ultimo libro che fu scritto in materia è stato a me dedicato), non è che una parola vana, sicchè ogni volta che io ho discusso con i rappresentanti di questa pretesa teoria, non ho dovuto argomentare lungamente in un senso e nell'altro, ma la vittoria è stata da me facilmente ottenuta, perchè nessuno mai ha saputo con chiarezza determinare che cosa praticamente intendesse con questa doppia cittadinanza. La frase dovrebbe significare questo: il riconoscimento da parte dell'Italia di una cittadinanza straniera nello stesso individuo che conserva la cittadinanza italiana. Ma in diritto (perchè in diritto le frasi non servono a niente) ciò dovrebbe tradursi in una certa serie di norme pratiche. Poniamo dunque il problema in questo modo. Supponiamo che vi sia in Argentina un italiano, la cui doppia cittadinanza sia riconosciuta. Osserviamo subito che non dovrebbe essere riconosciuta solo da noi, ma anche dall'Argentina, e che questo riconoscimento non si può ottenere con una legge interna, ma solo mediante un trattato fra i due Stati.

Ma quando si sia ammesso questo individuo a doppia faccia, bisogna incominciare ad applicare ad esso le regole giuridiche. Se costui si trova in Argentina, potrà forse invocare la difesa dell'Italia contro il Governo locale? È questo il solo punto preveduto e al quale si può dare ragionevole risposta; perchè la risposta è già data dal diritto internazionale per coloro che si trovano oggi patologicamente in condizione di doppia cittadinanza. Si ammette infatti che ciascuno Stato si astenga dall'intervenire pel cittadino che si trovi nel territorio dell'altro Stato, che lo consideri come proprio suddito.

Ho detto che il caso oggi si presenta dal punto di vista patologico, perchè il fenomeno della doppia cittadinanza si riscontra nel caso di conflitto di due leggi, che rivendichino a sé come cittadino lo stesso individuo. Ma ciò che ora è prodotto di un vizio del diritto internazionale, si vorrebbe tramutare dai seguaci della nuova tesi in un fenomeno fisiologico; si vor-

rebbe rendere normale una malattia del diritto internazionale.

Ma le difficoltà si fanno assai più gravi, quando costui, che sarebbe doppio cittadino per riconoscimento di due Stati, si trovasse in un terzo Stato; quale delle due patrie, sarebbe allora tenuta a proteggerlo?

A questo non si risponde: l'unica risposta che io ho inteso è che lo potrà proteggere quello Stato che il terzo Stato ammetterà ad esercitare tale diritto!

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri (interrompendo)*. Ma tutto questo non riguarda l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onor. Scialoja, la prego di restare nei limiti dell'ordine del giorno.

SCIALOJA. Quanto ho detto riguarda l'ordine del giorno, perchè riguarda la nostra emigrazione in un punto molto interessante. È appunto nella discussione generale che si può richiamare il Governo sui vizi anche negativi di un disegno di legge. Ed io debbo parlare di questa questione, perchè il principio della doppia cittadinanza è quello che mi si oppone per non mandare innanzi il progetto da me presentato.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti (interrompendo)*. Ma nessuno lo ha detto.

SCIALOJA. Lo si suppone; e appunto per questo io desidero che si dichiari forte, che nessuno lo ha mai detto.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

SCIALOJA. Ed oltre a questa della difesa diplomatica, molte altre questioni vi sono per le quali si rivela inammissibile il sistema della doppia cittadinanza. Così quelle che sorgono in caso di guerra tra i due Stati; così quelle relative all'estradizione; e poi, venendo al diritto privato, quelle che nascerebbero per lo stato di famiglia, pel regolamento della successione, insomma, per tutta quella parte importantissima del diritto, che non si può regolare se non in base ad una legge che determini lo stato delle persone.

Quando questo stato è doppio, per causa di conflitto di leggi tra due Stati, ciascuno dei due decide le questioni in base alle proprie leggi, non curandosi dell'opposizione dell'altro Stato.

Ma se la doppia cittadinanza fosse, per legge,

riconosciuta come fenomeno normale, ognuno degli Stati non potrebbe più dettar norme e dar sentenze e provvedimenti senza tener conto delle leggi dell'altro Stato.

Si ha molto coraggio dai teorici; io ho letto in un libro che, per esempio, in materia di divorzio, dato che il doppio cittadino appartenesse all'Italia, che non ammette il divorzio e ad un altro Stato che l'ammette, il divorzio, in questo si pronuncierebbe, ma non avrebbe valore che per questo; per l'Italia sarebbe nullo. Vedete qual magnifico risultato si ottiene con questo sistema!

Dunque togliete di mezzo questo concetto, e riconoscete che l'unica parte sana di esso consiste nel rendere facilissimo il mutamento di cittadinanza, ed allora riconoscerete anche che è assai difficile formulare disposizioni di legge, che rendano questo mutamento più semplice ed agevole di quello che era nel progetto di legge da me presentato; in questo progetto il mutamento è reso più facile che in tutte le altre leggi vigenti in questo momento.

Io non voglio più annoiare il Senato e concludo così: domando che il Governo, recisamente e non a me, ma al Senato, ma ai nostri lontani emigrati, dichiarare che intende regolare questa materia della cittadinanza e come intende regolarla, affinché anche l'Ufficio centrale del Senato assuma completa la sua responsabilità. Se esso fermerà il progetto, io reclamerò allora al Senato; ma son sicuro che non lo fermerà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia e dei culti.

FANI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io volevo dichiarare al Senato, in ordine alla questione elevata dall'onor. senatore Scialoja, che il Governo non ha ritirato in modo alcuno il progetto di legge: « Sulla cittadinanza », che era stato presentato dal senatore Scialoja, allora ministro di grazia e giustizia e dei culti, locchè vuol dire che volontà del Governo non è quella di ritirare e di non dare l'autorità e l'onore della discussione al suo disegno di legge.

Io, quando ebbi qualche comunicazione e qualche conferenza in proposito di questo argomento con l'illustre Presidente dell'Ufficio centrale dissi che il Governo si riserbava su questo progetto di legge di portare il suo studio

collegialmente, pronto a porre in discussione il progetto stesso, salvo e presentare quegli emendamenti che, nel suo pensiero, avrebbe reputato necessari, in ordine ad una materia così importante e così delicata.

Questa dichiarazione faccio in questo momento in cui l'onor. senatore Scialoja pare che desideri che io dica pubblicamente se il Governo a novembre intende discutere il progetto « Sulla cittadinanza » che egli ha presentato; dichiarazione che faccio ben volentieri, salvo, ripeto, il diritto nel Governo di presentare al Senato quegli emendamenti che egli crederà necessari. E non mi pare di dover entrare in merito della questione, chè altrimenti sarebbe preoccupato il contenuto del progetto presentato dal senatore Scialoja.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ringrazio il Governo di questa dichiarazione e spero che a novembre realmente il progetto possa essere discusso. Pregherei perciò il Governo di voler preparare in questi mesi gli emendamenti, affinché il Senato, proprio al principio del nuovo anno parlamentare, possa incominciare la discussione. Si tratta di materia che darà luogo certamente a una larga discussione in Senato, ed è utile che questa abbia luogo in quel tempo, in cui la Camera dei deputati è occupata nell'esame dei progetti di legge di sua particolare competenza, i quali più tardi vengono in Senato. Altrimenti accadrà ciò, che è accaduto adesso, che siamo stati per un mese col Senato chiuso, mentre avremmo potuto discutere parecchi importanti disegni di legge, ed ora dobbiamo discutere dieci progetti al giorno, che sono quelli che tardivamente ci vengono trasmessi dalla Camera dei deputati.

FOÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FOÀ. Desidero esprimere il mio compiacimento perchè il Governo ha accettato negli articoli 11 e 32 bis di questa legge il principio dell'aumento del numero degli ufficiali superiori destinati al servizio degli emigranti, e insieme il completamento del numero complessivo dei sanitari destinati a questo ufficio.

Credo sia mio dovere di aggiungere la mia modestissima voce a quella che già si è udita nell'altro ramo del Parlamento in onore di

questi sanitari, il cui esercizio, come commissari Regi, oramai, dopo un decennio, si può giudicare in senso molto favorevole.

Ora le condizioni del servizio sono spesso piuttosto difficili e angustianti, imperciocchè il commissario Regio appena sbarcato, dopo un viaggio, corre rischio di doversi tosto rimbarcare, senza avere neppure il tempo di mutare abiti; e se poi dovesse fermarsi tre o quattro giorni in attesa del nuovo imbarco, viene subito requisito per supplenza negli ospedali, dove i malati vedono un passaggio continuo di medici come in una lanterna magica; il che certo non torna a loro vantaggio. È sperabile che questo inconveniente scompaia o si attenui, aumentando il numero dei commissari Regi e destinando dei maggiori ai posti d'imbarco; così si potrà regolare meglio il servizio.

Io desidero ancora esprimere un voto: l'ufficio di commissario Regio è molto delicato; vi possono essere talvolta dei rapporti difficili, che esigono molto tatto, molta abilità diplomatica, da parte del medico di marina di fronte ai medici di bordo. Ed è da questo stato di cose (sebbene si possa dire che il servizio generalmente è ottimo) che qualche volta nascono conflitti, e di qui la necessità che le autorità superiori si intromettano per evitarli.

Io aggiungo quindi la mia voce a quella di altri nel raccomandare che al servizio di commissario Regio sia destinato un medico col grado di capitano, perchè più sperimentato e quindi più autorevole, di fronte al medico di bordo.

Desidererei pure di fare alcune raccomandazioni di ordine tecnico: ma siccome questa materia è rinviata a un regolamento, mi limito soltanto a raccomandare che questo sia presto fatto e, presto applicato.

Vorrei poi raccomandare che nel regolamento fosse introdotta qualche norma tecnica per correggere lo stato attuale delle cose.

Una di queste riguarderebbe la vaccinazione. Noi vacciniamo troppo i nostri emigranti, e ciò può parere un paradosso, ma in realtà è così.

Questo è il risultato ormai di una esperienza decennale, nella quale si è osservato che si raccolgono molti casi di esiti negativi di vaccinazione, esiti negativi che non si possono spiegare se non perchè le vaccinazioni si succedono troppo frequentemente. Ma siccome nel con-

cetto generale vi è che l'emigrante debba essere rivaccinato, non si bada se molti di questi emigranti sieno tornati in Italia da poco tempo, e ritornino in America magari dopo sei mesi, dopo un anno o due dalla vaccinazione. In questo caso, essi non danno alcun risultato. È interessante, sotto questo rapporto, l'osservazione seguente. I risultati della vaccinazione fatti sul *Cretic*, in uno di questi ultimi anni, adoprando la stessa linfa, sono i seguenti: i Greci e Siriacci, che vi furono imbarcati, diedero il 66.66 % di esiti positivi, gli Spagnuoli hanno dato il 40 %, i Portoghesi il 57, gli Italiani il 17 %. Perchè gli Italiani hanno dato solo il 17 % di esiti positivi di fronte ai Greci, agli Spagnuoli ed ai Portoghesi? Perchè erano già stati vaccinati di recente e quindi non avevano bisogno della rivaccinazione. Converrebbe che questi emigranti avessero il certificato di vaccinazione, o che la data di essa fosse scritta nel loro passaporto, e non fossero per conseguenza obbligati ad una pratica perfettamente uggiosa per essi, incomoda per chi deve vaccinare una folla di emigranti, e disturbatrice a bordo, ove nei primi giorni di viaggio il medico deve attendere ai molti accidenti che seguono una affrettata rivaccinazione.

Debbo anche osservare, ed è purtroppo cosa che si comprende, che nella gran massa degli emigranti vi è anche qualche squilibrato di mente, e quindi fra le malattie che scoppiano a bordo, e che non si potevano prima prevedere, ci sono anche degli accessi di pazzia. Noi non possiamo limitarci in questo caso alla raccomandazione che questi mentecatti si isolino; ma bisogna che il regolamento prescriva alle Compagnie di navigazione la cabina di isolamento. E di questo faccio formale proposta.

Noi abbiamo ormai la conoscenza completa del materiale di navigazione che serve per trasporto degli emigranti, e sappiamo che non è tutto all'altezza dei tempi, e all'altezza dei bisogni. Io debbo segnalare che vi sono dei bastimenti, di cui tutto il mondo sa i nomi (che potrebbero essere il *Minas*, il *Re Umberto*, il *Rio Amazonas* della Compagnia Ligure e l'*Italia*, il *Calabria*, il *Perugia* della Ancor Line) che dovrebbero scomparire dal servizio della emigrazione. Ammetto che noi abbiamo acquistata una sensibilità maggiore e quindi una maggiore esigenza di mano in mano che i no-

stri procedimenti tecnici si perfezionano, e la scienza progredisce; noi non tolleriamo più certe deficienze; onde osservo che mentre il regolamento, ad esempio, prescrive almeno dodici miglia di velocità, i bastimenti suddetti, quando il mare è grosso, non fanno che sette miglia, e la velocità è uno dei coefficienti grandissimi dello stato igienico a bordo.

Nota ancora che non vi sono frigoriferi in alcuni di quei bastimenti, e che lo spazio già ristretto per gli emigranti, è in parte occupato tuttavia da una stalla con buoi viventi, che devono essere macellati durante il viaggio. Queste cose non si dovrebbero più ammettere; tali condizioni di viaggio ormai ripugnano alla nostra civiltà. Fra gli altri sono segnalati, per la poca velocità, il *Minas*, il *Calabria*, il *Perugia* e l'*Italia*; tutti poi sono ad un'elica sola, tutti hanno uno spazio a bordo limitatissimo; e quando il mare è agitato, quando questa povera gente pigiata, senza un luogo di ritrovo nella stiva, vuole salire a bordo a cercare aria e ristoro non lo può fare per mancanza di spazio. Tutto ciò è ripugnante; una nazione progredita come la nostra, che in quello dell'emigrazione presenta un fenomeno costante e che ubbidisce a leggi ormai determinate, deve provvedere anche al perfezionamento del materiale da trasporto.

Io potrei spingere la mia sentimentalità sino al punto da ripetere il tema favorito degli asili e dei ricoveri per gli emigranti.

Ma, come l'onor. ministro intende dal mio esordio, non voglio spingermi alle conseguenze ultime. Certo voglio dire che l'ideale da raggiungere è quello dei ricoveri dove gli emigranti, venuti a folla in un porto, siano custoditi, ripuliti, disinfettati, esaminati, ed infine si impedisca il loro sfruttamento, che è la cosa la più dolorosa e la più triste e che anche adesso persiste. Ma conosco, purtroppo, le circostanze e me ne rendo ragione; so che questi ricoveri, i quali sarebbero l'ideale assoluto, non si possono costruire coi fondi dell'emigrazione; non li può costruire nemmeno lo Stato perchè costano enormemente.

Tuttavia io desidererei che si abbandonasse quella nota troppo ottimistica che, per giustificare la non erezione dei ricoveri, si mantiene a proposito delle locande, perchè le locande non la meritano. Che le locande rispondano a

una necessità provvisoria sia pure; ma che le cose vi procedano bene non si può dire in modo assoluto.

Bisogna averle visitate, non con un amico che vi porti nella migliore delle locande, nel migliore dei giorni; bisogna andare in tutte le più piccole e capitarvi all'improvviso, ed allora si capisce come alle volte si esca addolorati da queste visite. Io non accuso nessuno: ma se anche queste locande fossero veramente adattate al servizio, esse sono assolutamente insufficienti per lo spazio, perchè il rigore che nella selezione delle locande è necessario, ne limita il numero ed accade talvolta che a Napoli o a Genova rispondono solo ad una piccola parte del bisogno della giornata.

Quando giungono in un solo giorno 2,000 emigranti, un certo numero di essi trova ricovero nelle locande, tutto il resto si spande nella città con pericolo dell'igiene e di quello sfruttamento di cui ho parlato. Quindi è necessario che tra la locanda troppo lodata, ed il ricovero forse troppo paventato dalle finanze dello Stato, ci sia qualche provvedimento intermedio.

Io spero che il Governo studierà il modo di facilitare un'azione cooperativa o di obbligare le compagnie di navigazione ad associarsi per esercitare essa questa industria, la quale potrebbe essere fatta sotto la sorveglianza del Governo, che potrebbe imporre certe norme e certe garanzie.

Detto questo sopra l'argomento forse più difficile in materia di organizzazione sanitaria dell'emigrazione, finisco con una raccomandazione che spero sia anche superflua, quella di provvedere a che tutti gli emigranti che arrivano con affezioni oculari o affetti da anchilostomiasi, che sono due malattie, che impediscono l'accettazione dell'emigrante soprattutto per l'America del Nord, ma che si possono guarire, sieno ricoverati preventivamente, o dopo il loro ritorno in padiglioni separati, dove il sanitario li possa curare, impedendo lo sfruttamento del malato prima della partenza, e la propagazione del male al paese, quando vi ritorna.

Mi arresto a questa domanda e spero di avere risposta favorevole dall'on. ministro.

BODIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODIO, *relatore*. Nella stretta del tempo in cui siamo, essendo desiderio di tutti abbreviare le discussioni, mi limiterò a rispondere alle osservazioni fatte dal professore Foà.

Alle raccomandazioni fatte dal senatore Scialoja hanno già risposto l'onor. ministro di grazia e giustizia e quello degli esteri, dicendo che il progetto di legge presentato dallo stesso onorevole Scialoja, nella sua qualità di guardasigilli, non è abbandonato, ma sarà messo in discussione alla prossima ripresa dei lavori parlamentari.

Per ora il progetto di legge che ci sta innanzi si occupa della cittadinanza solamente perciò che riguarda il ritorno dei figli degli emigranti italiani, che noi desideriamo conservare come italiani, i quali abbiano dovuto prestare servizio militare nel paese in cui si trovano in forza delle leggi locali. È una soluzione modesta, empirica, che si dà per quest' unica ipotesi. Si dice in sostanza: qualora, per una di quelle situazioni che il senatore Scialoja chiamava patologiche, il figlio di un emigrante italiano fosse stato costretto a fare il servizio militare nell'Argentina o altrove, quando esso ritorni non dovrà fare il servizio ordinario sotto le armi nel paese nostro; basterà che vi faccia le esercitazioni della seconda categoria, per avere l'istruzione strettamente indispensabile per le nostre armi.

È una manifestazione di più che il ministro della guerra non esitò a consentire, visto che le altre già fatte colla legge del 1901, non fecero diminuire il numero dei giovani che rimpatriano per fare il servizio con la loro classe. Difatti gli arruolati di prima categoria che rimpatriarono a questo scopo furono 10,168 della classe del 1886, sopra 19,936 iscritti; furono 11,327 sopra 23,305 della classe del 1887, e 12,525 sopra 27,652 iscritti della leva dei nati nel 1888. Un'altra prova se ne ha nel numero crescente dei residenti all'estero che regolarizzano la loro posizione di fronte alla leva; i quali salirono da 12,231 per la classe del 1880 a 43,000 per quella del 1886. E si capisce: quando si usano agevolazioni, si possono mantenere rapporti cordiali e di fiducia con la madre-patria, anche per l'onere del servizio militare; se invece si stringono molto rigorosamente i freni, la gente non viene. Del resto, colle riforme introdotte nelle cause di

esenzione, essendo state rinforzate la prima e la seconda categoria, non c'è penuria di uomini da chiamare sotto le armi per la ferma ordinaria o per le esercitazioni.

Passo ad esaminare le osservazioni fatte dall'onor. Foà, il quale si è occupato di questo disegno di legge da un punto di vista puramente sanitario. Egli riconosce in generale la bontà del servizio di assistenza introdotto sui vapori transatlantici, col far accompagnare ogni convoglio di emigranti da un commissario Regio, medico militare della R. marina. Egli è d'avviso che agli ufficiali subalterni, medici militari, convenga aggiungere qualche ufficiale superiore, cioè qualche maggiore medico. Ora io sono in grado di assicurare che i due Ministeri della marina e degli esteri si sono già intesi perchè, oltre alla cinquantina di medici, fra tenenti e capitani, siano messi a disposizione del Commissariato per l'emigrazione due maggiori medici.

Questa aggiunta fu fatta per due ordini di considerazioni, l'uno di ordine militare e l'altro di servizio sanitario. Quando l'organico del personale dei medici militari dovette allargarsi per fornire una cinquantina fra tenenti e capitani, era ovvio che si dovesse far posto a qualche maggiore in più del quadro precedente, per quella certa euritmia che occorre per far luogo ad un giusto movimento di promozioni. Diversamente si sarebbe deformata quella piramide di gradi che nei servizi militari è necessario mantenere. Però quei due maggiori non saranno disoccupati. Saranno ad essi assegnate funzioni importanti per regolare il servizio dei medici commissari e per sorvegliare le visite degli emigranti nei porti d'imbarco, uno a Napoli e l'altro a Genova.

L'onor. Foà diceva ancora che bisognerebbe attuare un servizio di osservazione per quegli emigranti verso gli Stati Uniti che non potessero essere accettati immediatamente a bordo per qualche malattia, che, curata senza indugio, potrebbe in pochi giorni essere dissipata, com'è il caso di una certa forma transitoria del tracoma agli occhi e dell'anchilostoma. Questi emigranti potrebbero essere posti in grado in pochi giorni di partire, invece di essere respinti al proprio paese, con loro totale rovina, dopo aver venduta la casa, il piccolo podere, gli animali, ossia dopo aver realizzato tutto il loro

piccolo capitale, col proposito appunto di andare in America.

Anche per questo oggetto il senatore Foà sarà lieto di apprendere che il R. Commissariato, col parere favorevole già ottenuto dal Consiglio dell'emigrazione, ha disposto per la costruzione di due padiglioni, che accoglieranno in osservazione codesti malati, in attesa che possano prendere imbarco col minore indugio possibile.

L'on. senatore Foà diceva inoltre che a bordo dei vapori che trasportano gli emigranti al di là dell'Océano, dovrebbe destinarsi anche un locale speciale per coloro che, durante la traversata, danno in eccessi di pazzia. Questa sua raccomandazione sarà tenuta presente sicuramente dal Commissariato per nuove migliorie da introdursi nel servizio sanitario a bordo.

Quanto poi all'altra osservazione fatta dallo stesso onorevole collega, che le operazioni di vaccinazione vengono prodigate anche a coloro che ebbero a subirle appena qualche anno prima, quando partivano la prima volta per l'America, conviene sapere che la vaccinazione si fa a tutti i partenti per assecondare una richiesta esplicita fatta dai Governi dei paesi americani di immigrazione. Si potrà tuttavia entrare in trattative con essi per trovare una soluzione ragionevole, che faccia evitare l'inconveniente lamentato.

Riguardo poi ai vapori destinati all'emigrazione, questi sono venuti rapidamente migliorando. Ce ne sono ancora alcuni che lasciano a desiderare, ma giova avere presenti alcune cifre che dimostrano le eliminazioni fatte, via via, dei vapori scadenti, dal principio dell'attuazione della legge del 1901. Da quell'anno in poi ventitre piroscafi furono ritirati dai vettori, in seguito ad invito formale fatto loro dal Commissariato dell'emigrazione. Altri nove vapori furono ritirati per decadenza delle patenti, in applicazione delle disposizioni regolamentari; e quindici furono radiati di autorità, essendo le compagnie italiane od estere recalcitranti. E la radiazione si fa in seguito a parere del Consiglio dell'emigrazione, sopra una relazione accurata dell'ufficio, il quale studia e riferisce di volta in volta sulle circostanze di fatto.

E nuovi vapori non si ammettono in servizio di emigrazione, in forza del recente regolamento, 14 marzo 1909, se non abbiano almeno 5 mila

tonnellate di stazza e doppia elica, o non siano stati varati da più di tre anni. E si è pure più esigenti nell'esigere l'aria, lo spazio, la luce; nel che le leggi americane di immigrazione sono anche più severe delle nostre, con sanzioni rigorose a carico delle società di navigazione.

Chiedo venia ancora, sebbene l'ora incalzi, di dire poche parole circa i ricoveri degli emigranti, che la legge del 1901 dava facoltà al Governo di costruire, col fondo dell'emigrazione, nei porti di Napoli, Genova e Palermo. Nei primi anni dall'istituzione del Commissariato era pensiero assiduo di esso e del Consiglio dell'emigrazione di attuare al più presto quei ricoveri, o meglio diciamo alberghi degli emigranti, per non adoperare una parola che ha suono di elemosina. Il Consiglio dell'emigrazione si è occupato, lo ripeto, con ardore della cosa in parecchie sessioni successive, *ex professo*, discutendone per intere sedute; ma si incontrarono difficoltà insuperabili per trovare lo spazio adatto e ampio quanto occorre allo scopo. Oltre a ciò, se anche l'area si fosse potuta avere gratuitamente, la spesa della loro edificazione e arredamento veniva ad essere così ingente, che non sarebbe stata giustificata dalla utilità, e si riconobbe che un servizio sufficiente poteva ottenersi anche mediante una sorveglianza più rigorosa sopra le locande e con una selezione delle medesime.

A Genova non si trovava un'area disponibile sufficiente, su cui erigere il ricovero degli emigranti, poichè questo dovrebbe sorgere sul porto, in vicinanza immediata del pontile d'imbarco; e ciò perchè uno degli scopi principali a cui si tende con siffatta istituzione è quello di tenere gli emigranti appartati dal nugolo dei faccendieri che vanno intorno ad essi per sfruttare la loro credulità e miseria.

Permetta il Senato che io ricordi l'origine della proposta di costruire i ricoveri. Si aveva notizia che un tale stabilimento esisteva in Amburgo, e tenuto molto bene. Se non che in Amburgo il ricovero fu costruito a spese di una Compagnia di navigazione, l'Hamburg-America, in queste circostanze. Vi fu un tempo in cui in Russia inferiva il colera. Gli emigranti russi e della Polonia russa ed austriaca si avviavano attraverso la Germania per imbarcarsi ad Amburgo o a Brema onde essere trasportati agli Stati Uniti.

Il Governo tedesco allora fece noto alla Compagnia amburghese che non poteva più oltre permettere il trasporto di emigranti russi e polacchi, che potevano portare il colera in Germania. La Compagnia rispose: « Provedo io ad evitare questo pericolo. Prendo questi emigranti alla frontiera, li metto in treni appositi e in vagoni sigillati; così nessuno potrà uscirne durante il viaggio finchè io non li abbia messi in quel lazzaretto ».

Come si sa, Amburgo è un porto fluviale magnifico, che risale per ottanta chilometri dal mare, e tutti gli stabilimenti marittimi vi si stendono colla massima comodità. Il ricovero di Amburgo occupa una superficie di 25,000 metri quadrati; è fatto a padiglioni divisi da filari di alberi e giardini, di un pianterreno e di un solo piano superiore. Vi sono dentro perfino tre chiese, una evangelica, una cattolica ed una ortodossa per i russi. Vi è un servizio sanitario eccellente. In quel ricovero gli emigranti si radunano per essere ivi imbarcati in vapori transatlantici e vi sogliono far dimora per una settimana.

Da noi invece gli emigranti arrivano per lo più alla vigilia ovvero tre o quattro giorni prima di quello dell'imbarco. E la stessa legge nostra fa obbligo ai vettori di provvedere al loro alloggio e vitto solamente per 24 ore, o più precisamente dal mezzogiorno della giornata che precede l'imbarco. Nè i vettori hanno obbligo tassativo di collocarli in una locanda, ma debbono fornire ad essi il mantenimento, e generalmente vi provvedono col pagare una diaria. È facile vedere che, quand'anche si costruisse un ricovero, con grande dispendio, noi, non potremmo costringere gli emigranti ad entrarvi, poichè se questi spendono del proprio, possono starne fuori.

Ho già detto delle angustie di spazio intorno al ponte d'imbarco a Genova. A Napoli il Ministero della marina aveva concessa una larga superficie da principio; se bene rammento, di otto mila metri quadrati; poi, mentre si discuteva e si facevano i progetti tecnici da un valente ingegnere del Genio civile, lo stesso Ministero della marina revocò la data concessione, perchè — e si capisce benissimo — nella situazione del porto di Napoli ogni metro quadrato ha un valore grandissimo e tutti gli stabilimenti commerciali hanno bisogno di espandersi. La fer-

rovia ha bisogno del doppio binario e di stazioni più capaci; ci sono tutti i servizi marittimi e di sanità marittima; di maniera che, se il ricovero a Napoli fosse stato costruito in quella comoda località, si sarebbe dovuto demolire poco dopo, perchè vi erano altri interessi da soddisfare anche più importanti che quello di alloggiarvi gli emigranti di passaggio.

Il preventivo della spesa per i tre ricoveri ammontava a sei milioni, così ripartiti: due milioni per Genova, tre milioni per Napoli e un altro milione per Palermo. Ora il Consiglio, dopo aver discusso più maturamente sulla questione, venne in questa deliberazione, nella seduta del 6 aprile 1908: « Il Consiglio, ritenendo che la costruzione dei ricoveri, allo stato presente delle cose, non sia giustificata dalla necessità e che una rigorosa sorveglianza sulle locande possa evitare la spesa dell'acquisto o della costruzione dei ricoveri a carico del Fondo dell'emigrazione, passa all'ordine del giorno ». Il denaro che si era preventivato per l'edificazione dei ricoveri, potrà essere speso più utilmente per gli altri fini di tutela, di collocamento, di assistenza, di istruzione degli emigranti e anche la riserva patrimoniale di parecchi milioni, che fu in questi anni costituita, potrà essere molto giovevole per contingenze avvenire.

Ora dunque si tratta della sorveglianza sulle locande. Non sono ottimista al punto da credere che tutte le locande autorizzate siano veramente buone; ma, per visite fatte che si rinnovano frequentemente dagli ispettori, sembra che siano in condizioni soddisfacenti per aria, luce, pulizia. Esse sono attualmente nel numero 28, con 1800 letti. Ma questo numero di letti non basta, ed ha ragione l'on. Foà di dire che bisogna provvedere ad aumentarlo. Posso però soggiungere che il Commissariato ha radunato i principali vettori italiani, dicendo loro: È obbligo vostro di mantenere gli emigranti almeno per una giornata prima dell'imbarco; trovate modo, formando tra voi una cooperativa, di apprestare a buone condizioni altri 700 letti, perchè ne siano disponibili simultaneamente 2500 in complesso nei giorni di maggiore affluenza.

Un'ultima riflessione vorrei fare circa i grandi ricoveri che si erano da principio divisati. Le malattie possono essere più dannose che altrove, dove sono agglomerate più cen-

tinaiia di persone. Meglio adunque fare padiglioni o locande separate e spaziose. Se gli emigranti si agglomerano e non si dà tempo sufficiente per fare una pulizia generale, radicale, accuratissima, noi avremo perduto l'intento primario che ci eravamo proposti di conseguire.

Il medico americano che sorveglia e visita per conto del suo Governo gli emigranti destinati agli Stati Uniti e che è molto severo (e qualche volta, possiamo dirlo, di una rigidità eccessiva), quando trova che uno degli emigranti ha abitato nel giorno avanti in un luogo dove siasi manifestato un caso di vaiolo o di altra malattia infettiva, ne riferisce al suo console; il quale, secondo una legge americana vigente, può negare al piroscalo in partenza la patente netta.

Date queste risposte all'egregio collega Foa, attenderò che altre osservazioni si facciano sui singoli articoli. Solamente mi corre debito di accennare ad una opposizione che fu mossa contro l'art. 32-bis del presente disegno di legge, a quello cioè che riguarda la facoltà data al Governo di stabilire norme e discipline anche per i vapori che trasportano gli emigranti di ritorno.

Le principali Compagnie di navigazione che fanno il trasporto degli emigranti inviarono al Senato una memoria per chiedere che venissero tolte dalla nuova legge le disposizioni colle quali si estende la vigilanza del Commissariato anche sui viaggi di ritorno. Data la condizione in cui si effettua la nostra emigrazione, che è nella massima parte temporanea, anche quella che si dirige agli Stati Uniti, il disciplinare anche i viaggi di ritorno diventa un necessario complemento della legge in vigore. La vostra Commissione però non dubita che il Commissariato, nel fissare periodicamente i prezzi di trasporto di coloro che ritornano in patria, seguirà sempre quella temperanza di criterii che ha adoperati fin qui nel fissare i limiti massimi dei prezzi dell'andata; e che si renderà conto di volta in volta delle circostanze in cui avvengono i trasporti dall'America in Europa, per non legare necessariamente i prezzi dei viaggi di ritorno a quelli dei viaggi dall'Italia per i porti americani.

Tutte le altre disposizioni della legge che vi sta innanzi sono semplici ritocchi alla legge

organica in vigore, suggeriti e raccomandati dall'esperienza di nove anni di applicazione.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli esteri*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Sono convinto di fare cosa gradita al Senato condensando la mia risposta ai vari oratori nel minor numero di parole possibili, tanto più che già sopra tutti gli argomenti da essi trattati, ha risposto esaurientemente l'illustre relatore, con quella competenza eccezionale che tutti gli riconoscono.

Il mio collega della grazia e giustizia ha già risposto all'onor. senatore Scialoja, assicurandolo che è desiderio del Governo che il disegno di legge sulla cittadinanza venga discusso alla ripresa dei lavori parlamentari, prendendo a base, come egli disse, il disegno di legge dell'onor. Scialoja al quale il Governo presenterà gli opportuni emendamenti.

Debbo però fare una semplice osservazione all'onor. senatore Scialoja.

Egli disse, e disse giustamente, che un disegno di legge sull'emigrazione, il quale tace della questione della cittadinanza, è un non senso. Ma questo non senso è stato deliberatamente voluto dal Governo, per un riguardo al senatore Scialoja e per un dovuto omaggio al Senato.

Infatti, l'articolo relativo al riacquisto della cittadinanza faceva parte del disegno di legge che oggi discutiamo, quando fu originariamente presentato, ma venne scpresso perchè pendeva dinanzi al Senato il disegno di legge presentato dall'on. Scialoja.

In qualunque modo, a suo tempo, il Senato voglia risolvere la questione della doppia nazionalità e tutti i singoli casi a cui molto sottilmente accennava il senatore Scialoja, non vi ha dubbio che il facile riacquisto della cittadinanza è un grande interesse nazionale al quale è urgente provvedere. Si tratta di centinaia di migliaia di nostri connazionali per i quali la più efficace arma di difesa e di tutela dei loro diritti nei paesi transatlantici dove si trovano, è il voto, onde è necessario che essi possano facilmente acquistare la cittadinanza di quei paesi, senza spezzare intieramente i legami con la loro patria, che deve essere sempre disposta a riaprir loro le braccia quando, dopo il loro fe-

condo lavoro in terre lontane, tornano a goderne i frutti in Italia.

Ho voluto accennare a questo, che è il vero, grande interesse nazionale, per dimostrare come il Governo sia indubbiamente sincero nel desiderio di affrettare la risoluzione del problema del riacquisto della cittadinanza; e tanto lo è che, quando io presi in esame il disegno di legge, che ora discutiamo, volevo, o far rivivere l'articolo soppresso, o inserirvi, con le opportune modificazioni, quelli proposti dal senatore Scialoja sul riacquisto della cittadinanza; e fu, ripeto, unicamente per un riguardo a lui ed al Senato che questo non venne fatto.

Il senatore Foà ha trattato di diversi argomenti speciali, alcuni dei quali possono trovare la loro sede nella compilazione del regolamento, altri rientrano nelle attribuzioni ordinarie del Governo e del Commissariato. Io non posso che assicurarlo che le sue considerazioni saranno prese dal Governo in attento esame, e non entro nel merito di esse, perchè mi rimetto interamente a quanto ha detto, molto meglio di come io potrei, l'illustre senatore Bodio. Solo osserverò che, per quanto concerne i regi commissari, che sono, come è noto, ufficiali medici, risponderà il mio collega della marina, qualora le dichiarazioni che ho fatto non sembrino al senatore Foà sufficienti.

Quanto alla eliminazione dal servizio del trasporto degli emigranti, dei piroscafi meno buoni, faccio notare che dal 1901 ad oggi se ne sono eliminati circa 50; ed il momento in cui quelli da lui citati dovranno essere eliminati, probabilmente non è molto lontano. La cabina per i pazzi esiste già in alcuni piroscafi, e spero che presto potrà essere adottata, e resa obbligatoria anche per gli altri che ancora ne mancano.

I progetti per le stazioni sanitarie degli emigranti sono già pronti, e si cercherà di attuarli quanto prima sarà possibile.

Sulla questione dei ricoveri ha già risposto esaurientemente il relatore dell'Ufficio centrale; come egli vi ha detto, il Consiglio dell'emigrazione fu unanime nel riconoscere che i risultati benefici che potrebbero dare questi ricoveri, dove gli emigranti non debbono rimanere che 24 o 48 ore al più, non sono corrispondenti all'ingente spesa che la loro costruzione dovrebbe costare.

Aggiungo poi che, visto il grande rigore, con cui negli Stati Uniti si respingono quegli emigranti i quali vengono da una locanda dove vi sia stato un caso o di tracoma o di anchilostoma, o di altra malattia contagiosa, il sistema dei ricoveri sarebbe molto pericoloso, perchè basterebbe un caso di una di queste malattie nel ricovero, per escludere dallo sbarco negli Stati Uniti centinaia di emigranti. Tanto più che, non bisogna illuderci, la causa principale forse dei gravi inconvenienti che si lamentano nei porti di imbarco, e principalmente in Napoli, inconvenienti igienici, sfruttamento e altri, o per lo meno una delle cause principali di essi, sta appunto nel fatto che i nostri emigranti sono poveri contadini, inesperti, che giungono per la prima volta nell'ambiente tumultuoso di una grande città, che non hanno nè nozioni, nè abitudini di igiene; tutte cause profonde, complesse, attinenti a tutta la storia, a tutte le condizioni economiche, morali e sociali di buona parte d'Italia, e per le quali è assai più facile di fare eloquenti discorsi che li deplorano, anzichè additare provvedimenti pratici che li eliminino. In quanto alle locande, non vi ha dubbio che provvedimenti siano necessari per migliorarne le condizioni. E per ciò il mio divisamento, oltre la vigilanza ordinaria che vi si esercita, è quello di far compiere un'ispezione straordinaria, inviandovi uno o più funzionari del Commissariato centrale dell'emigrazione.

Mi pare di aver con questo risposto a tutti gli oratori che hanno preso parte finora alla discussione.

Il disegno di legge che vi sta dinanzi, onorevoli senatori, non è una grande riforma; esso è modesto, ma oso affermarlo, è anche pratico. Esso introduce nella nostra legislazione, che già da uomini competenti di ogni paese del mondo fu riconosciuta come una delle più efficacemente tutelatrici degli interessi degli emigranti, introduce, dico, nella nostra legislazione alcune riforme da cui i nostri emigranti risentiranno benefici non lievi. Accennerò tra le altre all'aumento del numero dei Regi commissari, all'istituzione degli ispettori all'interno, alla migliore sistemazione del Commissariato, all'esenzione da alcune tasse per l'assicurazione e in una certa misura quasi alla creazione di provvedimenti di tutela per quella parte della

nostra emigrazione che si dirige verso paesi di Europa. Esso quindi costituisce indubbiamente un progresso cauto e prudente, ma per ciò stesso pratico ed efficace. (*Approvazioni*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ringrazio l'onorevole senatore Foà per la lode che egli ha dato all'indirizzo del corpo sanitario della marina, e sono sicurissimo che queste parole da lui pronunciate saranno apprese con vivissima soddisfazione dal corpo sanitario. Quanto alle osservazioni che egli ha fatto, posso assicurarlo che ne terrò il massimo conto, additandole all'attenzione dell'ispettore di sanità. Ed intanto posso dirgli che si è già disposto che al servizio di emigrazione siano di preferenza destinati i capitani, visto che la responsabilità è molto grande, mentre i tenenti medici saranno di preferenza destinati al servizio degli ospedali, dove essi hanno tutto da guadagnare per la loro pratica professionale.

FOÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FOÀ. Ringrazio gli onorevoli ministri degli esteri e della marina di ciò che hanno detto, e che mi pare intonato ad un accoglimento favorevole delle osservazioni fatte. Io non mi sono mai nascosto le gravi difficoltà che esistono nel più cruccioso problema dell'emigrazione, quello dei ricoveri, che dovrebbero essere in ogni caso luoghi di raccoglimento e di cura degli emigranti, ma non una grande caserma, dove, se uno si ammala di una malattia infettiva, danneggerebbe tutta la collettività. Mi rimetto alle parole dette dall'onorevole ministro degli affari esteri le quali riflettono la buona volontà di provvedere e che sono il riconoscimento di uno stato di fatto certo non perfetto.

Ripeto il voto che il regolamento, che deve determinare il maggior numero di ufficiali subalterni e superiori al servizio di emigrazione, sia di sollecita applicazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

DE-CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti concernenti il riordinamento della Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno » (N. 362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 362).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno è stabilita nelle misure seguenti:

1° Per ogni quintale di zucchero di prima classe:

a)	lire 71.15	dal 1° luglio 1911
b)	» 72.15	id. 1912
c)	» 73.15	id. 1913
d)	» 74.15	id. 1914
e)	» 75.15	id. 1915
f)	» 76.15	id. 1916

2° Per ogni quintale di zucchero di seconda classe:

a)	lire 68.20	dal 1° luglio 1911
b)	» 69.20	id. 1912
c)	» 70.20	id. 1913
d)	» 71.20	id. 1914
e)	» 72.20	id. 1915
f)	» 73.20	id. 1916

(Approvato).

Art. 2.

Nel caso d'incendio, o, comunque, di perdita per forza maggiore, di zucchero esistente in magazzino vincolato alla finanza, è accordato lo sgravio della imposta sulla quantità di prodotto, di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.

(Approvato).

Art. 3.

Per i prodotti contenenti zucchero, ammessi, quando sono esportati, alla restituzione, in misura fissa, della imposta interna di fabbricazione per lo zucchero di prima classe, saranno con decreto Reale stabilite le somme da restituire dal 1° luglio 1911, in base alle nuove graduali aliquote.

Quando i fabbricanti lo domandino, ovvero quando l'Amministrazione lo reputi opportuno, potrà per i prodotti suindicati accordarsi invece la restituzione della imposta in ragione della effettiva quantità di zucchero esistente in ciascun prodotto ed accertata mediante analisi chimica.

Con decreto Reale potranno essere ammessi altri prodotti alla restituzione, quando siano esportati, della imposta sulla fabbricazione dello zucchero con le norme da stabilirsi nello stesso decreto.

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo d'istituire una stazione sperimentale di bieticoltura, la quale avrà per fine gli studi, gli esperimenti ed ogni altra azione, che si attenga al perfezionamento della bieticoltura nazionale.

La sede della Stazione sarà determinata con

Regio decreto promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, in seguito a speciali convenzioni con gli enti locali, che si assumano regolare obbligo di fornire il locale e il podere e di contribuire alle spese d'impianto e di mantenimento.

Per le spese d'impianto sarà stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1910-1911, come quota a carico dello Stato una somma di lire 20,000.

Alla Stazione si applicheranno le disposizioni relative alle Stazioni agrarie e speciali contenute nella legge 19 luglio 1909, n. 527, ed ai ruoli organici cogli stipendi ed assegni previsti da tale legge saranno aggiunti posti necessari per il personale addetto a quella Stazione nel complessivo importo di lire 16,000 in conformità della tabella annessa alla presente legge come parte integrante di essa.

Lo stanziamento nel capitolo di spesa del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali è aumentato di lire 20,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-911.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, saranno fissate le norme per il funzionamento tecnico, amministrativo e contabile della nuova Stazione.

(Approvato).

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di riunire e coordinare in testo unico le disposizioni legislative concernenti la imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno.

(Approvato).

Tabella del personale della Stazione sperimentale di bieticoltura.

1 direttore a lire 7,000	L. 7,000
1 vice-direttore a lire 3,000	» 3,000
1 assistente a lire 2,200	» 2,200
1 segretario a lire 2,000	» 2,000
1 capo-coltivatore a lire 1,800	» 1,800

Totale L. 16,000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911, in Roma e Torino ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Tommasini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita agli Uffici.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mariotti Giovanni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito » (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento nel R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 326).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TARDITI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI, relatore. Relatore dell'Ufficio centrale, non ho da aggiungere parola a quanto ho esposto nella relazione. Sono stato coscien-

zioso, fedele interprete dei voti dei commissari, e spero anche di aver chiaramente rappresentato al Senato lo scopo vero di questo disegno di legge, sfrondandolo di tutti quei particolari che sempre accompagnano un disegno di legge di ordinamento.

Lo scopo essenziale del progetto è quello di meglio proporzionare le armi speciali di artiglieria e genio alle esigenze della formazione di guerra dell'esercito. Occorreva un aumento di unità per le nuove fortificazioni che si stanno costruendo coi fondi concessi dal Parlamento. Avevamo bisogno di sistemare alcuni servizi speciali nell'arma del genio, servizi tecnici, recentissimi. Avevamo poi essenzialmente bisogno di mettere la nostra artiglieria da campagna in migliori condizioni di forza, per poter anche facilitare la formazione della milizia mobile; ma, essenzialmente, si doveva metterla nella condizione di potersi mobilitare con sicurezza. Non abbiamo molta artiglieria, non siamo certamente superiori ad alcuno, anzi possiamo considerarci come inferiori a tutti, quindi la necessità di poter mobilitare con sicurezza ed in tempo utile tutte le nostre batterie: ed a questo specialmente mira il disegno di legge.

Dato, pertanto, lo scopo di questo disegno di legge, non poteva nascere dubbio alcuno nei commissari del vostro Ufficio centrale, e il nostro studio si rivolse in modo particolare a ricercare se altri provvedimenti non fossero più impellenti; se cioè una saggia politica militare non consigliasse di devolvere questa spesa ad altri scopi. Così lo studio dei vostri commissari si rivolse anzitutto alla forza dell'arma di fanteria.

Abbiamo udito ultimamente la parola autorevole dell'onor. Ricotti, e lungamente si è discusso sulla convenienza di aumentare la forza della fanteria, per poter dare a quest'arma una sufficiente istruzione.

La vostra Commissione, pertanto, pure riconoscendo i pregi di questo disegno di legge, ha ricercato se non convenisse, prima di procedere a qualsiasi altra riforma, aumentare la forza della fanteria, essendo scarsa quella bilanciata di 75 uomini per compagnia.

Ottenne in proposito dal ministro della guerra spiegazioni, impegni, dichiarazioni. Egli si dichiarò disposto, da ora in avanti, a prefiggersi, come principale obiettivo, l'aumento della forza

della fanteria. L'Ufficio centrale prese atto di queste dichiarazioni e si rassegnò, confidando nell'avvenire.

Ma non bastava, un altro dubbio era sorto: il dovere di provvedere ai gradi degli ufficiali perchè la carriera è differentissima nelle varie armi. Per eliminare questa differenza è evidente che basterebbe l'adozione del ruolo unico per gli ufficiali superiori, da applicarsi naturalmente colle debite cautele. L'Ufficio centrale ha quindi formulato il seguente ordine del giorno, sul quale prego il ministro di volersi pronunciare.

« Il Senato, considerando che per l'avanzamento degli ufficiali superiori delle varie armi combattenti sia conveniente l'adozione del ruolo unico da maggiore in avanti, confida che tale ruolo sarà adottato nel tempo e con le modalità che le circostanze attuali dei quadri richiedono, e con apposite disposizioni da introdursi nel disegno di legge sull'avanzamento dell'esercito, già presentato al Senato ».

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Dopo le esaurienti dichiarazioni fatte dal relatore dell'Ufficio centrale che ha preso in esame questo disegno di legge, e che ringrazio per il valido appoggio datomi, crederci fuori luogo intrattenervi a lungo sul disegno stesso. Per quanto grande ne appaia la mole e per quanto grande ne sia la importanza, esso non intende sovvertire i nostri ordinamenti militari nè di segnare con impronta originale una diversa costituzione del nostro esercito, la quale permane, nelle sue linee generali, quale fu tracciata dall'opera sapiente dell'onor. senatore Ricotti, e che tuttora resiste all'incalzare dei tempi nuovi.

Consentite quindi che io limiti il mio discorso alle osservazioni ed alle raccomandazioni fatte dal relatore, senatore Tarditi.

Egli anzitutto ha parlato dell'artiglieria. È fuori dubbio che tra le più importanti modificazioni che questa legge apporta all'ordinamento dell'esercito sono quelle che riguardano l'arma d'artiglieria.

Noi non potevamo rimanere inerti dinanzi alla corrente irresistibile che presso tutti gli

eserciti trascina, dopo perfezionati i materiali, a intensificarne l'impiego.

Tuttavia, posso con sicura coscienza assicurarlo, nessuna competizione, nessuna corsa sfrenata verso un sempre maggior numero di bocche da fuoco, ha ispirato le mie proposte, che sono state tacciate più di timidità che di audacia. Né l'una, nè l'altra, ma solo una visione serena delle complesse esigenze dell'esercito, un apprezzamento equo delle supreme necessità della finanza, hanno misurato le mie richieste e le mie proposte.

Ma un'altra questione importante ha sollevato l'onor. senatore Tarditi, quella della forza bilanciata e de' suoi effetti sulla forza delle compagnie, ultimo anello delle nostre unità organiche.

Su questo argomento di vitale importanza mi consenta il Senato chiare e precise dichiarazioni. Allorchè lo scorso anno, essendo io assunto appena all'onore di questo banco, venne dinanzi a voi in discussione il bilancio della guerra, io non esitai a dichiarare che giudicavo allora sufficiente una forza bilanciata di 225,000 uomini — conforme al parere della minoranza della Commissione d'inchiesta — la quale mi avrebbe consentita un forza media di circa 85 uomini per compagnia.

Mi affrettai però a soggiungere che considerava quello come un primo passo verso una lontana meta cui bisognava tendere, meta che la maggioranza della Commissione stessa aveva additata intorno ai 250,000. Quel pensiero riconfermo adesso. Tenni fede all'affidamento dato allora al Senato e rinunciai alle facili, ma dannose economie sulla forza bilanciata. Per tutto l'esercizio 1909-910 la forza presente non fu inferiore alla bilanciata, anzi la superò, e quella delle compagnie raggiunse la forza media di 85 uomini preveduta. Il senatore Tarditi come già l'onor. senatore Ricotti accennò ad una forza di 75 uomini soltanto, ma egli non ignora che durante il periodo così detto di forza minima, che sussegue al congedamento della classe anziana che lo scorso anno per ragioni di bilancio si protrasse sino a metà novembre, si verifica una sensibile economia la quale consente di superare nei mesi successivi la forza bilanciata, forza che in alcuni mesi dello scorso esercizio toccò i 251,000 uomini.

Come il Senato sa, quest'anno è stato fatto

un altro piccolo passo; siamo giunti a 230,000 uomini di forza bilanciata ed è mio fermo intendimento di proseguire su questa via, devolvendo all'incremento della forza alle armi tutte le economie che mi sarà dato di realizzare sul mio bilancio.

E ciò si manifesta ora tanto più necessario, in quanto colla creazione dei nuclei di milizia mobile, preveduta dal presente disegno di legge, occorrerà sottrarre alle compagnie nuovi elementi di forza.

La creazione dei nuclei di milizia mobile è una delle innovazioni più essenziali che io vi sottopongo.

È un primo passo verso un avvenire che intravedo non lontano, ma è, a mio parere, un passo assai notevole. Col costituire i nuclei noi diamo vita ad individualità proprie alle nuove unità, veniamo a creare dei centri che provvederanno fin dal tempo di pace a quanto è necessario per formarle completamente, per mobilitarle al momento del bisogno.

E non intendo di fermarmi a questo; è necessario anche che quella distinzione assai netta in passato, e che è divenuta da qualche tempo sempre più vaga ed incerta fra truppe che sono tutte destinate a combattere in prima linea fin dai primi giorni di una campagna venga completamente eliminata.

L'esercito mobilitato deve comporsi di due sole grandi masse: *truppe di prima linea e milizia territoriale*. E a questo si verrà quando l'aumentato reddito del contingente consentirà di costituire tutte le unità previste con minor numero di classi.

L'onor. relatore ha finalmente richiamato la attenzione del Senato sopra una questione grave, a cui pure si riferisce il presente disegno di legge, la questione dei quadri, concretata nelle tabelle organiche, che fanno seguito alla legge; questione grave in quanto tocca uno dei più vitali interessi degli ufficiali, la loro carriera.

Io mi sono studiato, nel preparare le nuove tabelle organiche, di rispondere bensì ed anzi tutto alle vere e proprie esigenze del servizio, ma ancora di non trascurare, in quanto possibile, la ripercussione che esse avrebbero avuto sull'avanzamento degli ufficiali delle varie armi. Ed è mio convincimento di essere riuscito ad ottenere una perequazione, se non rigorosamente assoluta, tale però da eliminare in pe-

riodo di tempo non lungo, ogni più stridente disparità di carriera.

Il vostro Ufficio centrale pur persuaso della dimostrazione che io mi sono studiato di dare, colla accurata raccolta di elementi attendibili di probabilità, riassunti in uno specchio dimostrativo della carriera probabile di tutti gli ufficiali nel primo quinquennio dell'applicazione della presente legge, il vostro Ufficio centrale, ripeto, ha tuttavia sollevato dubbi sulla reale portata di queste tabelle.

E ricordando la proposta già altra volta messa innanzi dalla Commissione di inchiesta per l'esercito, ha pensato che l'adozione del ruolo unico da maggiore in su per le armi combattenti fosse il vero tocca-sana, la vera guarentigia assoluta del più assoluto parallelismo di tutte le carriere.

Io non vi nascondo che, in teoria, molto favorevole non sarei stato all'applicazione immediata e rigorosa del ruolo unico, che ai vantaggi, indubbiamente considerevoli, accoppia inconvenienti del pari ragguardevoli. L'applicazione rigida e istantanea del sistema avrebbe portato alla reazione legale di infinite e stridenti disparità di carriera che per il passato si sono verificate in conseguenza del tumultuario reclutamento di gran numero di ufficiali, imposto dalle peculiari condizioni del momento.

Con rincrescimento io non avrei quindi esitato ad oppormi; ma poichè l'ordine del giorno così come venne formulato dall'Ufficio centrale, lascia adito alla sua graduale applicazione, lascia in facoltà del ministro, di studiarne l'attuazione colla modalità di tempo e di misura che la situazione del momento sarà per consigliare, così non ho difficoltà a dichiarare che lo accetto, con riserva di introdurre opportune disposizioni nel disegno di legge di avanzamento che sta già dinanzi al Senato. (*Bene*).

L'Ufficio centrale ha infine nella pregevole relazione dell'onor. Tarditi fatto alcuni rilievi ed espresso alcuni desideri che io non esito ad assicurare il Senato saranno da me tenuti nel maggior conto. E dopo ciò confido, onor. colleghi, che, convinti della grande importanza di questo disegno di legge per l'interesse dell'esercito e della difesa del Paese, che sta in cima a tutti i nostri pensieri, vorrete dare il vostro voto favorevole. (*Approvazioni*).

MAJNONI D'INTIGNANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJNONI D'INTIGNANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'onor. ministro, a nome dell'Ufficio centrale, delle spiegazioni che ci ha fornite, e che corrispondono perfettamente a quelle che ha fatto al nostro Ufficio, quando gentilmente ha voluto aderire agli inviti di intervenire.

L'Ufficio centrale prende atto del suo intendimento di aumentare gradualmente la forza media delle compagnie di fanteria, nello stesso tempo che costituirà i reparti di milizia mobile, da rafforzarsi pure gradualmente coll'aumento della forza bilanciata; aumento che fu richiesto dalla Commissione d'inchiesta e che è ritenuto necessario anche dall'Ufficio centrale. Accetta pure, e con piacere, la conferma del proposito di considerare la milizia mobile come un elemento di prima linea, che effettivamente noi crediamo tale, visto che essa entra nella costituzione dei grandi reparti chiamati alla frontiera.

Questa denominazione di seconda linea era qualche cosa che non chiariva bene, l'idea e le intenzioni sull'impiego di questa milizia. Quindi di essa si devono formare i reparti, sia pure su piede ridotto, perchè tutti sappiano che esistono; essendo ben diverso il concetto di tener in certo modo nascosta la formazione dei grossi corpi, dall'essere invece tenuta celata a noi stessi la formazione degli elementi organici delle piccole unità.

Rimane poi all'Ufficio centrale il dovere di ringraziare l'onor. ministro per avere aderito al concetto del ruolo unico per gli ufficiali superiori, e noi confidiamo perfettamente, nel senno di lui circa il modo di applicarlo, a mano a mano che egli crederà che le condizioni di carriera delle diverse armi (condizioni dipendenti dai limiti di età e dalle eliminazioni che vengono man mano fatte) possano condurre all'applicazione di questo principio, quando cioè si possano evitare i danni a cui l'onor. ministro ha accennato, qualora fosse rigidamente e immediatamente applicato. Lasciando quindi al criterio del ministro la scelta del momento per iniziarne l'applicazione, desideriamo però che il principio del ruolo unico venga affermato anche nel progetto di

legge sull'avanzamento che, come l'onor. ministro ha detto, è già stato presentato al Senato.

L'Ufficio centrale poi è contento e grato che l'ordine del giorno che ha proposto, sia stato accettato dall'onor. ministro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale:

« Il Senato, considerando che per l'avanzamento degli ufficiali superiori delle varie armi combattenti sia conveniente l'adozione del ruolo unico da maggiore in avanti, confida che tale ruolo sarà adottato nel tempo e con le modalità che le circostanze attuali dei quadri richiedono, e con apposite disposizioni da introdursi nel disegno di legge sull'avanzamento dell'esercito, già presentato al Senato ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti varianti alla legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra: testo unico approvato con Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909.

CAPO I.

Generalità.

Art. 1.

Il Regio esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno. Si divide in esercito permanente; milizia mobile e milizia territoriale.

a) L'ESERCITO PERMANENTE, che è ordinato in dodici corpi d'armata, in venticinque divisioni territoriali e tre divisioni di cavalleria, si compone sostanzialmente di:

12 legioni di carabinieri;

2 reggimenti granatieri (24 compagnie e 2 depositi);

94 reggimenti di fanteria di linea (1129 compagnie e 94 depositi);

12 reggimenti bersaglieri (144 compagnie e 12 depositi);

8 reggimenti alpini (78 compagnie e 8 depositi);

88 distretti di reclutamento;

29 reggimenti di cavalleria (145 squadroni e 29 depositi);

Depositi di allevamento cavalli, cui sono addetti squadroni di rimonta;

36 reggimenti d'artiglieria da campagna (193 batterie, 36 compagnie treno e 36 depositi);

2 reggimenti d'artiglieria pesante campale (29 batterie, 2 depositi);

1 reggimento d'artiglieria a cavallo (8 batterie, 4 compagnie treno e 1 deposito);

2 reggimenti d'artiglieria da montagna (24 batterie e 2 depositi);

10 reggimenti d'artiglieria da fortezza (98 compagnie e 10 depositi);

6 reggimenti del genio (69 compagnie e 6 depositi);

1 battaglione specialisti del genio (5 compagnie);

10 compagnie treno del genio;

12 compagnie di sanità;

12 compagnie di sussistenza;

Corpo invalidi e veterani;

Scuole militari;

Riparti palafrenieri;

Istituto geografico militare;

Stabilimenti d'artiglieria e del genio;

Ospedali militari e farmacia centrale militare;

Stabilimenti di commissariato;

Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;

Stabilimenti militari di pena.

La MILIZIA MOBILE e la MILIZIA TERRITORIALE si compongono di unità delle diverse armi il cui numero è stabilito per decreto Reale.

Art. 2.

I militari dell'esercito sono classificati in due grandi categorie:

a) Ufficiali;

b) Truppa.

a) UFFICIALI

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

UFFICIALI GENERALI.

Generale d'esercito;

Tenente generale, tenente generale medico;

Maggior generale, maggior generale medico.

UFFICIALI SUPERIORI.

Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello contabile, colonnello veterinario;

Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello contabile, tenente colonnello veterinario;

Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore contabile, maggiore veterinario.

UFFICIALI INFERIORI.

Capitani.

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

Ufficiali subalterni.

Tenente, tenente medico, tenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), tenente contabile, tenente veterinario;

Sottotenente, sottotenente medico (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente contabile, sottotenente veterinario (per i soli ufficiali in congedo), maestro direttore di banda.

b) TRUPPA

La progressione dei gradi di truppa è la seguente:

SOTTUFFICIALI.

Maresciallo (di 1ª, 2ª e 3ª classe), maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario);

Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;

Sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.

CAPORALI.

Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;

Caporale, carabiniere.

SOLDATI.

Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

CAPO II.

Esercito permanente.

Art. 7.

L'esercito permanente, ordinato nelle armi e nei corpi descritti nell'art. 1, lett. a), che sono permanentemente mantenuti in servizio, consta:

- A) dello stato maggiore generale;
- B) del corpo di stato maggiore;
- C) dell'arma dei carabinieri reali;
- D) dell'arma di fanteria;
- E) dell'arma di cavalleria;
- F) dell'arma d'artiglieria;
- G) dell'arma del genio;
- H) del personale dei distretti di reclutamento;
- I) del corpo invalidi e veterani;
- L) del corpo sanitario militare;
- M) del corpo di commissariato militare;
- N) del corpo contabile militare;
- O) del corpo veterinario militare;
- P) delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

A) STATO MAGGIORE GENERALE.

Art. 9.

Fanno parte dello stato maggiore generale:

a) il capo di stato maggiore dell'esercito, il quale, in tempo di pace, sotto la dipendenza

del ministro della guerra, ha l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra;

b) quattro ufficiali generali designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra;

c) dodici comandanti di corpo d'armata, venticinque comandanti di divisione militare territoriale e tre comandanti di divisione di cavalleria;

d) tutti gli altri ufficiali generali.

Il numero per ogni grado di ufficiali generali risulta dalla annessa tabella n. 1.

Sono inoltre istituiti i seguenti alti consessi militari:

a) la Commissione suprema mista per la difesa dello Stato, per risolvere, in tempo di pace, le più importanti questioni concernenti la preparazione della difesa nazionale;

b) il Consiglio dell'esercito per dare parere sulle più importanti questioni riguardanti l'esercito.

La composizione di tali consessi è determinata per decreto Reale.

B) CORPO DI STATO MAGGIORE.

Art. 11.

Il comando del corpo di stato maggiore sotto la dipendenza del capo di stato maggiore dell'esercito attende agli studi per la preparazione della guerra.

Art. 12.

Soppresso.

D) ARMA DI FANTERIA.

Art. 17.

L'arma di fanteria, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo seguente:

a) un ispettorato delle truppe da montagna il quale è preposto alle istruzioni speciali e all'addestramento dei reggimenti alpini e dell'artiglieria da montagna;

b) quarantotto comandi di brigata di fanteria;

c) tre comandi di brigata alpina;

d) due reggimenti di granatieri;

e) novantaquattro reggimenti di fanteria di linea;

- f) dodici reggimenti bersaglieri;
g) otto reggimenti alpini.

Art. 18.

Ciascun reggimento di granatieri e di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie) e un deposito.

Ad ogni reggimento di fanteria di linea è assegnato un nucleo di milizia mobile.

Ciascun reggimento di bersaglieri si compone di uno stato maggiore, quattro battaglioni (ciascuno di tre compagnie), uno dei quali di ciclisti, e di un deposito.

Art. 19.

Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni e un deposito. In totale si hanno ventisei battaglioni formati complessivamente di settantotto compagnie.

Ad ogni battaglione alpino è assegnato un nucleo di milizia mobile.

Art. 20.

Il personale dei distretti di reclutamento, di cui la tabella n. V, determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è costituito con ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Art. 21.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

- un comando;
- quattro compagnie di disciplina;
- un carcere militare;
- un reclusorio.

Gli ufficiali addetti a tali riparti e stabilimenti, sono scelti fra quelli di qualsiasi arma in attività, ed idonei a tal servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti, è in facoltà del ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione di servizio ausiliario.

Art. 23.

Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come è stabilito dal codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e il carcere militare; essi sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

E) ARMA DI CAVALLERIA.

Art. 24.

L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

- a) un Ispettorato generale di cavalleria;
- b) tre Comandi di divisione di cavalleria;
- c) otto Comandi di brigata di cavalleria;
- d) ventinove reggimenti di cavalleria;
- e) depositi di allevamento cavalli per cavalleria cui sono addetti squadroni di rimonta.

Art. 26.

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una direzione militare e di un personale inferiore civile.

Il numero dei depositi di allevamento cavalli, quello degli squadroni di rimonta e il loro organico saranno stabiliti per decreto Reale.

F) ARMA D'ARTIGLIERIA.

Art. 27.

L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

- a) un Ispettorato generale d'artiglieria, cui sono addetti gli ufficiali generali ispettori che presiedono agli studi relativi alle varie specialità d'arma e di servizio (1);
- b) un Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria (1);
- c) nove Comandi d'artiglieria da campagna;
- d) quattro Comandi d'artiglieria da fortezza;

(1) Gli ispettori di artiglieria collegialmente riuniti, costituiscono la Commissione permanente degli ispettori di artiglieria.

- e) tredici Direzioni d'artiglieria;
- f) trentasei reggimenti d'artiglieria da campagna;
- g) un reggimento d'artiglieria a cavallo;
- h) due reggimenti d'artiglieria da montagna;
- i) due reggimenti d'artiglieria pesante da campo;
- l) dieci reggimenti d'artiglieria da fortezza;
- m) una Direzione delle esperienze;
- n) stabilimenti d'artiglieria;
- o) depositi di allevamento cavalli per artiglieria, cui sono addetti riparti di rimonta; il numero dei depositi e dei riparti è stabilito per decreto Reale.

Art. 29.

I reggimenti d'artiglieria da campagna si compongono di uno stato maggiore, di due gruppi di batterie e di un deposito. In totale settantadue gruppi, centonovantatre batterie (1), trentasei compagnie treno e trentasei depositi (2);

Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno stato maggiore, quattro gruppi di due batterie ciascuno (otto batterie), quattro compagnie treno e un deposito.

I reggimenti d'artiglieria da montagna si compongono di uno stato maggiore, un numero vario di gruppi e di batterie e un deposito. In totale otto gruppi e ventiquattro batterie.

Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, di più gruppi di compagnie, e di un deposito. In totale trentatre gruppi, novantotto compagnie e dieci depositi.

I reggimenti d'artiglieria pesante da campo si compongono di un numero vario di gruppi e batterie; in totale otto gruppi, venti batterie e due depositi.

Art. 30, 31, 31-bis.

Soppressi.

(1) Alcune di queste potranno essere da montagna.

(2) Ventiquattro depositi, coll'assegnazione di un nucleo di personale e cavalli, costituiscono la base di formazione delle batterie di milizia mobile.

G) ARMA DEL GENIO.

Art. 32.

L'arma del Genio, di cui la tabella n. VIII determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo seguente:

- a) un Ispettorato generale del Genio, cui sono addetti gli ufficiali generali ispettori che presiedono agli studi relativi alle varie specialità d'arma e di servizio (1);
- b) due Comandi delle truppe del Genio;
- c) cinque Comandi territoriali del Genio;
- d) sei reggimenti del Genio;
- e) un battaglione specialisti del Genio (cinque compagnie);
- f) dieci compagnie treno del Genio;
- g) dodici Direzioni del Genio, tredici Sottodirezioni e alcuni uffici delle fortificazioni, il cui numero è stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio;
- h) stabilimenti del Genio:

Art. 34.

Ogni reggimento del Genio si compone di uno stato maggiore, alcuni battaglioni di compagnie del Genio e un deposito.

In totale: ventiquattro battaglioni, sessantanove compagnie del Genio e sei depositi.

Possono essere inoltre costituite delle sezioni per speciali servizi (topografico, fotografico, radiotelegrafico, ecc.).

Le compagnie treno del Genio sono in modo vario assegnate ai riparti dell'arma.

Art. 35.

Soppresso.

CAPO III.

Scuole, uffici e stabilimenti militari vari.

A) SCUOLE MILITARI.

Art. 47.

Le scuole militari del Regno sono ordinate nel modo seguente:

- a) la *scuola di guerra*, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni militari-

(1) Gli ispettori del Genio, collegialmente riuniti, costituiscono la Commissione permanente degli ispettori del Genio.

scientifiche che valgono a meglio svilupparne le attitudini e reggere i comandi superiori e gli alti incarichi militari; e a disimpegnare il servizio di stato maggiore.

Ad essa è unito un corso speciale per gli ufficiali delle varie armi e corpi che aspirano a passare nel corpo di commissariato;

b) La *scuola militare*, per fornire ufficiali alle armi di fanteria e cavalleria. Vi è unito un corso speciale per sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiali nelle varie armi e nel corpo contabile;

c) L'*accademia militare*, per fornire ufficiali alle armi di artiglieria e del genio;

d) La *scuola allievi ufficiali dei carabinieri Reali*, per l'abilitazione dei marescialli e brigadieri dell'arma alla nomina a sottotenente;

e) La *scuola d'applicazione di fanteria*, per l'insegnamento sul tiro e su altri rami di istruzione militare agli ufficiali di fanteria;

f) La *scuola d'applicazione di cavalleria*, per compiere l'istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e sono destinati alla cavalleria. Vi è unito un corso speciale per ufficiali veterinari di complemento, ed un altro per perfezionare nell'equitazione i sottufficiali delle armi a cavallo;

g) La *scuola d'applicazione di artiglieria e genio*, per compiere l'istruzione teorica e pratica degli allievi che provengono dall'accademia e sono destinati a queste due armi;

h) La *scuola d'applicazione di sanità militare*, per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;

i) *Collegi militari*, per preparare i giovani all'ammissione alla scuola e all'accademia militare, e a divenire ufficiali di complemento. Il numero di questi collegi è stabilito per decreto Reale;

l) La *scuola centrale d'artiglieria da campagna* e la *scuola centrale d'artiglieria da fortezza*, per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma;

m) La *scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica*, per formare sottufficiali maestri o istruttori di scherma e ginnastica.

Art. 47 bis.

Per l'istruzione dell'equitazione nelle varie scuole militari sono istituiti:

quattro squadroni palafrenieri di cavalleria;

un reparto palafrenieri d'artiglieria.

CAPO IV.

Circoscrizione territoriale militare.

Art. 56.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata e di divisione militare, i comandi d'artiglieria da fortezza e le direzioni d'artiglieria, i comandi territoriali e le direzioni del genio, i distretti di reclutamento, le direzioni di sanità e di commissariato, ed i tribunali militari.

La relativa circoscrizione è stabilita per decreto Reale.

Art. 58.

Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali:

- a) personale della giustizia militare;
- b) ingegneri geografi e topografi dell'istituto geografico militare;
- c) professori e maestri civili nelle scuole militari;
- d) farmacisti militari;
- e) ragionieri d'artiglieria;
- f) ragionieri geometri del genio;
- g) capi tecnici d'artiglieria e del genio;
- h) disegnatori tecnici;
- i) ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti;
- l) ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
- m) assistenti del genio.

Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte.

Coloro fra i suddetti impiegati che coprono uffici estranei all'amministrazione militare non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

C) PROFESSORI E MAESTRI CIVILI NELLE SCUOLE MILITARI.

Art. 61.

I professori e maestri civili nelle scuole militari si distinguono in:
professori titolari;

professori aggiunti;
maestro direttore di scherma;
maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica.

Il numero, il grado e le classi dei predetti professori e maestri civili sono determinati nella tabella n. XVIII.

In luogo di professori civili di ruolo, è fatta facoltà al Ministero della guerra di assumere in servizio temporaneo insegnanti delle scuole medie e superiori governative; verrà ad essi corrisposta una retribuzione da stabilirsi caso per caso. Al posto di maestri civili di scherma e ginnastica possono essere destinati, verificandosi le relative vacanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detti insegnamenti.

CAPO VII.

Milizia mobile.

La milizia mobile consta di:

- a) fanteria;
- b) cavalleria;
- c) artiglieria;
- d) genio;
- e) quadri di ufficiali dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare.

Le unità di milizia mobile hanno per centri di formazione i corpi, depositi e direzioni dell'esercito permanente, e si costituiscono completando i relativi nuclei che, o sono in parte costituiti presso questi enti fin dal tempo di pace con personale tratto dall'esercito permanente, o risultano dalla scissione di unità permanenti.

Dette unità potranno essere costituite con uomini appartenenti così all'esercito permanente come alla milizia mobile.

Art. 69.

La milizia mobile è ordinata per ogni arma, di cui all'articolo precedente, nelle unità stabilite con decreto Reale.

Essa in tempo di pace non prende le armi, se non temporaneamente, per la sua istruzione militare, od eventualmente per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra può essere destinata a

cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio.

La chiamata sotto le armi della milizia mobile dev'esser fatta per decreto Reale.

CAPO VIII.

Milizia territoriale.

Art. 76.

La milizia territoriale è ordinata per ogni arma di cui al precedente articolo, nelle unità stabilite per decreto Reale.

Essa in tempo di pace non è chiamata sotto le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, o per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra è più specialmente destinata a presidiare le fortezze e le piazze del Regno; ma, in caso di bisogno o d'invasione del territorio, essa può essere chiamata a qualunque operazione di guerra e servizio militare.

La chiamata sotto le armi della milizia territoriale deve essere fatta per decreto Reale.

Art. 79.

I riparti di fanteria di milizia territoriale hanno per centro di formazione i depositi dei reggimenti di fanteria; i battaglioni alpini si costituiscono presso i battaglioni alpini dell'esercito permanente; le compagnie d'artiglieria da fortezza e del genio presso i riparti dell'esercito permanente dell'arma rispettiva.

Art. 82.

La truppa di complemento è costituita da uomini delle classi di prima e seconda categoria non ancora ascritti alla milizia territoriale ed esuberanti alla forza comportata dalle unità organiche dell'esercito permanente e della milizia mobile. Può essere impegnata in qualunque servizio di guerra.

CAPO X.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 83, 84, 85, 86.

Soppressi.

TABELLA N. I. - *Degli ufficiali dello stato maggiore e generale:*

5 generali d'esercito;
49 tenenti generali;
97 maggiori generali;
1 tenente generale medico;
3 maggiori generali medici.
<u>155</u> totale.

NB. Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato e direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito.

Se un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di ministro, di sottosegretario di Stato, mentre è completo l'organico dello stato maggiore generale, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli può competere (Approvato).

TABELLA N. II. - *Degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:*

17 colonnelli;
3 colonnelli o tenenti colonnelli;
52 tenenti colonnelli e maggiori (a);
83 capitani.
<u>155</u> totale.

(a) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinché la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore.

(Approvato).

TABELLA N. III. - *Degli ufficiali dei carabinieri reali (a):*

12 colonnelli;
1 colonnello o tenente colonnello;
21 tenenti colonnelli;
50 maggiori;
208 capitani;
260 tenenti;
118 sottotenenti;
1 maestro direttore di banda.
<u>671</u> totale.

(a) Il numero degli ufficiali, eccettuali i colonnelli ed i tenenti colonnelli, può essere variato con legge di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

TABELLA N. IV. - *Degli ufficiali dell'arma di fanteria:*

116 colonnelli;
256 tenenti colonnelli;
443 maggiori;
2166 capitani;
4208 tenenti e sottotenenti (a).
<u>7189</u> totale.
96 maestri direttori di banda.
<u>7285</u> totale generale.

(a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. V. - *Degli ufficiali dei distretti di reclutamento (a):*

88 tenenti colonnelli o maggiori;
176 capitani.
<u>264</u> totale.

(a) Sono ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario.

TABELLA N. VI. - *Degli ufficiali dell'arma di cavalleria (a):*

29 colonnelli;
32 tenenti colonnelli;
45 maggiori;
241 capitani;
638 tenenti e sottotenenti (b).
<u>985</u> totale.

(a) Per la carica di direttore dei depositi allevamento cavalli e limitatamente a metà dei posti in organico, il Ministero della guerra è autorizzato a trattenere ufficiali provetti nel servizio dei depositi stessi e che per ragioni di età debbono essere collocati in posizione ausiliaria, richiamandoli in servizio contemporaneamente al collocamento in detta posizione.

(b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910TABELLA N. VII. - *Degli ufficiali dell'arma d'artiglieria (a):*

57 colonnelli;
82 tenenti colonnelli;
147 maggiori;
641 capitani;
1315 tenenti e sottotenenti (b).
2242 totale.

(a) Compresi gli ufficiali delle fortezze della soppressa tabella N. IX.

(b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. VIII. - *Degli ufficiali dell'arma del genio:*

28 colonnelli;
30 tenenti colonnelli;
46 maggiori;
218 capitani;
288 tenenti e sottotenenti (a).
610 totale.

(a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. IX. - *Degli ufficiali delle fortezze:*

Soppressa.

TABELLA N. XI. - *Degli ufficiali del Corpo sanitario militare:*

26 colonnelli medici;
36 tenenti colonnelli medici;
113 maggiori medici;
314 capitani medici;
274 tenenti e sottotenenti medici (a).
763 totale.

(a) In parte possono essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

TABELLA N. XIV. - *Degli ufficiali del Corpo veterinario militare:*

1 colonnello veterinario;
4 tenenti colonnelli veterinari;
16 maggiori veterinari;
85 capitani veterinari;
107 tenenti e sottotenenti veterinari (a).
213 totale.

(a) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali veterinari di complemento.

TABELLA N. XV. - *Degli ufficiali fuori quadro (a) (stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio):*

19 colonnelli;
23 tenenti colonnelli;
26 maggiori;
181 capitani;
107 tenenti e sottotenenti.
356 totale.

(a) Il numero degli ufficiali di ciascun grado può essere variato in relazione al numero dei collegi militari, stabilito per decreto reale.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi permetto di pregare l'onorevole signor ministro della guerra di volermi dire se è suo intendimento che, con l'istituzione e con l'approvazione del grado di comandante di armata o di esercito, debba continuare ancora il grado di tenente generale a soddisfare a tre impieghi e a tre funzioni così completamente diverse.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Debbo rispondere all'onorevole Lambertini che effettivamente è questo, per ora almeno, il mio pensiero.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Vorrei pregare l'onorevole ministro della guerra di dirci se i cinque generali di esercito di cui alla tabella sono una cosa estranea ai quattro designati pel comando di armata.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. I cinque generali di esercito, che figurano nella tabella organica dello stato maggiore generale, sono compresi nel totale degli ufficiali generali che possono essere sostituiti da ufficiali di grado inferiore, com'è consentito dalla legge organica.

Precedentemente ho risposto al sen. Lambertini che era mio intendimento di mantenere il grado di tenente generale anche ai futuri coman-

danti designati di armata. Su questo argomento l'ultima parola potrà essere detta in seguito, quando verrà in discussione la legge di avanzamento. L'on. Lamberti non ignora esistere ora in quella legge una disposizione che vieta il conferimento del grado di generale di esercito al generale che non abbia comandato un corpo di armata innanzi al nemico. E non ignora altresì come in queste condizioni non trovisi alcun nostro generale in attività di servizio in conseguenza del lungo periodo di pace di cui va lieta l'Italia. Se il sen. Lamberti insiste nella sua proposta, essa potrà, ripeto, formare oggetto di discussione quando si prenderà in esame il disegno di legge d'avanzamento che sta dinnanzi al Senato.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Non credo sia il caso d'insistere in questo momento, tanto più che dalla risposta dell'onor. ministro della guerra posso inferirne egli abbia compresa la mia idea e spero vorrà tenerla presente a suo tempo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo primo, col quale si approvano le varie modificazioni lette.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le seguenti modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, testo unico, approvato con Regio decreto n. 380 del 14 luglio 1898; modificato con leggi n. 286 del 7 luglio 1901, n. 216 del 2 giugno 1904, nn. 300, 301 e 302 del 3 luglio 1904, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 2 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, numeri 479, 483, 494 e 495 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908 e n. 362 del 7 luglio 1908.

I.

TABELLE-II e III. - *Razioni foraggio e indennità cavalli.*

La concessione del cavallo è estesa ai capitani di fanteria, medici e veterinari che prestano servizio negli istituti militari (esclusi i collegi).

L'indennità cavalli dei capitani di fanteria iscritti nel quadro d'avanzamento è estesa ai capitani di fanteria eventualmente comandati in servizio di stato maggiore, nonchè agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria ed addetti ai depositi di allevamento.

II.

Sostituire la TABELLA IV. - *Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente* — colla seguente:

TABELLA IV. - *Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente.*

Indicazione delle cariche e degli impieghi	Somma annua assegnata
<i>Indennità di carica.</i>	
a) Capo di stato maggiore dell'esercito; tenenti generali designati pel comando di un'armata in guerra; comandanti di corpo di armata; ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, presidente del tribunale supremo di guerra e marina, se seguiti nel ruolo di anzianità da un comandante di corpo d'armata.	4,800
b) Ispettori generali di cavalleria, di artiglieria e del genio; comandante generale dell'arma dei carabinieri reali; presidente del tribunale su-	

Agli insegnanti militari titolari negli istituti militari viene corrisposto un soprassoldo annuo variabile fra lire 1,200 e lire 500, e fissato con tabella da approvarsi per decreto reale.

Coloro che fruiscono indennità o soprassoldi maggiori li conserveranno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2°.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate, ed entreranno in vigore sotto la data del 1° luglio 1910, le seguenti aggiunte e varianti alla legge 1 luglio 1896, n. 254.

L'articolo 45 della legge 2 luglio 1896, n. 254, è abolito.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente che all'entrata in vigore della presente legge faranno parte del personale permanente dei distretti e delle fortezze verranno conservati in ruoli a parte.

Gli ufficiali dei distretti saranno promossi al grado superiore quando siano promossi gli ufficiali delle quattro armi combattenti di pari grado ed anzianità.

In nessun caso però il numero degli ufficiali nei singoli gradi potrà mai superare per i distretti il numero degli ufficiali non richiamati dal congedo esistenti nel ruolo al 1° luglio 1910.

Gli ufficiali del personale delle fortezze saranno promossi contemporaneamente agli ufficiali dei distretti di pari grado ed anzianità.

Le eventuali eccedenze all'organico in qualche grado degli ufficiali del genio saranno compensate con altrettante deficienze nel grado inferiore. Il pareggio coll'organico (quando non si tratti di esuberanza di capitani in dipendenza della legge 19 luglio 1909, n. 493) sarà ottenuto effettuando una sola promozione ogni due vacanze che si verificano in quei gradi ove vi siano eccedenze.

Al terz' ultimo ed al penultimo periodo dell'art. 35 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sono sostituiti i seguenti:

« I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione che non ne hanno superato gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria, di cavalleria e del corpo contabile di pari anzianità, al termine del terzo anno di grado.

« I sottotenenti medici e veterinari di complemento sono promossi tenenti all'atto della loro assunzione in servizio permanente ».

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge, in modo che vengano rispettati i diritti dell'avanzamento a scelta dei tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto della promulgazione della legge, e di quelli che saranno ammessi a detta scuola o sosterranno gli esami a scelta negli anni 1910 e 1911.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Sull'art. 45 della legge 3 luglio 1896 relativa all'avanzamento abbinato per gli ufficiali di artiglieria e genio desidero pregare il ministro di portare la sua attenzione sul fatto che vi sono alcuni capitani del genio che, per la cessazione di questa disposizione vengono ad essere pregiudicati nell'avanzamento. Egli, meglio di me, può sapere la condizione di quelli che possono averne del danno e trovare quindi il modo di eliminare l'inconveniente che può derivare dalla cessazione di questa legge; la quale, se può favorire taluno, certamente può anche danneggiarne altri.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Accetto la raccomandazione del senatore Lamberti, ma posso assicurarlo che nella compilazione della tabella organica dell'arma del Genio si è tenuto in speciale conto la situazione di quest'arma.

Un semplice raffronto fra le percentuali dei vari gradi nelle varie armi dimostra all'evidenza come all'arma del Genio siano in avvenire assicurate condizioni di avanzamento eccezionalmente favorevoli.

Del resto il ruolo unico, quale fu suggerito dall'Ufficio centrale, e quando ne sarà consentita la rigorosa applicazione, toglierà di mezzo ogni ragione di contrasto.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi permetto di fare osservare che taluni capitani anziani del genio, secondo la legge attualmente vigente, quella che si tratta di abolire, per essere prossimi alla pro-

mozione a maggiore verrebbero coll'allargamento dei quadri dell'artiglieria, a conseguire la promozione anzidetta. Abolendo l'art. 45 sull'avanzamento per l'artiglieria e genio i detti capitani, che hanno già 14 o più anni di grado dovrebbero ancora attendere la loro promozione per quasi due anni!

Un'altra raccomandazione che vorrei fare si riferisce agli ufficiali dei distretti che vengono ad essere aboliti, nel senso di vedere il modo di applicare anche ad essi l'aspettativa speciale per coloro che la desiderassero: sempre quando a ciò non si oppongano gli intendimenti del ministro che dal testo del disegno di legge pare disposto a por termine al provvedimento delle aspettative speciali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 1.

Il Governo ha facoltà di attuare gradatamente la presente legge, per quanto riguarda la costituzione di nuovi riparti, con successive leggi di bilancio, man mano avrà disponibile la forza e i quadri occorrenti. Per l'esercizio 1910-911 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato di lire 2,300,000. La ripartizione della somma per capitoli sarà fatta con decreto del ministero del tesoro

(Approvato).

Art. 2.

Le tabelle organiche degli ufficiali avranno vigore col 1° luglio 1910.

Tuttavia l'aumento dei capitani verrà suddiviso:

per l'arma d'artiglieria, in tre parti eguali che andranno successivamente in vigore col 1° luglio degli anni 1910, 1911 e 1912;

pei corpi sanitario e veterinario, in due parti eguali che andranno successivamente in vigore col 1° luglio degli anni 1910 e 1912.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro della guerra ha facoltà di trasformare gradatamente, secondo le esigenze del regolare funzionamento del servizio, gli attuali distretti militari in distretti di reclutamento.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge il Ministero è autorizzato ad apportare varianti alle indennità eventuali del tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge colle disposizioni delle altre leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi » (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge; « Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 326).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Gli attuali corpi contabile e di commissariato sono aboliti.

(Approvato).

Art. 2.

Sono istituiti:

A) *Un corpo di commissariato* il quale sotto l'autorità dei comandanti di corpo d'armata sovrintende ai servizi di amministrazione generale e, in particolare, ai servizi delle sussistenze, del casermaggio, del vestiario e ad altri approvvigionamenti per l'esercito. Esso consta di:

Un ispettorato dei servizi di commissariato;

12 direzioni di commissariato;

Ufficiali commissari;

Ufficiali di sussistenza;

12 compagnie di sussistenza.

B) *Un corpo di amministrazione* composto di ufficiali d'amministrazione per la tenuta dei conti presso determinati corpi, istituti e stabilimenti.

(Approvato).

Art. 3.

Il numero degli ufficiali dei corpi di commissariato e di amministrazione è dato dalle tabelle organiche seguenti:

*Tabella degli ufficiali
del corpo di commissariato.*

1 maggior generale commissario

12 colonnelli commissari

15 ten. colonnelli commissari

41 maggiori commissari

142 capitani commissari

211 totale.

12 maggiori di sussistenza

104 capitani di sussistenza

126 subalterni di sussistenza

242 totale.

*Tabella degli ufficiali
del corpo di amministrazione.*

1 colonnello

9 ten. colonnelli

24 maggiori

149 capitani

173 subalterni

356 totale.

(Approvato).

Art. 4.

I sottotenenti di sussistenza saranno tratti in parti uguali dai sottotenenti di complemento e dai marescialli delle compagnie di sussistenza i quali continuo un anno almeno di grado. I primi dovranno soddisfare alle condizioni comuni agli ufficiali di complemento degli altri ruoli e inoltre superare un esame di cultura militare generale e speciale al corpo al quale aspirano; i secondi aver frequentato con buon esito un corso di amministrazione e di tecnologia.

I sottotenenti di amministrazione saranno tratti per un quarto dai sottotenenti di complemento e per il rimanente dai marescialli delle varie armi con un anno almeno di grado. I primi dovranno soddisfare alle condizioni comuni agli ufficiali di complemento degli altri ruoli e inoltre superare un esame su materie di cultura militare generale e speciale al corpo al quale aspirano; i secondi aver frequentato con buon esito un corso di amministrazione e di contabilità.

Per entrambi i ruoli, la deficienza di concorrenti idonei in uno dei due rami di reclutamento andrà a vantaggio dell'esuberanza che fosse per verificarsi nell'altro.

Così pure, l'esuberanza di concorrenti al ruolo delle sussistenze potrà colmare le possibili vacanze nel ruolo degli ufficiali d'amministrazione e viceversa, sempre quando lo desiderino i concorrenti stessi e ne abbiano la prescritta idoneità.

(Approvato).

Art. 5.

L'articolo 8 della legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento del Regio esercito è modificato in quanto alla denominazione di

« Corpo contabile » è sostituita quella di « Corpo d'amministrazione » e la nota (1) è completata come segue: « Non sono compresi i maggiori generali medici e il maggiore generale commissario, per i quali il limite di età è di 65 anni ».

Ai capiversi 9, 10 ed 11 dell'articolo 27 della legge stessa sono sostituiti i seguenti:

9. Ufficiali del corpo di commissariato (non compresi quelli di sussistenza);

10. Ufficiali di sussistenza;

11. Ufficiali del corpo d'amministrazione;

12. Ufficiali del corpo veterinario.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Le tabelle organiche di cui al precedente articolo 3 andranno in vigore entro 8 mesi dalla promulgazione della presente legge e contemporaneamente s'intenderanno sciolti gli attuali corpi contabile e di commissariato. Il nuovo organico degli ufficiali commissari, per quanto riguarda le promozioni da capitano a maggiore, sarà però attuato gradatamente, entro tre anni dalla stessa data, secondo norme emanate dal Ministero per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 7.

Gli ufficiali commissari continueranno a far parte del ruolo al quale appartengono. Gli ufficiali contabili costituiranno i ruoli degli ufficiali di sussistenza e di amministrazione e saranno inoltre ammessi ad occupare, al momento in cui andranno in vigore le tabelle organiche predette, i posti aumentati al ruolo attuale del corpo di commissariato, previo accertamento d'idoneità

(Approvato).

Art. 8.

Gli ufficiali contabili trasferiti nel ruolo degli ufficiali commissari vi prenderanno posto immediatamente dopo gli ufficiali commissari di pari grado ed anzianità.

(Approvato).

Art. 9.

La costituzione (o il completamento) dei nuovi ruoli sarà fatta colle modalità che dal Ministero verranno all'uopo stabilite e sulla base dei consueti elementi di giudizio: esigenze di servizio, note caratteristiche, risultato d'esami, anzianità di grado, aspirazione degli interessati.

Interverrà come definitivo il giudizio di una Commissione composta dell'intendente generale dell'esercito, del direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi al Ministero, del generale commissario e del colonnello di amministrazione.

(Approvato).

Art. 10.

Gli ufficiali contabili i quali al momento in cui andranno in vigore le tabelle organiche stabilite dalla presente legge, per eccedenza numerica o per altra causa, non si trovassero a farne parte, costituiranno un ruolo transitorio, supplementare a quelli di sussistenza e di amministrazione, dei quali concorreranno ad appianare le vacanze secondo modalità che dal prefato Ministero saranno stabilite.

Intanto continueranno ad essere adibiti alla tenuta dei conti presso i corpi di fanteria insieme cogli ufficiali d'arma e ad altri servizi contabili, fatta eccezione dei capitani, i quali potranno chiedere l'aspettativa speciale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

DI MARZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARZO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge dichiarato d'urgenza dagli uffici riuniti: « Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Marzo della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per il Regio esercito » (N. 327).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N 327).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato col Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7 e 6 luglio 1908, n. 362, sono recate le modificazioni contenute negli articoli che seguono.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 1 è sostituito col seguente:

« Gli stipendi e gli altri assegni fissi per gli ufficiali, per gli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra e per gli uomini di truppa del Regio esercito, sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge ».

L'articolo 5 è sostituito col seguente:

« Le razioni foraggio sono dovute agli ufficiali in ragione dei cavalli che effettivamente posseggono ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente articolo 14-bis.

« Con Regio decreto saranno determinati i casi e le misure nei quali l'assegno e i soprassoldi giornalieri per gli uomini di truppa sono ridotti o sospesi ».

(Approvato).

Art. 3.

Alla tabella IV è aggiunto il seguente comma:

t) Ufficiali di qualunque arma o corpo addetti alle scuole ed ai collegi militari (esclusi gli ufficiali provvisti d'indennità di carica, i professori titolari e gli ufficiali addetti ai reparti palafrenieri delle scuole. . . L. 300
Applicati ad ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi militari . . . 240
(Approvato).

Art. 4.

Alla tabella VII è sostituita quella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Le tabelle VIII e X sono soppresse.

(Approvato).

Art. 6.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1911.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1910-911 le variazioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le diverse disposizioni delle leggi contemplate nell'articolo 1° della presente legge.

(Approvato).

TABELLA VII.

Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

GRADI.

§ 1.

Maresciallo di 1ª cl.	L. 3.69	Per ogni triennio di servizio e per cinque trienni i sottufficiali hanno diritto ad un aumento giornaliero di lire 0.30. Compiuti i 18 anni di servizio, continuano a ricevere l'aumento giornaliero di lire 1.50. Quelli trasferiti nel corpo invalidi e veterani continuano a ricevere, finchè restano in servizio, l'aumento nella limitata misura in cui lo godevano all'atto del trasferimento.
Maresciallo di 2ª cl.	3.19	
Maresciallo di 3ª cl.	2.69	
Sergente maggiore	2.27	
Sergente	1.87	
Caporal maggiore zappatore, trombettiere e tamburino	L. 0.50	
Caporal maggiore	0.45	
Caporal zappatore, musicante, trombettiere e tamburino ed appuntato musicante	0.30	
Caporale e maniscalco	0.25	
Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino	0.15	
Soldato	0.10	

§ 2. — CARABINIERI REALI.

Carabinieri a piedi.

Maresciallo d'alloggio maggiore e capo	L. 4.85
Maresciallo d'alloggio ordinario	4.25
Brigadiere musicante e trombettiere	3.85
Brigadiere	3.60
Vice-brigadiere musicante e trombettiere	3.40
Vice-brigadiere	3.15
Appuntato e carabiniere musicante e trombettiere	2.55
Carabiniere	2.30
Allievo carabiniere	0.35

Carabinieri a cavallo.

Maresciallo d'alloggio maggiore e capo	5.29
Maresciallo d'alloggio ordinario	4.69

Brigadiere trombettiere	L. 4.29
Brigadiere	4.04
Vice-brigadiere trombettiere	3.79
Vice-brigadiere	3.54
Appuntato e carabiniere trombettiere	2.94
Carabiniere	2.69
Allievo carabiniere	0.40

3. — DETENUTI.

Alle compagnie di disciplina speciali	0.10
Alle compagnie di disciplina di punizione	0.05

§ 4. — UOMINI FUORI FORZA.

Di qualunque grado ed arma	0.10
--------------------------------------	------

Disposizione transitoria.

I furieri maggiori ed i furieri ricevono rispettivamente l'assegno di lire 2.65 e di lire 2.10. (Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del genio » (N. 328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del genio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 328).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Alle vigenti tabelle XX, XXI, XXII e XXIII della legge di ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (testo unico, modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 479), concernenti i ragionieri

di artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio e disegnatori sono sostituite le seguenti:

TABELLA XX. - Dei ragionieri geometri del genio.

1	ragioniere geometra superiore
14	ragionieri geometri capi di 1 ^a classe
11	» » » di 2 ^a classe
22	primi ragionieri geometri di 1 ^a classe
22	» » » di 2 ^a classe
27	ragionieri geometri di 1 ^a classe
28	» » » 2 ^a »
28	» » » 3 ^a »
29	» » » 4 ^a »
<hr/>	
Totale	182

TABELLA XXI. - Dei ragionieri d'artiglieria.

7	ragionieri capi di 1 ^a classe
14	» » » 2 ^a »
16	primi ragionieri di 1 ^a classe
18	» » » 2 ^a »
21	ragionieri di 1 ^a classe
21	» » 2 ^a »
21	» » 3 ^a »
22	» » 4 ^a »
<hr/>	
Totale	140

TABELLA XXII. - Dei capitecnici d'artiglieria e genio.

5	capitecnici capi di 1 ^a classe
8	» » » 2 ^a »
14	primi capitecnici di 1 ^a classe
16	» » » 2 ^a »
26	capitecnici di 1 ^a classe
21	» » 2 ^a »
20	» » 3 ^a »
8	» » 4 ^a »
<hr/>	
Totale	118

TABELLA XXIII. - Dei disegnatori tecnici.

4	disegnatori tecnici capi di 1 ^a classe
6	» » » 2 ^a »
20	» » » 3 ^a »
34	disegnatori tecnici di 1 ^a classe
22	» » » 2 ^a »
14	» » » 3 ^a »
<hr/>	
Totale	100

(Approvato).

Art. 2.

Alla tabella VI della legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito (testo unico, modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 479), nelle parti relative ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capitecnici di artiglieria e genio ed ai disegnatori, è sostituita la presente:

Ragionieri geometri del genio

	Stipendio annuo
Ragioniere geometra superiore . . . L.	7,000
Ragioniere geometra capo di 1 ^a classe . . .	6,000
Ragioniere geometra capo di 2 ^a classe . . .	5,000
Primo ragioniere geometra di 1 ^a classe . . .	4,500
Primo ragioniere geometra di 2 ^a classe . . .	4,000
Ragioniere geometra di 1 ^a classe . . .	3,500
» » » 2 ^a » . . .	3,000
» » » 3 ^a » . . .	2,500
» » » 4 ^a » . . .	2,000

Ragionieri di artiglieria.

	Stipendio annuo
Ragioniere capo di 1 ^a classe . . . L.	6,000
» » 2 ^a » . . .	5,000
Primo ragioniere di 1 ^a » . . .	4,500
» » 2 ^a » . . .	4,000
Ragioniere di 1 ^a » . . .	3,500
» » 2 ^a » . . .	3,000
» » 3 ^a » . . .	2,500
» » 4 ^a » . . .	2,000

Capitecnici di artiglieria e genio.

	Stipendio annuo
Capotecnico capo di 1 ^a classe . . . L.	6,000
» » 2 ^a » . . .	5,000
Primo capotecnico di 1 ^a » . . .	4,500
» » 2 ^a » . . .	4,000
Capotecnico di 1 ^a » . . .	3,500
» » 2 ^a » . . .	3,000
» » 3 ^a » . . .	2,500
» » 4 ^a » . . .	2,000

Disegnatori tecnici.

	Stipendio annuo
Disegnatore tecnico capo di 1 ^a classe . . . L.	4,000
» » 2 ^a » . . .	3,500
» » 3 ^a » . . .	3,000
Disegnatore tecnico di 1 ^a » . . .	2,500
» » 2 ^a » . . .	2,000
» » 3 ^a » . . .	1,500

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

Art. 3.

Gli impiegati degli anzidetti personali, che risulteranno in eccedenza alle rispettive tabelle organiche contemplate all' art. 1, nel numero massimo qui sotto indicato, saranno, fino a completa estinzione, mantenuti fuori ruolo coi gradi e cogli stipendi di cui appresso:

Ragionieri geometri del genio.

3	Ragionieri geometri capi di 2 ^a cl. a L.	5,000
5	Primiragionieri geometri di 1 ^a » a	4,500
5	» » » 2 ^a » a	4,000
4	Ragionieri geometri di 1 ^a » a	3,500
4	» » » 2 ^a » a	3,000
2	» » » 3 ^a » a	2,500
1	» » » 4 ^a » a	2,000
—		
24		

Ragionieri di artiglieria.

6	Primi ragionieri di 1 ^a classe a L.	4,500
6	» » 2 ^a » a	4,000
5	Ragionieri 1 ^a » a	3,500
5	» » 2 ^a » a	3,000
4	» » 3 ^a » a	2,500
2	» » 4 ^a » a	2,000
—		
28		

Capitecnici di artiglieria e genio.

2	Primi capitecnici di 1 ^a classe a L.	4,500
2	» » 2 ^a » a	4,000
2	Capitecnici di 1 ^a » a	3,500
2	» » 2 ^a » a	3,000
2	» » 3 ^a » a	2,500
—		
10		

Disegnatori tecnici.

2	Disegnatori tecnici capi di 3 ^a cl. a L.	3,000
8	Disegnatori tecnici di 1 ^a » a	2,500
8	» » 2 ^a » a	2,000
2	» » 3 ^a » a	1,500
—		
20		

(Approvato).

Art. 4.

Gli impiegati da considerarsi fuori ruolo saranno designati per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 5.

Gli impiegati fuori ruolo di cui all' art. 3 saranno di massima adibiti ai lavori ed ai servizi occorrenti per gli armamenti e le opere di fortificazione.

La spesa per le relative competenze verrà, ad ogni esercizio, ripartita con la legge di bilancio fra i capitoli della parte straordinaria del bilancio che provvedono ai lavori ed alle opere in discorso.

Per l' esercizio 1910-11 sarà al riguardo provveduto con decreto del ministro del tesoro. (Approvato).

Art. 6.

La graduale diminuzione degli impiegati fuori ruolo si effettuerà colla progressiva riduzione dei posti rispettivi a cominciare dalle ultime classi, giusta le seguenti norme:

(Approvato).

Art. 7.

Gli impiegati, che coll' applicazione della presente legge passeranno ad un grado inferiore a quello che hanno attualmente, conserveranno la denominazione inerente al grado cui ora appartengono.

(Approvato).

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1910.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della R. marina » (N. 344).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della Regia marina.

Prego l' onor. senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 344).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1910.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Giacchè mi si presenta l'occasione di parlare della marina, io mi permetto di pregare l'onor. ministro di dirmi qualche cosa sui nostri cantieri navali privati, se corrispondono cioè alla fiducia del Governo oppur no e se disimpegnano bene le ordinazioni che ricevono.

Siccome in questi giorni è corsa qualche voce contraria, io mi permetto di pregare l'onorevole ministro della marina a voler dilucidare questo punto.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. L'onorevole senatore Astengo mi domanda se l'Amministrazione della marina ha fiducia nei nostri cantieri navali. La domanda dell'onorevole Astengo è vaga e la mia risposta sarà necessariamente altrettanto generica. La marina ha sempre dimostrato molta fiducia nei cantieri navali ed il fatto è dimostrato dalle ordinazioni che essa continuamente dà ai nostri cantieri, perchè l'Amministrazione della marina comprende il dovere dello Stato di tutelare l'industria nazionale, sia per quella protezione che lo Stato deve accordarle, sia anche per ragioni d'indole militare, giacchè l'ideale sarebbe quello di non ricorrere mai all'industria straniera per le forniture militari. Non solo, ma consultando la relazione della nostra Direzione generale delle costruzioni navali, chiunque potrà vedere la quantità di ordinazioni e di commesse date ai nostri cantieri e ai nostri stabilimenti navali, in confronto di quelle date ai cantieri e agli stabilimenti navali esteri, e persuadersi così che, senza un'assoluta necessità, non si ricorre mai all'industria straniera. Non solo questa norma è adottata per consuetudine, ma alle stesse ditte, le quali ricevono le ordinazioni dell'Amministrazione della marina, è limitata la facoltà di provvedersi di materiali all'estero, meno nel caso in cui non sia possibile acquistare questi materiali presso di noi, perchè non se ne producono.

La marina ha tutto l'interesse che si ricorra ai nostri cantieri anche perchè col lavoro si perfeziona sempre più la loro produzione.

Un fatto avvenuto recentemente mi piace di ricordare al Senato, un fatto che dimostra con quanta cura la marina tuteli l'industria privata.

La casa Pattison di Napoli ha in costruzione alcuni cacciatorpediniere della Regia marina. Per provvedere i tubi delle caldaie di questi cacciatorpediniere la casa Pattison si rivolse all'unico stabilimento di Italia, lo stabilimento di Sestri. Ma lo stabilimento di Sestri per commesse anteriori dell'Amministrazione della marina, non avrebbe potuto fornire per l'epoca richiesta i tubi occorrenti alla casa Pattison. Ebbene in quella circostanza il Ministero della marina, che aveva dato la commissione in epoca anteriore a quella della casa Pattison, visto che la sua ordinazione avrebbe potuto essere prorogata senza danno della marina, permise allo stabilimento di Sestri di prorogare l'epoca della consegna per permettere alla Casa Pattison di ricorrere all'industria estera.

Questo in massima posso dire per assicurare l'onorevole senatore Astengo di tutta la buona disposizione che l'Amministrazione della marina ha di ricorrere sempre all'industria privata italiana.

Vi sono però casi nei quali, malgrado la buona volontà, ciò non è possibile, o perchè l'industria italiana non produce o per altre ragioni d'indole militare od anche per limitare o abbassare i prezzi ed in questi casi si deve ricorrere all'estero.

Meno questi casi, io lo dichiaro formalmente, la marina si vale sempre dell'industria nazionale.

Circa la fiducia che noi abbiamo nei nostri cantieri, stanno ad attestarla le navi che questi cantieri ci hanno fornito e che sono prova della bontà delle costruzioni navali che ci dà il Paese. Di ciò la marina non può essere che pienamente soddisfatta.

Se talvolta la marina ha potuto in qualche costruzione riscontrare dei difetti, questo è nell'ordine naturale delle cose e non vi è da stupirsi.

Concludendo, io posso affermare che noi abbiamo la più completa fiducia nei nostri cantieri navali, e che i prodotti che questi forniscono

alla marina, si possano paragonare ai migliori forniti dall'industria estera. (*Bene - Approvazioni*).

ASTENGO. domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io sono lieto di aver provocato queste dichiarazioni dall'onor. ministro della marina, perchè da esse in sostanza si rileva che i cantieri navali italiani si fanno onore. Di questo io prendo atto con viva compiacenza. (*Approvazioni*).

GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola a nome della minoranza della Commissione. Veramente sono stato molto in dubbio di prender la parola in un'ora e in una stagione così avanzata, perchè probabilmente potrebbe essere reputato il mio discorso come una perdita di tempo e come superfluo.

Però l'argomento mi è parso di tale importanza, che ho creduto di sommo interesse il richiamare l'attenzione del Senato sopra la portata di questo disegno di legge, che potrebbe forse sembrare una di quelle piccole leggi che passano senza discussione.

Chi ha letto la relazione potrà forse essere stato impressionato da qualche espressione di essa, e cioè da quella con cui si fa appello ai sentimenti del Senato per l'approvazione della legge. Probabilmente questo appello avrà fatto passare inosservate quelle ragioni essenziali, che sono state riassunte in quel breve periodo che è stato formulato come l'espressione dell'opinione della minoranza. Ma questa legge, che non ha l'apparenza di essere una legge importante e di voler concedere provvedimenti di favore per la carriera dei macchinisti, per le loro benemerienze, ritenendo che essi debbano avere un trattamento in ragione dell'importanza del servizio prestato, questa legge invece all'art. 1 viene ad eliminare in pochi anni gli attuali ufficiali macchinisti navali, per sostituirvi un altro personale di cui fino ad ora si ignora quale sarà il reclutamento.

Ora, il ministro stesso nel discorso che ha fatto tanto alla Camera elettiva quanto al Senato, ha detto chiaramente, ed io potrei qui leggerlo perchè ho il testo sotto gli occhi, che noi abbiamo degli ottimi direttori di macchina; ed infatti, nei lunghi anni trascorsi dopo che la

marina italiana è passata dalle navi con macchine poco potenti a quelle di potenza sempre maggiore, non vi è stato nessun inconveniente nell'esercizio delle macchine, il che vuol dire che il suo personale ha sempre soddisfatto al suo compito. Potrà certo esservene del migliore, come in tutte le cose umane, a meno che la considerazione che l'ottimo è il nemico del bene, sia stato il movente di sopprimere un personale che si riconosce abbia ottimi elementi.

Con la variazione dei limiti di età, nel 1916, cioè al termine del sessennio, noi avremo gli ufficiali superiori, a cominciare dal grado di maggiore, provenienti da quelli attualmente in servizio; i rimanenti, che sono 283, saranno tratti dal ruolo attuale dei sotto ufficiali: ciò che rappresenta una soppressione quasi totale del personale attuale.

È ben vero che i limiti di età sono determinati, in parte dal criterio della idoneità fisica, ma non è solo su questo elemento che vengono stabiliti, poichè se così fosse, non si capirebbe come il capitano macchinista a 45 anni non sia più idoneo, fisicamente, al servizio, mentre il sotto-ufficiale macchinista, il quale fa una vita molto più disagiata, deve poter continuare il servizio fino a 52 anni. Io avrei capito il riordinamento del corpo sulle basi di un organico aumentato nei gradi superiori, e di una rigorosa selezione, ma non comprendo perchè si debba affidare questa alla sola cieca legge dei limiti di età, così noi finiremo ad eliminare senza criterio i buoni ed i meno buoni, non voglio dire i cattivi, perchè dal ministro stesso sono stati in generale tutti ritenuti buoni. Questi provvedimenti avrebbero dovuto precedere o accompagnare la legge presentata. L'antecessore del ministro attuale presentò le due leggi insieme, quella del riordinamento e la presente; l'onor. Leonardi, il quale non divide le idee del suo antecessore, riguardo al nuovo ordinamento, ha mantenuto solo la legge per l'eliminazione.

Ora, dall'esame di ciò che può apparire dai postulati della Commissione incaricata di studiare il riordinamento dei macchinisti, che rappresentano il concetto del ministro, in confronto con le idee del suo antecessore, il ministro Bettolo, si vede che per entrambi i progetti la maggiore preoccupazione avuta, è stata quella di

cercare di togliere un malcontento esistente nei sotto-ufficiali, del quale non conviene scrutar le ragioni che potevano averlo motivato.

È evidente però che l'aspirazione di questi sotto-ufficiali era quella di accelerare la loro carriera, diventare ufficiali e sostituirsi agli attuali di cui forse si reputavano migliori, e di salire presto ai sommi gradi. Invece il riordinamento espresso nei postulati della Commissione, separa le carriere e stabilisce che vi saranno reclutamenti di meccanici per non andare più su del grado di sotto-ufficiale, e corsi speciali per i quali saranno reclutati giovani destinati a diventare ufficiali. In altri termini, si viene quasi a creare una casta, che, non gioverà a far sparire il malcontento e che all'epoca presente non è in accordo con le idee prevalenti.

In ogni modo, non voglio entrare nella discussione dei progetti futuri; quello che ho voluto constatare è che con questo disegno di legge si eliminano in massa ufficiali i quali sono buoni e che disimpegnano bene le loro attribuzioni, come è stato riconosciuto dallo stesso onor. ministro; e a questi ufficiali si sostituiscono per ora altri i quali sono nelle stesse condizioni, ma che si vogliono far avanzare rapidamente per togliere il malcontento.

Gli stessi sentimenti che sono stati invocati dalla maggioranza della Commissione, affinché il Senato approvi questa legge (che il ministro non ha dichiarato d'urgenza, ma che sembra tuttavia si abbia fretta di vederla approvata), questi stessi sentimenti potrebbero essere benissimo invocati per indurre il Senato a non distruggere, in brevi anni, un essenziale organismo di cui non è ancora preparata la ricostruzione, mentre potrebbero presentarsi circostanze in cui siavi necessità del personale già preparato che ora abbiamo, ma che, col sussidio di provvedimenti economici, mandiamo a casa.

MARTINEZ, *dell' Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINEZ, *dell' Ufficio centrale*. Mi associo completamente a quanto ha detto il collega Gualterio.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. L'on. senatore Gualterio ha fatto parecchie osservazioni su questo disegno di legge alle quali cercherò brevemente di rispondere.

Osservò anzitutto che riguardo ad esso il ministro e il capo di stato maggiore sono perfettamente d'accordo. Dico questo perchè dalle parole del senatore Gualterio potrebbe credersi che ciò non fosse.

Il ministro Bettolo aveva presentato due disegni di legge. Il primo è l'attuale, che io ho migliorato nei riguardi dei sottufficiali e degli ufficiali che, o per le condizioni speciali in cui erano entrati in servizio, per l'età, o per altri motivi non venivano ad usufruire dei vantaggi in esso contenuti, mentre a me è sembrato che, per ragioni di giustizia, anch'essi dovessero esservi compresi.

Il secondo disegno di legge riguardava l'ordinamento dei corpi militari della Regia marina.

In esso i corpi venivano messi in ordine di importanza nel seguente modo:

Ufficiali di vascello, ufficiali del corpo Reale equipaggi, ufficiali ingegneri ed ufficiali macchinisti. Siccome è sembrato a me che il corpo degli ufficiali macchinisti fosse un corpo combattente, pensavo di metterlo subito dopo quello degli ufficiali di vascello. Dovendo però stabilire in modo definitivo e preciso le funzioni di questo corpo, ho creduto bene di non impegnarmi in nessun modo e di conservare ampia facoltà di studio e di deliberazione. Restò l'altro disegno di legge che anche il mio predecessore, on. Bettolo, ha dichiarato, d'accordo col relatore, di urgenza. Dove veniva questa urgenza?

Tutti sanno che vi è del malessere nel corpo dei macchinisti, tutti riconoscono la necessità di una riforma. Ora dacchè questa necessità esiste, mi pare che la cosa migliore sia quella di uscir subito da una penosa situazione, e il presente disegno di legge provvede appunto a questo fine. Perchè si dovrebbe ritardare? L'on. Gualterio osserva che con esso noi non miglioriamo questo corpo. Ciò non è esatto, perchè coloro che vanno via sono necessariamente rimpiazzati da altri più giovani e più colti, perchè da alcuni anni la coltura professionale degli ufficiali macchinisti è stata notevolmente migliorata.

Per attuare questo miglioramento, si è pro-

ceduto ad una rigorosa selezione mediante uno speciale esame cui furono sottoposti tutti i sotto-ufficiali, che vollero concorrere per l'avanzamento a scelta.

Provveduto così ai sotto-ufficiali già esistenti in ruolo, si è poi stabilito che tutti i sotto-ufficiali dopo 2 anni dall'uscita dalla scuola di Venezia, facciano un corso di perfezionamento presso l'Accademia navale di Livorno, nella quale, fino dal 1902, ha luogo anche un corso complementare per i tenenti e sottotenenti macchinisti che aspirano a raggiungere il grado di ufficiale superiore.

Quindi già da 8 anni abbiamo nei gradi inferiori ufficiali macchinisti che hanno, oltre la pratica, anche una coltura professionale teorica tale da garantire la loro attitudine anche per i gradi elevati; in modo che gli ufficiali superiori che usciranno dal servizio per la presente legge potranno essere tranquillamente sostituiti da altri, più giovani, ma già capaci di disimpegnarne le attribuzioni.

Tutte queste riforme non sono state la causa di un imperfetto servizio reso dai nostri macchinisti, ma dallo avere finalmente riconosciuto che l'opera loro non era abbastanza compensata. Apprezzata si è ho dichiarato alla Camera, come lo ripeto qui, ma non compensata sufficientemente. E per ciò che ho creduto di tener conto del lungo periodo che gli attuali ufficiali hanno trascorso nei gradi di sotto-ufficiale, per la liquidazione della pensione. Questo è lo scopo della parte economica del progetto di legge in discussione.

Nei riguardi poi militari ed economici, la presente legge non avrà una portata tale da preoccupare, giacchè mentre con la legge finora in vigore gli ufficiali macchinisti che andrebbero via ogni anno sarebbero circa 21, con quella in discussione, lascerebbero il servizio circa 35 all'anno, e questo periodo di transizione durerebbe soltanto sei anni.

Per l'avvenire poi, al posto degli attuali sotto-ufficiali macchinisti, che saranno destinati per la maggior parte a passare ufficiali, sarà creato un corpo di meccanici, il quale corpo sarà composto dagli attuali capi fuochisti. È un personale che si potrà formare, perchè è bene che il Senato sappia che i macchinisti di 1ª e 2ª classe sono nientedimeno 860, quindi abbiamo uno stock, per così dire, di ottimo personale,

che dà tutti gli affidamenti di poter coprire col tempo i posti ai quali perverrà, ed in età abbastanza giovanile ma non troppo, giacchè, per citare un esempio, dirò che, il futuro maggior generale macchinista, allorchè sostituirà l'attuale avrà l'età di 56 anni, nè vi arriva facendo una carriera troppo celere, perchè attualmente è tenente colonnello con 5 anni di grado.

Non vedo quindi quale fondamento abbiano le osservazioni fatte dall'on. Gualterio, e, convinto invece che i provvedimenti proposti siano utili nell'interesse del corpo e del servizio, prego il Senato a voler dare il suo voto favorevole al disegno di legge. (*Approvazioni*).

MAURIGI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAURIGI, *relatore*. Sarò brevissimo perchè non aspiro menomamente a registrare il record della lunghezza delle sedute del Senato. Risponderò due sole parole al mio illustre amico Gualterio. Egli ha risollevata dopo 25 anni la questione dei limiti di età obbligatori. Io fui il primo a dover sostenere quell'aspra lotta, e fu proprio per la marina militare per cui fu prima determinata; e di quella riforma assumo la piena responsabilità storica perchè fu un emendamento mio che fece adottare allora l'obbligo dei limiti di età. È inutile riaprire questa discussione, che è sanzionata da una pratica che dura da un quarto di secolo.

L'onor. Gualterio poi ha insistito sulla qualità dei macchinisti che attualmente sono in servizio. Oltre a pensare che occorreranno sei anni prima che si applichi pienamente la legge e che gradatamente queste qualità possono diminuire, farò osservare al senatore Gualterio che il suo giudizio, per quanto autorevole, vale sempre un poco meno di quello di coloro che hanno la responsabilità attuale e diretta dell'armata. E questo concetto di riformare, nei termini in cui è presentato al Senato, l'ordinamento del corpo dei macchinisti, non è una idea che è venuta all'attuale ministro della marina, ma l'ha iniziata l'ammiraglio Mirabello, di cui tutti abbiamo compianto la perdita, vi ha insistito più che mai l'ammiraglio Bettolo che è tanta nostra speranza, e non fa che confermarla ora l'onorevole ministro della marina.

Quindi io senza più abusare della pazienza, così lungamente messa a prova oggi, del Se-

nato, lo prego senz'altro di voler dare il voto favorevole a questa legge, il cui carattere di urgenza, ripeto ancora una volta, e non è mai abbastanza ripetuto, è reputato necessario da chi deve eventualmente comandare la nostra marina in guerra. (*l'approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun' altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio dei voti).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Provvedimenti a favore degli ufficiali e sotto-ufficiali macchinisti della Regia marina** » (Numero 344).

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione del disegno di legge concernente i « Provvedimenti a favore degli ufficiali e sotto-ufficiali macchinisti della Regia marina ».

Chiusa la discussione generale, procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono estesi agli ufficiali macchinisti della Regia marina i limiti di età stabiliti dall'art. 6 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, per la cessazione dal servizio attivo degli ufficiali dello stato maggiore generale della Regia marina.

(Approvato).

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente art. 1 verrà applicata gradualmente a datare dal 1° luglio 1910 e dovrà esserè mandata ad intero effetto entro il limite di anni sei, secondo le modalità da stabilirsi con apposito decreto Reale.

(Approvato).

Art. 3.

Dal 1° luglio 1910 le pensioni agli ufficiali macchinisti della Regia marina saranno liquidate in base alle frazioni stabilite per gli ufficiali dello stato maggiore generale della Regia

marina, nella tabella di cui all'art. 1 della legge n. 375 del 27 giugno 1909.

(Approvato).

Art. 4.

Agli articoli 71 e 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari sono aggiunti i seguenti comma:

« Per gli ufficiali inferiori macchinisti le pensioni e gli assegni suddetti saranno liquidati come se essi avessero percepito durante l'ultimo triennio uno stipendio calcolato in base alla tabella annessa alla legge n. 362 del 6 luglio 1908 per gli ufficiali del Regio esercito, computando in aggiunta al tempo trascorso nel grado di ufficiale, il tempo trascorso nei gradi di sottufficiale macchinista.

« Per quelli provenienti dalla marina mercantile, oltre il tempo passato come ufficiale e sotto-ufficiale macchinista nella Regia marina, anche il tempo passato come macchinista nella marina mercantile.

« I capitani macchinisti che cessando dal servizio avranno raggiunto col computo suddetto un numero di anni da 25 a 20 incluso, o da 20 a 15 incluso, liquideranno rispettivamente la pensione come se nell'ultimo triennio avessero percepito lo stipendio di capitano con un quinquennio o di capitano senza quinquenni, semprechè la pensione così liquidata riesca superiore a quella che essi possono conseguire in base alle disposizioni vigenti.

« I sottotenenti macchinisti, i quali, cessando dal servizio attivo, avranno raggiunto col computo suddetto un numero di anni di grado, da ufficiale, superiore a 15, liquideranno la pensione come se avessero percepito durante l'ultimo triennio lo stipendio annuo di tenente con un quinquennio.

(Approvato).

Art. 5.

All'art. 2 della legge 27 giugno 1909, n. 375 è aggiunto il seguente comma:

d) Cinque anni antecedenti al conseguimento della patente di macchinista nella marina mercantile, agli ufficiali macchinisti non provenienti dalle scuole della Regia marina, muniti di detta patente, purchè essa sia stata conseguita prima di entrare come macchinisti nella Regia marina.

(Approvato).

Art. 6.

La pensione da liquidarsi ai maggiori macchinisti non potrà in niun caso essere inferiore a quella massima alla quale possono aspirare i capitani macchinisti, purchè, con il computo di cui al precedente art. 4, essi abbiano raggiunto un numero di anni da ufficiale uguale o superiore ai 25.

(Approvato).

Art. 7.

Per gli ufficiali macchinisti che cesseranno dal servizio attivo prima del 30 giugno 1912, per ragioni di età, e che abbiano contratto matrimonio prima della presentazione della presente legge; i due anni di convivenza matrimoniale ai quali si riferisce l'art. 104 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, per il diritto della vedova alla pensione, si computeranno dal giorno del matrimonio, fino a quello in cui l'ufficiale macchinista avrebbe dovuto lasciare il servizio se fossero restati immutati i limiti di età stabiliti dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1908, n. 59.

(Approvato).

Art. 8.

I sottotenenti macchinisti che, al termine del 30° mese di grado, eventualmente non avessero ancora conseguito la promozione, saranno promossi tenenti, salvo l'accertamento della loro idoneità all'avanzamento secondo le speciali disposizioni per essi stabilite.

Coloro che, per effetto della suddetta promozione, risultassero eccedenti all'organico, saranno considerati in soprannumero e l'organico dei sottotenenti macchinisti resterà temporaneamente ridotto di un numero di posti uguale a quello dei tenenti promossi in soprannumero.

(Approvato).

Art. 9.

Agli ufficiali macchinisti dei gradi sottoidicati, è accordata, in luogo di quella che attualmente percepiscono, un'indennità di arma annua nella misura qui appresso indicata:

Sottotenente macchinista L. 1,000
Tenente macchinista » 1,000

(Approvato).

Art. 10.

Alla nota *a*) della tabella *B*, annessa alla legge 24 marzo 1907, n. 135, è aggiunto il seguente comma:

« La paga giornaliera dei primi macchinisti, sia a terra che a bordo, è aumentata di lire 0.50 e di lire 1.00 quando essi abbiano rispettivamente compiuto sei o dodici anni di permanenza di questo grado ».

(Approvato).

Art. 11.

La somma di spese effettive consolidate del bilancio del Ministero della marina è aumentata nei prossimi sei esercizi, rispettivamente, delle somme seguenti:

Esercizio 1910-911	L. 210,000
Id. 1911-912	» 249,100
Id. 1912-913	» 404,000
Id. 1913-914	» 510,000
Id. 1914-915	» 531,000
Id. 1915-916	» 571,000

L'iscrizione di queste somme nei vari capitoli del bilancio 1910-911 sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Articolo unico.

Durante il periodo dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1916:

a) agli ufficiali macchinisti collocati in posizione di servizio ausiliario posteriormente al 1° marzo 1910 sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge;

b) è ridotto alla metà, per gli ufficiali macchinisti, il tempo minimo di permanenza nel grado e quello di navigazione prescritti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina;

c) agli ufficiali macchinisti, i quali facciano domanda di collocamento nella posizione di servizio ausiliario quando mancano loro meno di sei mesi per raggiungere l'epoca fissata dal Regio decreto di cui all'articolo 2 della presente legge, la pensione verrà liquidata per gli effetti dell'articolo 85 di questo unico delle

leggi sulle pensioni militari e civili, come se avessero effettivamente percepito, fino all'epoca fissata dal predetto Regio decreto, gli stipendi calcolati in base alle disposizioni del precedente articolo 4:

d) ai maggiori macchinisti che abbiano più di 5 anni di grado ed agli ufficiali macchinisti aventi grado superiore a maggiore, che saranno collocati in posizione di servizio ausiliario in seguito all'articolo 1 della presente legge, la pensione verrà calcolata come se gli ufficiali predetti avessero percepito l'ultimo stipendio fino all'epoca in cui, non avendo ottenuto la promozione, sarebbero stati collocati in posizione di servizio ausiliario se fossero rimasti immutati i limiti di età stabiliti dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Avanzamento del personale civile e tecnico della Regia marina» (N. 345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Avanzamento del personale civile e tecnico della Regia marina».

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 345).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Le promozioni di classe per gli specialisti laureati principali ed i capi tecnici principali della Regia marina (Istituto idrografico, direzioni delle costruzioni navali e direzioni di artiglieria e armamenti) e le promozioni di grado negli stessi personali, cioè da specialista laureato di 1^a classe a specialista laureato principale di 3^a classe e da capo tecnico di 1^a classe

a capo tecnico principale di 3^a classe, sono conferite esclusivamente per merito.

Le promozioni di classe degli specialisti laureati e dei capi tecnici di 2^a e 3^a classe si fanno un terzo per merito e due terzi per anzianità; il turno di merito precede quello dell'anzianità.

(Approvato).

Art. 2.

Gli specialisti laureati principali di 1^a classe ed i capi tecnici principali di 1^a classe non possono conseguire lo stipendio massimo stabilito dalle tabelle II^a e III^a annesse all'art. 1^o della legge 5 luglio 1908, n. 366, se non dopo due anni almeno di permanenza dello stipendio minimo; la concessione nello stipendio massimo viene effettuata per anzianità, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6, primo capoverso, della legge 25 giugno 1908, n. 290.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 3.

Le promozioni dei capi tecnici di 2^a classe del Regio Istituto idrografico, in eccedenza al ruolo organico, vengono conferite esclusivamente per merito.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per la seduta di domani.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Siccome io dovrei parlare sul disegno di legge che verrebbe ora in discussione e cioè quello relativo al riordinamento del casellario centrale e del nuovo organico del Ministero di grazia e giustizia, prego il Senato di voler rimandare a domani il seguito della discussione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Credo di interpretare il pensiero del Senato proponendo che per oggi si

tolga la seduta. Mi pare che abbiamo già seduto abbastanza. Proporrei inoltre che la seduta di domani invece che incominciare alle ore 15, cominci alle ore 14.

TAMASSIA. Io credo che potremmo sedere ancora per un'ora! (*Rumori*).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'on. senatore Borgatta propone che oggi si tolga la seduta e che la seduta di domani, invece di cominciare alle 15, cominci alle ore 14.

Pongo ai voti la proposta dell'on. Borgatta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Essendo stata approvata la proposta fatta dall'on. Borgatta, la seduta di domani comincerà alle ore 14.

Presentazione di relazione.

MELE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso e di Chieti.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Mele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato all'Esposizione di Torino nel 1911 e concorsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche:

Senatori votanti	114
Favorevoli	95
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti del 14 aprile 1910, n. 172 e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio:

Senatori votanti	114
Favorevoli	98
Contrari	16

Il Senato approva.

Riduzione della tariffa telegrafica interna:

Senatori votanti	114
Favorevoli	98
Contrari	16

Il Senato approva.

Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona:

Senatori votanti	114
Favorevoli	92
Contrari	22

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 4,674,715.29 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-09:

Senatori votanti	114
Favorevoli	78
Contrari	36

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	114
Favorevoli	79
Contrari	35

Il Senato approva.

Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica:

Senatori votanti	114
Favorevoli	76
Contrari	38

Il Senato approva.

Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alle Assicurazioni popolari di

rendite vitalizie della Cassa nazionale di previdenza degli operai:

Senatori votanti	114
Favorevoli	84
Contrari	30

Il Senato approva.

Aumento di stanziamenti per l'erigenda manifattura dei tabacchi in Bari:

Senatori votanti	114
Favorevoli	90
Contrari	24

Il Senato approva.

Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

Senatori votanti	114
Favorevoli	95
Contrari	19

Il Senato approva.

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	114
Favorevoli	80
Contrari	34

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-10 (N. 361);

Provvedimenti riguardanti l'emigrazione (N. 311);

Modificazioni alla imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno (N. 362);

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito (N. 324);

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi (N. 326);

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito (N. 327);

Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del genio (N. 328);

Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della Regia marina (numero 344);

Avanzamento del personale civile tecnico della Regia marina (N. 345);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, numero 404, sulla Camera agrumaria di Messina (N. 368);

Conversione in legge dei decreti Reali per terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 382);

Riordinamento del casellario centrale e degli uffici della Statistica (N. 363);

Proroga alle leggi 15 luglio 1900, n. 260 e 26 dicembre 1909, n. 812, riguardanti la concessione di mutui per gli edifici scolastici (numero 372);

Conversione in scuole Regie dell'Istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (N. 373);

Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata (N. 356);

Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima (N. 365);

Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse (N. 366);

Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato (N. 367);

Istituzione del R. Comitato talassografico italiano (N. 374);

Tombola telegrafica a beneficio degli ospedali civili di Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola e degli asili infantili di Formigine, Sassuolo, Spilamberto e Vignola e del ricovero per vecchi di Sassuolo (N. 153);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ascoli Piceno, Amandola, Arquata del Tronto, Force e dell'orfanotrofio maschile « Cantalamessa » in Ascoli Piceno (N. 160);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali delle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari (N. 168);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile « Umberto I » in Siracusa (N. 169);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino) (N. 173);

Tombola nazionale per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino (N. 180);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Terranova di Sicilia (N. 185);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione « tracomatosi » (N. 186).

Tombola telegrafica nazionale a favore del Sotto-Comitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana (N. 259);

Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno (N. 208);

Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino (N. 376);

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111. (N. 375);

Provvedimenti per la mutualità scolastica (N. 369).

Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Campobasso, e di Chieti (N. 341);

Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione (N. 350);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

Proposta del senatore Torlonia.

TORLONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Mi permetterei di proporre che le proposte delle tombole, che furono già approvate dall'altro ramo del Parlamento ed accettate dal Governo, e che dopo la discussione dell'altro progetto per i provvedimenti generali sulle tombole, non daranno certamente luogo ad alcuna discussione, poichè la discussione fu già fatta sul progetto generale delle tombole, pro-

porrei, dico, che, per guadagno di tempo, fossero messe addirittura all'ordine del giorno per la loro votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Di questa questione parleremo domani.

La seduta è sciolta (ore 19.20).

Comunicazioni della Segreteria.

Hanno preso parte alla votazione i Senatori:

Annaratone, Arcoleo, Arrivabene, Astengo.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bava-Beccaris, Beneventano, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Casana, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Cerruti, Ciamician, Colonna Prospero.

Dalla Vedova, De Cesare Raffaele, De Cupis, Del Carretto, De Marinis, De Seta Enrico, De Seta Francesco, Di Collobiano, Di Martino, Di Marzo, Dini, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova, Doria-Pamphyli, Durante.

Engel.

Fabrizi, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiore, Foà, Fortunato, Fracassi.

Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lucchini Giovanni, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malvano, Malvezzi, Mannassei, Maragliano, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martelli, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Medici, Mele, Melodia, Morin, Mortara.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Pasolini, Paternò, Pedotti, Pierantoni, Pirelli, Polacco, Ponzio-Vaglia, Primerano.

Rattazzi, Ruffo.

Salvarezza, Sani, Schupfer, Scialoja, Solinas Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vischi.

Licenziato per la stampa il 21 luglio 1910 (ore 10).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.